



**Tribunale Ordinario di Ivrea
SEZIONE MONOCRATICA**

**Giudice
DOTT.SSA ELENA STOPPINI**

**Pubblico Ministero
DOTT.SSA F. BAMONTE**

**Cancelliere
SIG.RA A. BENVENUTI**

**Ausiliario tecnico
SIG.NA V. LUCARIELLO**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 183

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 852/15 - R.G.N.R. 1422/12

A CARICO DI: ALZATIRENZO + 17

UDIENZA DEL 22/06/2016

Esito: Rinvio al 27/06/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

AVV.DIFESA D'ALESSANDRO.....	6
AVV.DIFESA DEL DUOMO.....	29
AVV.DIFESA MARELLI.....	79
AVV.DIFESA ACHILUZZI.....	97
AVV.DIFESA FRACCHIA.....	164
AVV.DIFESA ACHILUZZI.....	182

Tribunale Ordinario di Ivrea - SEZIONE MONOCRATICA

Procedimento penale n. R.G. 852/15 - R.G.N.R. 1422/12

Imputato ALZATIRENZO + 17

Udienza del 22/06/2016

Giudice

DOTT.SSA ELENA STOPPINI

Pubblico Ministero

DOTT.SSA F. BAMONTE

Cancelliere

SIG.RA A. BENVENUTI

Ausiliario tecnico

SIG.NA V. LUCARIELLO

PROCEDIMENTO A CARICO DI – ALZATIRENZO + 17 -

Si dà atto che:

- L'imputato Alzati Renzo è libero già assente, Avvocato Claudio D'Alessandro, presente;
- L'imputato Bono Onofrio è libero presente, Avvocato Fernanda Portulano in sostituzione dell'Avvocato Carlo Mussa;
- L'imputato Calogero Giuseppe è libero già assente, Avvocato Bruno e Maria Teresa Del Duomo, entrambi presenti;
- L'imputato Colaninno Roberto è libero già assente, Avvocato Mucciarelli e Zaccone del Foro di Torino, Avvocato Malerba;
- L'imputato De Benedetti Carlo è libero già assente, Avvocato Pisapia ed Elisabetta Rubini, sostituiti dall'Avvocato Nicola Gianaria.
- L'imputato De Benedetti Franco è libero già assente,

Avvocato Mittone sostituito dall'Avvocato Nicola Gianaria;

- L'imputato Demonte Barbera Filippo è libero già presente, Avvocato D'Alessandro e Chiantore, entrambi presenti;
- L'imputato Frattini Roberto è libero già assente, Avvocato Gebbia e Bortolotto, sostituiti dall'Avvocato Carola Boggio Mazzè;
- L'imputato Gandi Luigi è...

GIUDICE - Il signor Demonte è arrivato e allora si può accomodare.

- L'imputato Gandi Luigi è libero già assente, Avvocato Giorgia Andreis e Antonio Fiumara.

AVV. DIFESA - (Fuori microfono) (inc.).

- L'imputato Marini Manlio è libero già assente, Avvocato David Fracchia e Luca Achiluzzi, quest'ultimo anche in sostituzione;
- L'imputato Olivetti Camillo è libero già assente, Avvocato Nicola Menardo anche in sostituzione dell'Avvocato Giordanengo;
- L'imputato Parziale Anacleto è libero già assente, Avvocato Marelli;
- L'imputato Passera Corrado è libero già assente, Avvocato Carlo Alleva ed Elibetta Surbone, sostituiti dall'Avvocato Nicola Menardo;
- L'imputato Pistelli Luigi è libero presente, Avvocato Fiore, presente;
- L'imputato Preve Silvio è libero presente, Avvocato Fiore, presente;
- L'imputato Smirne Paolo è libero già assente, Avvocato Zaccone e Malerba, quest'ultimo anche in sostituzione

dell'Avvocato Zaccone;

- L'imputato Tarizzo Pierangelo è libero già assente, Avvocato Claudio D'Alessandro.

GIUDICE - Parti civili Comune di Ivrea, Avvocato Giulio Calosso sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Città metropolitana di Torino, Avvocato Peanio sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Inail, Avvocato Loretta Clerico sostituita dall'Avvocato Castelnuovo; Afeva e Fiom, CGIL, Avvocato Ilaria D'Amico, sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Federazione lavoratori metalmeccanici uniti, Avvocato Simone Vallese, sostituito dall'Avvocato Caramellino; Fim, Cisl Torino, Avvocato Lamacchia sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Joly Lidia, Cesare Nicolin Mauro, Cesare Nicolin Claudia, Avvocato D'Amico sostituito dall'Avvocato Castelnuovo; Nicoletto Alma Teresina, Viniuta Michele e Viniuta Vittorio, Avvocato Laura D'Amico, sostituita dall'Avvocato Castelnuovo; Comunità collinare piccolo anfiteatro morenico canavesano, Avvocato Castelnuovo, presente; Anmil, Avvocato Bulgherone, sostituito dall'Avvocato Caramellino; Responsabile civile Telecom Italia SpA, Avvocato Santamaria sostituito dall'Avvocato Valsecchi. Possiamo procedere, ci sono questioni? No.

AVV. DIFESA GIANARIA - Avvocato Nicola Gianaria per l'Avvocato Mittone. Devo rettificare la richiesta che avevo fatto alla scorsa udienza di modifica del calendario grazie alla quale avevamo spostato la discussione dell'Avvocato Mittone al 27 e quella

dell'Avvocato Pisapia all'01 e ritorna a essere come prima, quindi l'Avvocato Pisapia discute il 27 e l'Avvocato Mittone l'01, grazie.

GIUDICE - Va bene, diamo atto allora. L'Avvocato Gianaria in sostituzione dell'Avvocato Mittone rappresenta che l'Avvocato Pisapia discuterà il 27 giugno e l'Avvocato Mittone discuterà l'01 luglio come da originario calendario. Prego.

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - Posso?

GIUDICE - A lei la parola Avvocato D'Alessandro.

AVV.DIFESA D'ALESSANDRO

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - La ringrazio. Allora, parlo poco perché in questa situazione mi sono accorto che o parlo per mezz'ora o parlo per quattro ore.

GIUDICE - Come preferisce, per me non ci sono problemi.

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - Mi rendo conto, ma io non sono capace con questo di parlare per quattro ore perché non riesco a coordinare un intervento per tre imputati che hanno ricoperto le posizioni che oggi gli si contestano per un periodo brevissimo e di conseguenza non ce la faccio a coordinare quattro ore, ho optato per 30 minuti. Spero che lei non mi ritenga negligente per questa sintesi. Ho messo giù delle note d'udienza, non oso chiamarle memoria perché non sono il (inc.) memoria, doveva essere una semplice scaletta, poi ho pensato che se la rimpolpavo un pochino e la rendevo decente, presentabile per il Magistrato, potevo poi, se il Magistrato me lo consente, consegnarlo al Giudice al termine in modo che ci sia, poi gliela mando anche in

word se gradisce, in modo che ci sia tutto quello che ha richiesto e comunque risulterà poi una sintesi della sintetica esposizione che vado a fare. Allora, una breve premessa. La questione del talco, del talco alla tremolite non riguarda alcuno dei nostri assistiti, c'è un episodio che riguardava uno dei miei patrocinati, ma è stata risolta in sede di udienza preliminare per cui oggi i miei assistiti, Alzati, Demonte Barbera, Tarizzo rispondono solo per la questione dell'amianto strutturale. Questo è importantissimo perché io me lo sono tolto proprio dalla testa il talco, non c'è in questa difesa il talco, non esiste, se la vedranno i colleghi che devono difendersi sotto questo profilo, ma io non ne parlo minimamente. Seconda premessa, io sono obbligato, non era questo il programma iniziale, ad affrontare, sia pure sempre a massima sintesi il tema del nesso di causalità, pensavo che potesse farlo meglio di me qualcun altro che aveva una posizione più generale, ma a cagione proprio del breve periodo, durante il quale i miei assistiti hanno ricoperto posizioni apicali, devo per forza occuparmi anche di questo argomento e quindi una parte della trattazione sarà rivolta a questo. Fine della premessa. Allora, partirei dalla tesi del Pubblico Ministero, delle possibili confutazioni. La memoria del Pubblico Ministero cita una sentenza che oramai è un classico, la 11128 del 2015 della Suprema Corte, cantieri navali di Palermo, questa sentenza parte dall'accertata connessione tra amianto e mesotelioma, il che direi che non è assolutamente confutabile ragionevolmente in

questa sede, oramai è un punto che ammettono tutti, anche i garantisti, amianto e mesotelioma sono rigorosamente in connessione, anzi pare che l'unica o quasi l'unica causa del mesotelioma sia proprio l'amianto nelle sue varie forme, insomma, nei suoi vari prodotti, sottoprodotti. Però è importante il caso specifico di cui si occupa questa sentenza, cantieri navali di Palermo, l'amianto viene utilizzato per la costruzione delle navi dal personale, allora, un conto è dire "tu lavori con la lastra d'amianto, la utilizzi per la coibentazione, ci stai lì tutto il giorno, la perfori, la avviti" tutto quello che serve, ma è ben diversa la situazione rispetto all'operaio che vive, lavora in un ambiente che risulta coibentato d'amianto, la differenza è sostanziale proprio quanto a rischio e di questo si deve tener presente. Abbiamo tutti ben presente la giurisprudenza su Casale Monferrato, facevano l'eternit, era una operazione di per sé pericolosa perché si utilizzava proprio come materia prima l'amianto, qui questo non avviene. C'è un recentissimo testo fresco di stampa di De Matteis che deve essere Magistrato specializzato, è del 2016, Giuffrè "infortuni sul lavoro e malattie professionali" questo testo precisa che le zone a modalità più elevata sono proprio quelle coi cantieri navali e precisa che la mortalità è più alta nei lavoratori esposti a polveri libere di asbesto, non si parla di amianto strutturale in questo testo, non si tratta proprio l'argomento che sarebbe poi la base del cosiddetto dato epidemiologico, quindi siamo in situazioni, queste

esaminate dal Pubblico Ministero, ben diverse da quella di Ivrea dove vengono occupati, venivano occupati per l'attività industriale oppure anche amministrativa, edifici costruiti da diversi decenni. Alla costruzione, ovviamente, i nostri assistiti di oggi non hanno minimamente collaborato, anzi hanno occupato detti edifici nell'ambito della loro attività lavorativa, ivi compreso l'utilizzo della mensa. Durante l'interrogatorio di Tarizzo, Tarizzo ha detto "ma io in mensa ci mangiavo regolarmente e non mi sono mai sognato di essere a rischio" allora il Pubblico Ministero, Dottor Boscagli non l'ha presa bene, in effetti la frase era equivoca, ha fatto un commento che capisco, insomma, poi non l'ha verbalizzato, ma ha detto qualcosa del tipo "già, l'operaio può tranquillamente morire, ma se ci va il dirigente in mensa e no, la mensa deve essere a posto" allora, non era stata detta da Tarizzo perché non è tipo di dire queste cose con questo animo, era solo per dire" io non avevo la minima idea che quella mensa fosse a rischio, insomma, tant'è che ci mangiavo regolarmente tutti i giorni" e questo vale anche per gli altri dirigenti che magari non erano lì tutti i giorni, ma comunque della mensa Olivetti fruivano tutti.

Seguendo ancora l'orientamento del Pubblico Ministero che cita la sentenza della Cassazione 33311 del 2012, il Pubblico Ministero rileva che l'alterazione patologica può essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuale modeste di diffusione nell'aria, in sostanza la conclusione del Pubblico

Ministero è, a contatto con l'amianto non esiste un rischio nullo. Dunque, è una tesi, ma non è una tesi condivisa pacificamente dalla comunità scientifica, tant'è che vengono correntemente evidenziate delle soglie minime di rischio, al di sotto delle quali il rischio teorico non diviene rischio concreto. Allora, un conto è dire l'amianto non è un ricostituente, fa male, un conto è dire da quanto è che questo rischio teorico, perché l'amianto fa male, diviene veramente rischio di prendersi il cancro? Allora, il fumo fa male, lo sappiamo tutti quanti, lo sappiamo da almeno, almeno 50 anni, ci è voluta, 10 anni fa la legge Sirchia, ci è voluto un medico Ministro perché dicesse "almeno nei pubblici locali non si fuma" nonostante questo sia un dato diffuso, è opinione diffusa che due - Tre sigarette al giorno non fanno male, però il tabacco è tutt'altro che un ricostituente, tant'è che pateticamente lo Stato vende regolarmente il tabacco mettendoci su la frase patetica "il fumo uccide" e così lo Stato è a posto con la coscienza. Il limite è stabilito per legge, il limite personale di esposizione, quindi qui abbiamo, a differenza del tabacco, dove dice due - Tre sigarette non ti fanno male, 10, sì, c'è il decreto legislativo 277/91 articolo 24 comma 2, richiamerei la consulenza di parte del Dottor Chiono, pagina 11, tuttavia la stessa memoria del Pubblico Ministero, pagina 37 e seguenti, ammette l'impossibilità concreta di stabilire la soglia minima. E adesso viene il bello. Sempre tenendo presente il tabacco, siamo dovuti arrivare alla legge

Sirchia di 10 anni fa. La legge che dispone la cessazione dell'impiego dell'amianto è la 27 marzo 1992 numero 257, questa legge non dice "togliete l'amianto" questa legge dice "piantatela di costruire con l'amianto, è vietato utilizzare l'amianto" è vietato utilizzarlo dappertutto, ma siamo nel 1992, il che vuol dire che nel 1992 e ancora dopo, perché non è entrata in vigore subito, si poteva e si faceva tranquillamente, a norma di legge, utilizzare l'amianto per tutti gli usi che ormai tutti conosciamo e che non sto... persino nelle macchinette del caffè del bar forse c'era l'amianto e forse c'è ancora, nella memorietta ho riportato comma 1 e comma 2 di questa normativa.

Dunque, l'amianto era ed è tutt'ora dovunque e allora perché siamo così sicuri al di là del ragionevole dubbio che i morti di cui oggi si discute, sono da ascrivere a Olivetti? Dunque, a Ivrea molti edifici pubblici erano... sono ancora coibentati in amianto, in sostanza si trova nelle guarnizioni dei freni, nei dischi rompi fiamma di comune uso in cucina, compresa casa mia, nell'eternit di infinite tettoie, abbigliamento di sicurezza, macchine per il caffè dei bar e in mille altri luoghi. Mentre io sto parlando, stanno togliendo l'amianto dal tetto del Comune di Ivrea, oggi il Comune di Ivrea è costituito parte civile in questo processo, oggi toglie l'amianto dal tetto Piazza di Città davanti al mio studio, quindi non ho fatto neanche tanto strada per appurarlo. Allora, come possiamo affermare che le morti per mesotelioma di quelli che hanno frequentato

l'Olivetti, costituiscono una percentuale maggiore delle morti per mesotelioma nel resto della città, nel resto del paese, nel resto del mondo. Se ne è parlato a dibattimento, c'era, c'è ancora perché non è stata mica messo a posto del tutto, la miniera a cielo aperto di Balangero, l'amianto era lì, una zona vastissima con l'amianto in superficie e un consulente ha detto "arrivava un bel vento, sollevava una nuvola d'amianto, la spargeva su tutto il resto della Provincia, ci facciamo tutti una bella doccia di amianto e alla fine che Dio ce la mandi buona" e poi... perché a questo punto ce la dobbiamo prendere con Demonte e gli altri, mi sembra veramente incomprensibile.

A proposito di Demonte, Tarizzo e Alzati, erano a rischio amianto anche loro, eh, frequentato la mensa, hanno lavorato regolarmente per decenni nell'ambito Olivetti, non sono morti, perché non hanno contratto il mesotelioma? Questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Allora, mentre studiavo questa materia, ho trovato un'annotazione "attenzione al nichilismo giuridico" in questi casi, mi dia una digressione di 10 secondi, se partiamo dal relativismo più verità per una stessa vicenda uguale nessuna verità e di conseguenza alla fine dobbiamo dire "non siamo in grado di accertare la verità" mai se siamo dei relativisti, questo non va bene perché allora chiudiamo i Tribunali, ce ne andiamo tutti, il Giudice dovrà pur fare ogni sforzo per accertare la verità, però non è vergogna che in un'aula di Tribunale a un certo punto si dica "non lo sappiamo" questo può regolarmente succedere, a

maggior ragione da quando la normativa in tema di prova disse "il Giudice deve andare al di là di ogni ragionevole dubbio" è evidentemente copiato da una formula americana, ma io ci credo fermamente, o dobbiamo per forza sempre, comunque, arrivare ad una verità? Allora, la scienza non sempre può fornire certezze e spesso i Giudici chiedono alla scienza certezze che la scienza non può dare, adesso devo leggere per forza "come è possibile identificare con un evento specifico, vista la complessità della cancerogenesi quando sia avvenuta la trasformazione di una cellula da normale a neoplastica e con autonomia di crescita e in seguito a quali esposizioni e quindi se e quali ulteriori esposizioni siano o meno causalmente rilevanti". La Corte di Cassazione sul punto ha evidenziato due concetti, uno, la credibilità razionale, cioè vanno escluse le ipotesi nelle quali... alle quali sia impossibile attribuire un grado di conferma e la probabilità logica enunciato che verte sulla scienza è che legga un'evidenza scientifica con un'ipotesi, cioè in sostanza è la migliore specifica del concetto di ragionevole dubbio.

Nel nostro caso non è... troppe cose non sono note, non è noto quanto duri il cosiddetto periodo di induzione, cioè periodo intercorrente tra la contaminazione della prima cellula che è già l'evento letale, questo ormai l'abbiamo imparato e il momento di autosufficienza del fenomeno tumorale, è quindi impossibile, questa è la conclusione importantissima, individuare il periodo della vita lavorativa di ogni singola persona offesa

durante il quale periodo l'esposizione è stata efficace sullo sviluppo. Come tenta l'Accusa di superare questo problema a mio avviso insuperabile, con la teoria dell'acceleratore, cioè l'effetto acceleratore è questo. Qualsiasi dose successiva all'impatto trigger dose, trigger vuol dire grilletto, alla dose assassina, qualsiasi dose accelera il progresso della malattia e questo non è assolutamente provato, è una tesi come le altre, lei ha visto che su internet si trova tutto e il contrario di tutto in questa materia, ognuno può ancora dire la sua, il che vuole dire che non c'è ancora niente di consolidato. Dunque non è assolutamente provata l'esistenza di una legge scientifica dimostrativa dell'esistenza di un fatto acceleratore sul mesotelioma per ulteriori esposizioni all'amianto dopo la trigger dose. Vari studi a livello internazionale concludono nel senso che una maggiore esposizione non comporta una riduzione dei periodi di latenza e le ricerche che ho fatto, mi portano a uno studio di cui mi pare non si sia parlato, ma che viene ritenuto molto importante di Frost anno 2013, quindi relativamente recente sul periodo di latenza del mesotelioma. Questo studio è condotto su una base statistica rilevante 98912 lavoratori dell'asbesto, siamo sempre lì, quindi cantieri navali e roba del genere, della Gran Bretagna, con individuazione di 614 casi di mesotelioma, condotto questo studio da un ente pubblico della Gran Bretagna, (inc.) Executiv, le autrici sono le Dottoresse (inc.) Frost. La Dottressa Frost nell'articolo del 2013 esponeva i risultati

dell'analisi condotte e osservava, leggo due righe "lo studio non ha trovato prove sufficienti per affermare che una maggiore esposizione da asbesto conduca latenze più brevi" e scriveva inoltre "questo studio non ha fornito evidenze che la latenza al mesotelioma sia associata all'occupazione". Allora, devo richiamare la nostra consulenza di parte, Dottor Ricciardolo, pagina 4, ove si legge che "il rischio di insorgenza del mesotelioma pleurico maligno, dovuto ad esposizioni di fibre d'asbesto è dosedipendente, anche se la relazione non è perfettamente lineare, l'aumento di incidenza della patologia è maggiore al crescere della dose, pertanto la probabilità che basse dosi inalate passivamente, soprattutto dosi inferiori ai livelli limite di esposizione, secondo il decreto legge, possono essere causa diretta di insorgenza della patologia che resta comunque bassa, a meno che non siano presenti selettivi fattori predisponenti intrinseci". Rileva ancora l'esperto, il nostro esperto che "il tempo di esposizione iniziale, esposizioni remote, viene considerato un altro fattore importante da mettere in relazione all'insorgenza della patologia per cui nei casi esaminati sarebbe logico pensare che gli anni in contestazione, tutti coincidenti con gli ultimi anni della vita lavorativa, abbiano scarsa relazione col classico tempo di latenza 30 - 40 anni necessario per lo sviluppo del tumore pleurico".

Questa relazione Frost è richiamata e costituisce sostegno di una ponderosa sentenza del Tribunale di Milano, sono 93 pagine a carattere un po' più grossi, 63 caratteri più

piccoli, io se lei ritiene, al termine della discussione consegnerò una copia della sentenza. Siamo poi in grado di mandare a tutti, ovviamente, compreso il Magistrato, sia la versione word di queste brevi note d'udienza, sia il testo della sentenza, quindi se va bene per il Pubblico Ministero, per il Magistrato prima di tutto, per i colleghi e per il Pubblico Ministero, con la produzione io istantaneamente farò spedire a tutti questo materiale che mi pare fosse quello che lei aveva richiesto all'udienza scorsa, cioè di spedire il formato word. Questa sentenza del Tribunale di Milano non enuncia direttamente la massima, la massima è di derivazione giurisprudenziale ed è Giuffrè, sono tre righe, le chiedo ancora pazienza "in tema di sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e la malattia per mesotelioma pleurico e adenocarcinoma polmonare per inalazione di fibre d'amianto, la mancata indicazione di una legge scientifica che indichi il periodo di induzione della malattia rispetto ai successivi periodi di promozione progressione, rende impossibile stabilire la responsabilità di soggetti che abbiano rivestito funzioni apicali all'interno della società per un breve periodo e quando si è verificato il decesso dei lavoratori". Allora, il problema era lo stesso per questa sentenza, anche se l'ambiente era di nuovo diverso perché è un ambiente in cui si lavorava l'amianto, quindi niente amianto strutturale, l'amianto veniva utilizzato, ciò nonostante che cosa dice questo Magistrato in 93 pagine? Dice "ma in una situazione del

genere, in questo bailant prendiamo uno che è stato paracadutato per un anno e mezzo, due anni, ma come facciamo a dire che è colpa sua, questo messo lì deve occuparsi di 100 mila altre cose e siamo in un momento in cui l'amianto non destava allarme, è inutile che contiamo..." sì, si sapeva, per carità, che l'amianto non fosse un ricostituyente, lo si sapeva da decenni, però un conto è sapere che non fa bene, un conto è dire non destava allarme, c'erano anche altri problemi di cui costoro dovevano occuparsi.

I miei assistiti hanno comandato per un breve periodo, Demonte poi un anno e mezzo, ha fatto giusto in tempo a scaldare la sedia che già era ora di andare via e per questo anno e mezzo in cui non poteva comunque prendere decisioni rilevanti gli diciamo che è colpevole della morte di Ganiomego. Però c'è sempre una rete sotto, dice il Pubblico Ministero, è la posizione di garanzia. Allora, la Cassazione nel 2015, sentenza 24462 che cosa ci dice? Ci dice che la posizione di garanzia non comporta in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa, il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire. Lo dico un'altra volta, sono noioso, ma lo dico un'altra volta, la legge che dice "basta costruire con l'amianto è del 1992, se non è nota la durata del periodo di induzione o se si discute sulla responsabilità penale di soggetti che hanno

assunto posizioni di garanzia quando già il lavoratore era stato esposto per anni è impossibile stabilire se l'esposizione patita dal lavoratore nel periodo di tempo in cui l'imputato rivestiva il ruolo di garante sia causalmente rilevante nel determinare la malattia. Un altro interessante articolo che ho trovato è questo, dice... questa è la sintesi, dice "ma allora il lavoratore colpito da questa malattia non ha tutela? Oggi, magari domani quando la scienza sarà... ma oggi non ha tutela?" Ritorniamo al nichilismo giuridico? Dunque, è sbagliato il campo in cui si opera, perché, dice l'autore di questo articolo "non riportiamo tranquillamente le cose nell'ambito civilistico" ma non è una scappatoia, c'è un motivo perché il Giudice penale deve andare al di là di ogni ragionevole dubbio e quindi ha un campo inevitabilmente più ristretto. Nel campo civile non funziona così, la Cassazione sta dicendo, Giudice, non mi piace neanche un po', ma ho l'impressione che quel che dice la Cassazione conti un pelino di più di quel che dice D'Alessandro, chissà perché e la Cassazione dice "per arrivare alla sentenza si può usare il criterio del più probabile che non" quindi il Giudice civile, a differenza del Giudice penale deve trovare una soluzione, ne ha due davanti, prende quella più probabile, prima o poi qualcuno dirà che in questo modo noi avvalliamo quattro sentenze sbagliate su dieci perché se il criterio è il più probabile che non, è valido e allora vuole dire che quattro sentenze possono tranquillamente essere carta straccia, non importa, va bene così, ma siamo al campo

civilistico, è tutto più tranquillo, c'è l'appello, c'è la possibilità di sospendere l'esecutività, ma lei certamente sa che in questa materia sono state fatte delle cause civili, le ha richiamate anche la parte civile, si sono risolte a favore dei lavoratori proprio sulla base del criterio il più probabile che non e credo che i lavoratori abbiano già i soldi in tasca, per cui il criterio potrebbe essere questo, il lavoratore non è privo, tutt'altro, non è privo di tutela, può ricorrere alla tutela civilistica dove anzi avrà un onere della prova decisamente più semplice. Passo alle posizioni personali, due sono praticamente coincidenti e quindi è poca roba. Dunque, io qui nella memorietta ho scritto "il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha rilevato che le consociate di fatto si presentavano come delle divisioni" non sono più sicuro che l'ha detto il Pubblico Ministero o la parte civile, se mi sono sbagliato chiedo scusa, comunque da parte dell'Accusa è stato rilevato, dice "sì, sì, consociati, in realtà, però erano delle divisioni" perché? Perché c'era una struttura verticistica che assommava a sé tutte le decisioni di una certa rilevanza, quindi gli amministratori delle consociate che poi venivano messe lì come vediamo, insomma, per un brevissimo tempo avevano in realtà un'autonomia limitatissima, il controllo era soprattutto economico, ma evidentemente se si devono fare dei lavori di bonifica di ristrutturazione, l'economia è rilevante, è un fenomeno rilevante e quindi a livello verticistico queste decisioni erano riservate, non potevano di fatto gli

amministratori delle consociate/divisioni prendere degli impegni. D'altra parte, a partire dal 1993, venivano rilasciate delle procure e una specifica nel capo di imputazione, se non sbaglio, per Tarizzo, 300 milioni, 150 mila euro, si aggiusta a malapena un tetto, già allora si aggiustava a malapena un tetto, un qualsiasi intervento in materia di amianto era ed è estremamente più costoso, quindi questo limite che veniva messo per prassi, per consuetudine e che neppure so se veniva portato in qualche modo apertamente a conoscenza dei Procuratori perché la Procura veniva rilasciata, ma non abbiamo dimostrato che essi ne abbiano concretamente poi avuto copia, questo limite era praticamente irrilevante. Allora, in particolare, Alzati, risponde per tre episodi, uno di lesioni e due di omicidio colposo, io lo chiamo omicidio colposo, ho sentito dire più volte omicidio, omicidio, omicidio colposo, non siamo degli assassini, Perello le lesioni, Viniuta decesso, Merlo, io credo che Merlo dovrebbe essere uscito dal discorso perché fa parte di quel supplemento di perizia dove è stato stabilito che non è morto per mesotelioma pleurico e quindi Merlo dovrebbe essere fuori discussione. Allora vediamo prima Perello, qui devo diventare più antipatico di quello che sono, difficile. La testimonianza della persona...

GIUDICE - Mi perdoni, allora, il Carabiniere cortesemente è qua perché nessuno rimanga sulla porta, perciò chi arriva o si siede o si allontana, se no chiudiamo la porta, grazie, anzi chiudiamo proprio la porta, per cortesia scalate, mi scusi, poi questo è un processo un

po' particolare, quindi poi chiudiamo la porta, non possiamo interrompere ogni due minuti, grazie. Prego.

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - La testimonianza della persona offesa ce la ricordiamo tutti perché si è presentata con la bombola dell'ossigeno, ci ha coinvolto anche emotivamente. A proposito della struttura delle pareti dell'officina H e dell'asserita polvere che a detta della testimone, lei tutte le mattine doveva ripulire dalla scrivania, deposizione 25 gennaio 2016, è stata smentita, palesemente smentita. Allora, vediamo da quali testi, Cerbone, deposizione del 15 febbraio, Boltri, deposizione del 07 marzo, ci dicono che i locali dell'officina H erano costituiti da struttura metallica e vetro, come rilevabile peraltro, in atti dovrebbe esserci la documentazione, non vi erano sostanzialmente pareti e comunque non pareti coibentate in amianto, c'era un po' di amianto, questo non è negabile, limitato a termoisolamento del tetto che probabilmente non rilasciava fibre. L'officina H è stata svuotata nel 1987, testimonianza Boltri, è rimasta inutilizzata e non frequentata da alcuno per diversi anni e sul punto si è fatta un po' di confusione posto che la signora Perello ha lavorato in un settore dell'officina H che è stato, sì, ristrutturato, ma in vista dell'arrivo dei lavoratori Sixtel, mentre la parte centrale e di maggiore dimensione è rimasta chiusa. Quanto poi alla polvere che la signora Perello avrebbe scopato via tutte le mattine, abbiamo sentito due testi, Boni, 07 marzo, Pittozzi, 07 marzo, costoro hanno smentito l'assunto

categoricamente, dichiarando che la pulizia veniva meticolosamente effettuata ogni sera e non vi era... non hanno mai trovato traccia di polvere. Inoltre nei locali in questione, negli anni, non è stato rilevato alcun superamento dei limiti di soglia, né prova diversa è stata fornita dall'Accusa. Alla luce delle considerazioni su esposte anche in tema di nesso di causalità appare estremamente improbabile che la signora Perello abbia contratto la malattia durante il periodo che viene addebitato all'imputato Alzati, la diagnosi è del 2011. Viniuta, Viniuta è morto. Alla luce del periodo contestato, la questione riguarda solo più i cunicoli che il dipendente avrebbe percorso nell'ultimo periodo, ultimo periodo della vita lavorativa quando era stato assegnato alla mansione di sorvegliante. Dunque, la vita lavorativa di Viniuta si presenta complessa, ci sono molte mansioni, durante la medesima vita lavorativa, Viniuta avrebbe esercitato in prevalenza mansioni che potrebbero aver comportato un'esposizione attiva al fattore di rischio e poi ci sono anche delle esposizioni extra lavorative sulle quali si è puntata l'attenzione della parte civile confermata dallo stesso Viniuta, però, quindi tettoie in eternit. Appare estremamente improbabile quindi che l'esposizione passiva saltuariamente avvenuta nell'ambito dell'attività di vigilanza prima del pensionamento, sia stata cagione dell'insorgenza o dell'aggravamento della malattia. Comunque la questione è stata ribattuta in sede testimoniale, è apparso evidente come la presenza del lavoratore all'interno

dei cunicoli dovesse ritenersi temporalmente, estremamente contenuta. Allora, di nuovo richiami testimoniali e i testi sono Ferraris e Femia, 04 febbraio. Cosa ci dicono questi signori? Uno, che la sorveglianza era organizzata su tre turni, 10 sorveglianti per turno, due, i cunicoli venivano percorsi solo nel turno notturno, tre, quest'ultimo turno veniva espletato ogni tre settimane, quattro, infine non era automatico il passaggio nei cunicoli, posto che a secondo delle priorità individuate dal capo turno, teste Femia, potevano esserci altre aree sensibili da vigilare diverse dai cunicoli.

E ritorniamo al teste Boni, quello della pulizia che ha grandemente ridimensionato la dedotta criticità di tali aree, anche l'ingegnere Fescarmona in sede di interrogatorio, credo che ci sia in atti, 07 novembre 2014, rileva, seppur de relato che i cunicoli furono chiusi a chiave dal 1994, con ciò venendo meno ogni possibile fonte di rischio e comunque una necessità di passaggi su tutti i turni. Merlo, supplemento di perizia ha escluso che il suddetto sia deceduto per mesotelioma, al di là di questo che secondo me dovrebbe essere risolvete vi sono altri elementi che portano a escludere che il fatto sia attribuibile a qualsiasi condotta attiva o omissiva dell'ingegnere Alzati. Il signor Merlo nel periodo durante il quale Alzati rivestiva la posizione di garanzia non lavorava alle officine H, diversamente da quanto dedotto dall'Accusa, le officine H infatti, come confermato dal teste Boltri e come documentalmente attestato dalle produzioni della

difesa Smirne, chiedo scusa se invado campo altrui, udienza 07 marzo, venivano chiuse nel 1987, fine per Alzati. Demonte, Demonte ha un solo episodio che si chiama Ganiomego. Allora, Demonte, davvero poteva uscirsene all'udienza preliminare, risponde dal 12 novembre 1985 al 26 giugno 1987, un anno e mezzo, dove la Cassazione ha detto "al di sotto dei due anni non se ne parla proprio" quale amministratore o direttore generale del capannone sud, la componente incriminata è l'amianto in matrice friabile. Deve essere la stessa che avevamo sulle teste all'Auditorium, ma la cosa non mi preoccupa perché se la malattia ha 40 anni di incubazione, io tra 40 anni probabilmente avrò altri impegni che preoccuparmi dell'amianto. Quindi breve periodo, un anno e mezzo che non può... nel quale non può essere questo episodio addebitato all'ingegnere Demonte. Ganiomego al momento dell'assunzione di garanzia da parte dell'imputato e parliamo del novembre 1985 non lavorava più presso il capannone sud, lo dimostriamo, è stato dimostrato per i testimoni. Teste Perra, 01 febbraio 2016 che fornisce delle date molto precise, Perra dipendente dal 1968 riferisce di avere lavorato 15 anni insieme a Ganiomego presso il capannone sud, Alzati non c'era, trascorso detto periodo entrambi venivano trasferiti e ciò avveniva nel 1983, ho detto Alzati, ma dovevo dire Demonte.

Dalla trascrizione, pagine 15, 16 fino al 19, l'Avvocato Audisio chiede "quindi lei ha lavorato per un certo periodo di tempo con Ganiomego, con queste caratteristiche?" Risposta "diciamo che da quando hanno

poi smantellato le officine, poi ci hanno tolto" Avvocato Audisio "ecco, mi dica perché da quando ha iniziato..." omissis "15 anni insieme in officina" beh, poi le trascrizioni vengono sempre un po' così, Avvocato Audisio "quindi a partire dal 01 settembre?" Risposta "1968" Audisio "quindi fino al 1983?" Risposta "sì" Audisio "1983 o 1984?" Risposta "sì" e va bene. Poi dopo hanno smantellato tutto, sono rimasti solo quei gruzzoletti, lui, lui sarebbe Ganiomego l'hanno poi mandato al progetti, qui è stato trascritto Proietti, comunque è progetti. Teste Scarponi, moglie di Ganiomego, 01 febbraio, risponde all'Avvocato Fiore, pagina 130 delle trascrizioni "conferma il passaggio del marito al settore progetti, ingegneria?" "Negli ultimi anni di lavoro indicativamente individuati nel 1985 - 1986". Teste Tonino, altro collega di Ganiomego, 01 febbraio, afferma di essere andato in pensione nel 1991, ricordare che Ganiomego era stato spostato di reparto qualche anno prima, individuando il periodo 1985 - 1986, trascrizioni pagina 24. Dalle testimonianze risulta quindi provata l'assenza dell'operatore o quanto meno non viene dimostrata la presenza dal capannone sud al momento in cui Demonte assume l'incarico, insomma, quando Demonte assume l'incarico, Ganiomego non c'era più e questo risulta da tutte le testimonianze, quindi al di là del fatto che un anno e mezzo è un anno e mezzo ed è al di sotto dei limiti cui si richiama la Corte di Cassazione, comunque nessuno ha dimostrato che Ganiomego fosse lì quando comandava Demonte.

Anche per la posizione di Demonte, infine, lungo periodo dell'attività lavorativa del Ganiomego porta a escludere che il limitato tempo in cui l'imputato rivestiva posizione di garanzia, possa avere avuto qualsiasi influenza casuale sull'insorgenza o sull'aggravamento della malattia anche considerato che pur secondo la prospettazione accusatoria si tratterebbe di esposizione passiva ambientale in un locale che dalle analisi del 1987 davano dei valori nella norma. Fine Demonte, passiamo a Tarizzo e quindi abbiamo quasi finito. Tarizzo risponde per Perello e Viniuta, Perello, lesioni, Viniuta, decesso. Direzione servizi generali, questa è la qualifica che viene rimproverata a Demonte e poi, in più dal 15 giugno 1993 aveva quella fantomatica Procura con limite fino a 300 milioni, su questo ho già detto e sul limite di 300 milioni e non è il caso di ripetermi. Per Viniuta pari pari quello che ho detto a proposito di Alzati, non mi ripeto. Per la signora Perello c'è qualcosa in più da dire, si può richiamare naturalmente quanto già rilevato a proposito di Alzati, ma con riferimento specifico alla posizione di Tarizzo bisogna rilevare che dal giugno 1993 la Procura c'era, non sappiamo se lui lo sapeva, comunque 300 milioni di limite, è pacifico che l'importo fosse risibile per qualsiasi intervento in materia di amianto, questo credo sia a sto punto fatto notorio, lo stesso Pubblico Ministero nel commentare l'impostazione verticistica dell'azienda, ha rilevato che l'amministrazione di gruppo in sostanza riservava a sé ogni decisione che

comportasse impegni economici appena rilevanti, l'assunto è stato confermato in sede testimoniale Pichi e (inc.). Insomma, signor Pubblico Ministero non si può pretendere tutto, cioè se si dice avendo evidentemente come obiettivo i vertici dell'azienda, ah, ma questa è una impostazione verticistica per cui a questo punto loro assumevano su di sé le decisioni, tot decisioni, tot responsabilità, poi non mi si può dire che Demonte, Alzati rispondevano per la loro posizione apicale perché d'altra parte mi si dice quella posizione apicale, divisionale non significava assolutamente niente perché poi bene o male le decisioni le prendevano al vertice, gli amministratori, quindi alla luce di quanto sopra, la responsabilità di Tarizzo potrebbe ravvisarsi teoricamente, questo lo ha detto il Pubblico Ministero, abbiamo guardato le trascrizioni, non già laddove egli non avesse disposto operazioni di bonifica posto che non ne aveva il potere, ma laddove non avesse evidenziato la gerarchia, l'esigenza di provvedere alle bonifiche laddove si fossero rilevate necessarie, cioè che cosa si potrebbe rimproverare alla Tarizzo "beh, ma tu comunque è vero che non potevi decidere, però potevi segnalare, qualcosa potevi pur farlo" e lo ha fatto perché proprio nel giugno del 1993 Tarizzo dispone la ricerca di mercato volta a definire i costi di bonifica dei locali dell'officina H, anche confermato dal teste Vittozzi "svolta la ricerca di mercato che evidenziava esigenze di risorse di una certa importanza" quindi la Procura serviva a un bel niente "la questione diveniva di competenza della

gerarchia superiore. Ad onor del vero occorre evidenziare come l'esigenza di bonifica dell'officina H sia stata determinata non già dal superamento dei valori limite che pare non vi sia mai stato o da una situazione di pericolo in atto, l'officina era chiusa e inutilizzata da tempo, ma dall'esigenza assai più banale di ristrutturare e convertire l'area".

Allora, adesso concludo, non ho formulato subordinate, Giudice, le conclusioni delle difese, l'ho fatta unica, anche se il collega in realtà codifende solo per Demonte, ma si conclude chiedendo l'assoluzione degli imputati Alzati Renzo, Demonte Barbera Filippo, Tarizzo Pierangelo perché il fatto non sussiste, in subordine per avere commesso il fatto o comunque con qualsiasi altra forma al Magistrato (inc.). (inc.) di Procedura Penale, questo tipo di istanza comporta automaticamente l'istanza di rigetto delle difese di parte civile, quindi non l'ho messo con specificità, ma... guardi, rinunzio volutamente a rifare il discorso che mi è già stato respinto due volte sull'ammissibilità di certe posizioni che ho contestato fieramente, però senza successo sia all'udienza preliminare sia davanti Vostra Signoria, alcune sono giustificatissime, l'Inail dal suo punto di vista, per carità, dice "io ho preso dei soldi" ha ragione, comprendo i Sindacati, le persone offese hanno tutto il diritto di intervenire in questo processo, alcune posizioni mi lasciano veramente un po' perplesso, è un commento finale, cioè proprio il Comune di Ivrea qui io non ce lo vedevo, insomma, né nei rapporti con Olivetti, ha gli immobili saturi di

amianto li sta togliendo in questo momento sotto la finestra dove lavoro io e forse si poteva evitare anche esteticamente. Allora, ho finito, finito, chiederei di consegnare al Magistrato questa traccia, era nata come una scaletta, poi ho detto se la rimpolpo un po' posso consegnarla al Magistrato e se ne veda traccia, più la sentenza di 93 pagine della Dottoressa Manuela Carnavale che si pone in consapevole contrasto con certo orientamento della Corte di Cassazione, ma ben motiva e quindi questo lo consegnerei al Giudice.

GIUDICE - Grazie Avvocato.

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - Poi ho fatto una copia, fermo restando l'invio che avverrà, ho fatto una copia della nota, del promemoria che do al Pubblico Ministero e un'altra... una sola per le parti civili e poi, ripeto, tanto verrà spedita e quindi se mi da... possiamo spedire, tutti d'accordo? Lo faccio in questo momento. Questo è per il Pubblico Ministero e poi una per le parti civili. Io ho finito, non so se il collega di studio, Chiantore...

AVV. DIFESA CHIANTORE - Io mi richiamo...

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - Si associa.

AVV. DIFESA CHIANTORE - Mi associo.

GIUDICE - Grazie. Prego. Tutte le memorie e le conclusioni mandatele all'indirizzo del Giudice perché se no creiamo disguidi e basta. Prego Avvocato.

AVV.DIFESA DEL DUOMO

AVV. DIFESA DEL DUOMO - Grazie Presidente, Avvocato Del

Duomo, difesa Calogero. In questo mio intervento ho deciso consapevolmente di, anche... quelli che sono i miei limiti, di non tediare l'auditorio in ordine a quella che è la giurisprudenza che si è scritta sull'argomento che è così corposa e che sicuramente questo Giudice conosce, anzi sicuramente la conosce anche meglio di me, niente avrei potuto aggiungere anche in ordine a quelle che saranno le interpretazioni utili agli imputati che altrettanto saranno sostenute dalle difese che mi succederanno e quelle che mi hanno preceduto, pertanto non mi soffermerò su argomenti di diritto che sono stati più e più volte trattati dalla giurisprudenza che si conosce e che è nota a tutti. Alla stessa stregua non mi soffermerò su considerazioni di natura tecnica che altrettanto sono state sviscerate in tutti i modi possibili e dalle difese dell'Accusa privata e pubblica e dalle difese degli imputati e oltretutto senza praticamente arrivare come novità, diciamo così, in quanto anche su questo aspetto ormai anche i mezzi di comunicazione di cui disponiamo, consentono a tutti di conoscere quali sono gli aggiornamenti, certamente a questo Giudice. E pertanto sugli argomenti di natura tecnica null'altro faccio se non richiamarmi alle difese tecniche degli imputati che sono stati sentite e ai loro documenti che sono stati prodotti, mi riferirò quindi, ovviamente, a quelle che sono essenzialmente questioni di natura fattuale, sulle quali credo nel mio piccolo di potere forse offrire qualche spunto di chiarezza facendo tuttavia un'ulteriore premessa, innanzitutto e cioè che le

documentazioni prodotte da questa difesa sono tutte e solo documentazioni prodotte dall'Accusa, pertanto altro non si è fatto se non raccogliere quelle che avessero un interesse per l'imputato Calogero, raccoglierle in modo sistematico, puramente e semplicemente per utilità di consultazione del Giudice. Questo lo dico perché? Perché non possa sostenersi che la produzione di anche solo un documento, in particolare che abbia sconosciuto il suo autore, che non abbia la sua firma, che non abbia una intestazione, che non si sappia a chi è stato inviato, che non si sappia da chi è stato ricevuto e quindi che non si abbia per non contestato, qualunque documento per il quale non esista la prova della sua relativa conoscenza da parte dell'imputato Calogero. Faccio questa premessa perché la ritengo doverosa e quindi rievdenzio che le produzioni sono soltanto a scopo, diciamo, sistematico per l'esame che il Giudice riterrà eventualmente di farne valutazione. Sempre in via di premessa evidenzio come peraltro l'imputato Calogero si sia dovuto oltretutto appiattare su quella che è la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, non avendo potuto, forse come qualche altra difesa ha fatto, anche solo provare a reperire documentazione che in qualche modo potesse essergli utile, questo perché? Perché ovviamente, vabè, il Calogero ha 88 anni, nel novembre prossimo se ci arriverà, glielo auguriamo tutti, credo, certamente lui nulla ha avuto a sua disposizione in ordine al periodo trascorso, una quarantina di anni fa in Olivetti, se non qualche vago ricordo, qualche vago

ricordo che peraltro si è anche rifiutato espressamente con il suggerimento e il consiglio dei suoi familiari di cancellare, di chiudere alle sue spalle, questo perché, diciamo così, quello che è il suo attuale equilibrio precario, psicofisico di ottantenne, ottantottenne anzi, quasi, che è già stato messo a dura prova sin dalla prima notifica degli atti che lo hanno coinvolto, ha valutato di scegliere la strada dell'autoprotezione, chiamiamola così, se mi consentite, anche a costo di pregiudicare la propria difesa e quindi senza neppure offrire, dico, anche solo uno che fosse uno, incontro con questo difensore, sia pure solo per fare chiarezza e semplicissime anche solo su aspetti banalissimi, quali la geografia dei luoghi, quale le caratteristiche dei luoghi. Questo difensore si è dovuto addirittura preoccupare di riuscire a capire e ci ha impiegato un po', anche soltanto dove fosse ubicato lo stabilimento della OCN, faccio questa precisazione agganciandomi al discorso dei documenti di cui abbiamo potuto fare uso e anche per dire cosa? Che oltretutto pure avendo voluto farlo, l'archivio storico Olivetti di cui pure si è parlato a cui ha fatto accesso la Procura con gli strumenti di cui ovviamente e giustamente dispone, per il difensore della parte privata in ordine a tutto ciò che non è stato catalogato, deve farsi specifica richiesta e viene presentato uno specifico preventivo anche solo per la catalogazione dell'oggetto del materiale che si intende valutare e quindi ove ritenuto utile, eventualmente estrarre in copia, questo per dire cosa? Che il buon

Calogero che gode a dispetto di quanto sostenuto di qualcuno e mi è dispiaciuto, facendo riferimento generico a tutti gli imputati, come top manager, finanziere, persone impegnate alla scalata del potere che neanche si sono degnate di sedersi a questo tavolo davanti a questo Giudice, ebbene, stranamente invece vive di un reddito pensionistico di circa 50 mila euro annui, che non sono poco, per l'amor di Dio, lordi, certamente però attraverso il consiglio dei familiari che sono gli unici che si sono interfacciati con questo difensore, si è deciso di non fare questo investimento per accedere all'archivio storico Olivetti che sarebbe costato qualche decina di migliaia di euro per verificare la possibilità di recuperare documentazione utile, anche alla luce del fatto che poi tutto sommato, questa è stata la conclusione dei familiari, quelli che saranno poi i tempi che la giustizia richiederà per arrivare a una sentenza di condanna definitiva che presumibilmente in questo caso sarà almeno di tre gradi, non consentiranno oltretutto al Calogero di vedere l'esito finale di questo giudizio.

Evidenzio quindi, oltretutto, partendo da dove ha concluso il Pubblico Ministero, che quindi il disinteresse del Calogero è vero, è effettivo, è un disinteresse che è stato concretamente deciso, consapevolmente deciso, ma volutamente deciso, ma come metodo di protezione, ma non perché si è disinteressato di questa cosa, il Calogero ha già sofferto enormemente la notizia di reato che gli è stata contestata e l'imputazione che poi gli è stata formulata perché ha sempre pensato con

convinzione di avere svolto il suo mestiere con dignità e con capacità e nell'interesse, è vero, delle aziende che si sono avvalsi della sua collaborazione, ma soprattutto delle migliaia di dipendenti che nel tempo gli sono stati subordinati. La Olivetti controllo numerico nel periodo di riferimento ha avuto almeno 700 dipendenti al di sotto del Calogero, in alcuni periodi anche 900, per cui lui ha sempre creduto di dare benessere e interesse oltre... benessere e tutelare gli interessi oltre che delle aziende e della Olivetti anche soprattutto dei suoi dipendenti e quindi non ha voluto disinteressarsi del dramma delle morti e dei familiari delle persone offese che sono mancate, ma ha deciso, dopo averlo vissuto personalmente in coscienza questo dramma, di non continuare a viverlo, di metterci una pietra sopra, ecco il motivo per il quale non si presentato davanti a questo Giudice, dovendo preoccuparsi in questo momento della sua vita, di alzarsi la mattina e arrivare alla sera, non certo di andare in giro con un autista con la sua (inc.) peraltro gode di una Ford di non so quanti anni, io l'ho vista. Fatta questa, forse, troppo lunga premessa, me ne rendo conto, ma la sentivo doverosa perché mi ha veramente colpito, non solo la richiesta del Pubblico Ministero in ordine alla denegazione delle circostanze attenuanti generiche per tutti indiscriminatamente, ma anche il conto che da qualcun altro si è fatto in ordine a quelle che sarebbero le caratteristiche proprie di personalità di ogni singolo imputato e concludo sull'argomento, negli ultimi 15 anni, già da

tempo in pensione, l'ingegnere Calogero, anziché pensare alla sua carriera di potere o politica, è stato direttore del progetto mentore "Un adulto per amico" organizzato dalla società umanitaria di Milano che ha assistito circa 250 minori all'anno a rischio di abbandono scolastico, quindi chiudo questa noiosa premessa, lo capisco, ma la sentivo doverosa proprio come mia coscienza personale.

E passo quindi alla discussione vera e propria che riguarda essenzialmente fatti relativi a questo procedimento. Ho inteso, alla luce del fatto che il volume documentale è veramente immane, e nel pensiero che il Giudice forse non possa entrare nel merito di ogni singolo documento che è stato prodotto, fare, appunto, un focus su quelli che sono i documenti che io ritengo essenziali, al fine di descrivere quella che è stata la storia della Olivetti controllo numerico, perché? Per arrivare ad evidenziare quella che poi è diventata una società per azioni, un soggetto... io sono un civilista, un soggetto distinto ed autonomo rispetto a quelli che sono i suoi soci, come sia nata all'interno del progetto, diciamo, Olivetti madre, come sia nata come progetto utensili prima, macchine speciali dopo, macchine utensili in un secondo momento, divisione controllo numerico in un ulteriore momento fino a diventare, attraverso un atto di concentrazione, quella che era la Olivetti controllo numerico SpA, per cui nella memoria che io le depositerò, ho fatto un espresso richiamo indicandone il contenuto, ad ogni singolo documento che parte dal 1963 fino a quando,

appunto, c'è stato un interesse per questo giudizio in ordine all'ingegnere Giuseppe Calogero e quindi sino al 1981, allorché questi è uscito dal gruppo. Un breve cenno però, veramente un breve cenno a questa documentazione io lo volevo fare per evidenziare alcuni aspetti che secondo me meritano un rilievo, meritano un rilievo per evidenziare quello che era proprio lo stretto legame, il fatto che si trattasse di un'unica cosa e questo ha un rilievo per la fase successiva di quello che sarà il percorso di questa discussione. Allora, nel 1960 nasce, appunto, il progetto macchine utensili all'interno della Olivetti e il suo, diciamo, autore è l'ingegnere Ezio Testore, questi era, appunto, alla direzione dei servizi generali tecnici della Olivetti e in particolare si occupava di produzione attrezzi utensili, macchine speciali, poi progetti, macchine utensili e che pertanto si è occupato e questo è di rilievo anche della progettazione ed esecuzione dei fabbricati, impianti generali e dello stabilimento di San Bernardo per la produzione di macchine utensili ed attrezzature, questo per evidenziare cosa? Che la Olivetti controllo numerico, meglio, quella che diventerà Olivetti controllo numerico, è una struttura che nasce e si forma anche proprio fisicamente in maniera dettagliata e specifica all'interno della Olivetti fino anche nelle sue strutture e nelle sue componentistiche di cui vengo a dare dettaglio anche perché se ne avrà proprio un'utilità considerando quelle che erano le dislocazioni delle attività dei periodi che ci riguardano in ordine ai singoli... dalle

singole persone offese di cui si tratta e alle loro mansioni, ovviamente. Nel 1963 quindi l'ingegnere Testore assumeva l'incarico di coordinare il progetto e la produzione e la sperimentazione, appunto, delle macchine utensili da controllo numerico, questo è il documento 5 dell'8 aprile 1963, nel 1964 viene creata la vera e propria divisione macchine utensili, questo è il documento 6, ovviamente, con a capo l'ingegnere Testore, nel 1966, questo è tutto documentato, viene articolata quella che deve essere l'organizzazione aziendale della divisione macchine utensili che così si è costituita, nel 1967 quella che era la divisione macchine utensili diventa divisione macchine utensili a controllo numerico e questo, appunto, c'è il promemoria del 1967 che vede, ovviamente, ancora suo capo l'ingegnere Testore. Importante il documento che pure si produce come documento 9 dal quale si evince proprio quella che è la strutturazione di questa divisione che è proprio suddivisa alla stregua di un'azienda organizzata e complessa sin dalla sua origine perché c'è la direzione progetti macchine a controllo numerico, la direzione sistemi, la direzione produzione macchine, la direzione commerciale, la direzione di produzione dei sistemi, il servizio di controllo di qualità, il servizio del personale, il servizio amministrativo, ufficio programma e sviluppo, direzione affari speciali e così via, stiamo parlando di una divisione interna alla Olivetti controllo numerico, non stiamo parlando della Olivetti controllo numerico SpA. Viene poi... interviene poi una nuova nomina,

interviene questo ingegnere Giancarlo Villarei, il quale, diciamo, modifica ancora in qualche modo, integra ancora in qualche modo l'organizzazione strutturale dell'azienda e lo evidenzio, introduce proprio una direzione di fabbricazione a cui fanno capo le officine di lavorazione come componente distinta e separata da quelle che sono le officina di montaggio, questo è un elemento di rilievo perché servirà ad evidenziare proprio la distinzione fisica di operatività che esisteva in OCN nella lavorazione del ferobestos, in cui c'era un'officina in cui lo si inseriva, si lavoravano le componentistiche della macchina che poi doveva uscire dalla fabbrica rispetto a quelle che erano le officine in cui si assemblavano le componenti così evidenziate e non solo, esisteva il reparto della costruzione delle attrezzature e della manutenzione delle macchine, anche questo è un elemento essenziale perché, ovviamente, io faccio riferimento come elementi essenziali a quelli che riguardano gli imputati... le imputazioni di cui deve rispondere il Calogero che per la verità non l'ho premesso, sono il signor Bergandi, il signor Riso e il signor Vallino per quanto poi la Procura abbia fatto richiesta ai sensi del 522 Codice di Procedura Penale. Quindi arriviamo fino al 1970 in cui proprio arriva ad esserci la enucleazione nello stabilimento, nel comprensorio di San Bernardo di quello che è lo stabilimento relativo alla Olivetti divisione controllo numerico che sta ed è sempre stato in stradale Torino, 603, lo evidenzio perché nei capi di imputazione si fa riferimento a

fatti di cui sarebbe responsabile l'ingegnere Calogero, avvenuti in danno di persone offese, allora suoi dipendenti, per attività svolte non nello stabilimento del datore di lavoro OCN SpA, ma in altri stabilimenti ubicati geograficamente in luoghi assolutamente distinti, separati, anzi nel caso di specie uno all'opposto dell'altro, perché uno stava a nord e l'altro stava a sud.

E procediamo, non sarò lunghissimo, chiedo la pazienza a tutti. Arriviamo quindi nel 1972 in cui la costruzione meccanica cambia, viene modificata nella sua ragione sociale in Olivetti controllo numerico SpA e in cui, appunto, avviene formalmente quell'atto di concentrazione di cui si è pure fatto cenno con documentazione da parte del perito dell'Accusa, Avvocato Guarini, il quale ovviamente e giustamente è arrivato sostanzialmente alle conclusioni ritenute essenziali, però certi passaggi non li ha, penso approfonditi col criterio che sarebbe stato dovuto, ma perché, ovviamente, non poteva entrare in un dettaglio che si poteva rivelare di interesse solo alla luce di quelli che sono i fatti che sono emersi nel corso del dibattimento. E quindi arriviamo nel 1972 in cui c'è l'atto di concentrazione della divisione del controllo numerico nella Olivetti controllo SpA. È rilevante questo che vado... quanto vado a dire dopo, sebbene sia documentale, però non sicuro che il Giudice possa andarsi ad esaminare ogni singolo delle migliaia di documenti prodotti, io lo voglio evidenziare e cioè come il Consiglio di amministrazione e le cariche

sociali essenziali di quella che è la Olivetti controllo numerico sia costituita dal Professore Avvocato Bruno Visentini che era il Presidente, l'amministratore delegato che era l'ingegnere Ottorino Beltrami che era l'amministratore delegato anche della Olivetti, il fatto che nel Consiglio di amministrazione ci fosse il Dottor Roberto Olivetti che era appena uscito dal Consiglio di amministrazione come amministratore delegato della Olivetti, c'era l'ingegnere Bruno Iarac, a sua volta già amministratore delegato, ci sono tutti i documenti precedenti al periodo in cui loro firmano come amministratori delegati, atti della Olivetti Camillo e ancora altri dirigenti sempre, ovviamente, della Olivetti Camillo SpA e ancora il signor Mario (inc.) questo lo evidenzio perché ha un interesse specifico, il quale era alla segreteria consociata Italia, oltre che altro dirigente sempre della Olivetti SpA. C'era ancora l'ingegnere Mario Longo che assumerà un rilievo ulteriore nel periodo successivo e lo evidenzierò, il quale ancora, pure essendo stato nominato nel Consiglio della Olivetti controllo numerico, stava alla direzione proprio delle consociate Italia della Ico e infine l'ingegnere Umberto Gribaudo, il quale stava ed è tutto documentale, alla direzione del gruppo produzione, questo lo evidenzio perché il gruppo produzione, almeno a mio modesto parere, ha sempre avuto un rilievo essenziale, anche per quella che era la gestione e l'organizzazione della sicurezza, proprio per... se ne è trovata anche traccia e si è detto anche

espressamente da qualcuno nell'istruttoria, oltre che nelle evidenziazioni documentali, ossia che avesse una sua strategia nell'essere avvicinato alla sicurezza proprio perché la sicurezza dovesse fare uso e tesoro di quelle che erano le caratteristiche della produzione per arrivare a svolgere il proprio compito in maniera funzionale e così sarà di seguito, ossia sarà di seguito che tutte le cariche ricoperte formalmente in Olivetti controllo numerico, avevano una specifica funzionalità in ragione di quelle che erano le cariche di questi... sempre di questi dirigenti della Olivetti controllo numerico nella casa madre.

Una conferma ulteriore se ne ha, per esempio, nel fatto... questo è il documento 40 dove... che accade, allorché siamo nel 05 luglio del 1974 quindi la OCN è già stata costituita come SpA, vediamo che viene inviata al Dottor Ottorino Beltrami che abbiamo visto non essere più nel Consiglio di amministrazione e nelle cariche sociali di direzione della OCN, ma torna soltanto in Ico, tuttavia si elabora un documento che sta agli atti, ed è il 40 delle nostre produzioni dove si disegna il top management della OCN SpA e si chiede sostanzialmente una sorta di benessere all'ingegnere Beltrami e si fa in particolare presente come in questo disegno di quello che doveva essere il top management si prevedesse che il Presidente, appunto, della OCN e del suo Consiglio di amministrazione, per esempio, dovesse espletare comunque eventuali incarichi su richiesta della direzione Olivetti o della direzione divisione consociata Italia, oppure quanto al

Consigliere direttore generale della OCN, come questo dovesse comunque sottostare nell'espletamento delle proprie funzioni ai limiti imposti dalle procedure di gruppo, questo per confermare come dovessero viaggiare come una costola del corpo della casa madre Olivetti, ma non è ovviamente ancora tutto. Questo però lo evidenzio, questo aspetto che però è una mia modesta interpretazione, questo disegno di quello che doveva essere o che poteva essere il top management della OCN guarda caso viene inviato all'ingegnere Beltrami immediatamente dopo le dimissioni delle precedenti cariche che erano coincidenti con quelli della Olivetti madre, o meglio, chiedo scusa, non si era ancora dimesso... il Beltrami e il Visentini non si erano ancora dimessi, siamo nel luglio del 1974, viene inviato dal Beltrami della divisione consociate il disegno di quello che sarebbe stato il top management della OCN e immediatamente dopo, sostanzialmente tutti danno le dimissioni, quindi cosa è successo? Si prevedeva che il controllo espletato direttamente dagli stessi amministratori della casa madre che stavano nella OCN potesse non avere più lo stesso indirizzo e controllo, si è voluto valutare preliminarmente quale era il top management che si sarebbe realizzato successivamente alle loro dimissioni, lo si è concordato e solo dopo questo accordo su come sarebbe stata successivamente l'OCN, hanno dato le dimissioni, il Visentini e il Beltrami, non i Consiglieri di amministrazione. Siamo arrivati quindi all'ottobre del 1974 in cui quindi Visentini da

le dimissioni, Beltrami da le dimissioni e viene nominato il Calogero come direttore generale, da qui iniziano le cariche per le quali lui è chiamato a rispondere, siamo quindi 22 ottobre del 1974.

Evidenzio come, appunto, assieme alla nomina dell'ingegnere Calogero come direttore generale, venga nominato l'ingegnere Ezio Testore che era, come abbiamo visto a principio, colui che è stato un po' il padre di questo progetto della Olivetti, di quella che nasce come divisione macchine, utensili, come macchine utensili che diventa divisione utensili e poi macchine a controllo numerico, quindi diventa Presidente l'ingegnere Ezio Testore, viene costituito un Comitato esecutivo che prima non c'era che è dotato di poteri amplissimi, generali e completi senza limite di nessun tipo, in diretto coordinamento con il Presidente che era, appunto, l'ingegnere Ezio Testore i cui membri del Comitato esecutivo, lo evidenzio, sono sempre l'ingegnere Testore e l'ingegnere Mario Longo che abbiamo visto essere stato il direttore delle divisioni consociate oltre che l'ingegnere Bruno Iarac che era l'ex amministratore delegato della Ico. Ovviamente, tutte queste nuove cariche vengono formalmente comunicate alla Olivetti, c'è il documento, è del 23 ottobre 1974, formalmente si comunica a tutti gli enti, a tutti i dirigenti della Ico quelle che sono le nuove cariche della OCN.

Arriviamo al 30 aprile del 1975, il Testore esce, il Calogero diventa Consigliere di amministrazione, non ha ancora le deleghe, nel maggio, immediatamente dopo, quindi del

1975 il Consiglio di amministrazione, quindi rinnovato con la presenza nuova dell'ingegnere Calogero, nomina l'ingegnere Mario Longo anche come proprio Presidente con deleghe amplissime, quindi abbiamo il Presidente, abbiamo il Comitato esecutivo e procediamo, arriviamo nel 1975, lo evidenzio perché ha un'utilità nell'immediato seguito. L'ingegnere Calogero compie, almeno quella che è la documentazione che conosciamo, non possiamo sapere altro, però c'è traccia di quelle che sono delle sue disposizioni organizzative emesse con la carica di direttore generale, lo evidenzio perché? Lo evidenzio perché queste hanno come contenuto una parziale modifica di quella che era la struttura organizzativa trovata nel momento in cui lui è entrato come direttore generale. Ebbene, queste disposizioni organizzative che vengono emesse il 12 di settembre, il 15 di settembre vengono formalmente comunicate, lo evidenzio, dall'ingegnere Mario Longo che era, come abbiamo visto, Presidente della OCN, vengono comunicate non dall'ingegnere Mario Longo come Presidente della OCN, c'è proprio la carta intestata che è agli atti ed è indicato il documento che è il 54 delle nostre produzioni, viene inviata dall'ingegnere Mario Longo come direttore delle divisioni consociate, quindi, non come Presidente e Consigliere con deleghe della OCN, viene inviata all'Olivetti ad Ottorino Beltrami, amministratore delegato, ovviamente, della Olivetti per la relativa approvazione. Lo si scrive espressamente "per la relativa approvazione" al fine di renderle quindi operative. Un'approvazione che evidentemente

viene concessa e abbiamo con il documento 54, quindi solo dopo questa approvazione del Beltrami, le norme quindi opereranno, di tal che questa volta l'ingegnere Longo non più come direttore della divisione consociate della Ico, ma come Presidente della OCN da comunicazione formalmente della operatività di queste disposizioni organizzative emesse dal Calogero a tutti i gruppi, divisione ed enti Olivetti, siamo al 30 ottobre del 1975, questo è il nostro documento 55. Arriviamo a maggio del 1976, il Consiglio di amministrazione, ha un rilievo perché ne faccio... lo faccio presente perché ha un rilievo e lo vado a descrivere. La Olivetti a controllo numerico nomina a questo punto suo Presidente l'ingegnere Umberto Gribaudo, lo ricordo stava alla... stava e resta anche alla direzione del gruppo produzione dell'ingegnere Camillo Olivetti, questo è il documento 56, in questa occasione viene nominato anche Consigliere amministratore delegato l'ingegnere Giuseppe Calogero, questo glielo evidenzio, Giudice, come l'avevo evidenziato già in sede di udienza preliminare perché nel capo di imputazione, lo so che sembra essere una contraddizione con l'interesse della difesa, ma noi siamo consapevoli che comunque la situazione non cambia di una virgola e pertanto per una esigenza di correttezza formale, le evidenziamo che le responsabilità del Calogero da questo momento in avanti non vengono e non possono essere contestate in ragione di quella che era la delega come direttore generale, in quanto in questa occasione lui viene nominato

amministratore delegato con assorbimento della delega precedente, mentre invece nel capo di imputazione si contesta la sua responsabilità come direttore generale, facendo riferimento alla nomina del Calogero come amministratore delegato soltanto dal 1978, quindi per correttezza, diciamo, formale di quelle che sono state le effettività delle cariche fermo restando che nulla cambia in ordine alle relative responsabilità di garante, titolare della posizione di garanzia per i fatti di cui si sta parlando.

Quindi è da questa data, del 17 agosto 1988 che l'ingegnere Calogero è diventato Consigliere amministratore delegato della Olivetti controllo numerico SpA. Consigliere amministratore delegato, appunto, l'abbiamo detto, è evidente tuttavia come anche in questo caso con la nomina del nuovo Presidente che è l'ingegnere Umberto Gribaudo confermi quella che è la stretta e concreta funzionalità che esiste tra le due aziende, tra i due soggetti giuridicamente distinti, ma che sostanzialmente erano e restano un'unica cosa. Addirittura abbiamo un documento, quello... numero nostro documento numero 54, in cui si fa proprio espresso riferimento a quella che è la pianificazione strategica concordata dalla Ico in ordine a quello che è la nascita, crescita, sviluppo e futuro della OCN, si legge proprio "in linea con la pianificazione strategica che la Olivetti controllo" scusi che la Ingegnere Olivetti, quindi la Ico, è l'ingegnere Mario Longo che lo scrive come direttore della divisione consociate della Olivetti al Dottor Ottorino Beltrami

che fa riferimento a quello che è stato l'operato dell'ingegnere Calogero fino a quel momento, cioè sta dicendo... il Calogero sta operando in questo modo in linea con quella che è la pianificazione strategica che sta alla base del subingresso nelle cariche, intervenuto dopo le dimissioni del Presidente Visentini e dell'amministratore delegato Beltrami. E in questo periodo, peraltro e ha un rilievo per i fatti storici di cui ci occuperemo dopo, che si inizia a fare menzione di quello che è il progetto Marcianise, quindi lo spostamento della produzione negli stabilimenti di Marcianise dove peraltro il Calogero sostanzialmente svolgerà quasi essenzialmente la propria opera perché lui entra, ma sostanzialmente entra proprio per organizzare il passaggio della produzione a Marcianise, qui ci sono le tracce di questo passaggio dove si legge, appunto, quello che è il progetto che deve arrivare al maggio del 1977 in ordine al quale vi è proprio la delibera dell'assemblea che formalizza l'apertura e l'operatività dello stabilimento di Marcianise.

Allora, in ragione proprio di questo trasferimento l'ingegnere Calogero, come accennavo poc'anzi, modifica proprio strutturalmente l'organizzazione della produzione, crea la divisione tecnica meccanica, crea la divisione tecnica sistemi e pone a loro capo rispettivamente l'ingegnere Alfredo Pugliese e l'ingegnere Mario Parodi, lo evidenzio perché sono poi testi che sono stati poi sentiti in dibattimento. Questo, ovviamente, avviene sempre sotto la presidenza

di Gribaudo con il Calogero amministratore delegato e quindi arriviamo al completo trasferimento della produzione a Marcianise, dico completo trasferimento della produzione a Marcianise perché della circostanza, al di là di quelle che sono state le dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, vi è proprio un documento che è del 1980 che da contezza dell'Inail, il nostro documento 84 che da contezza del fatto di come sostanzialmente... poi le tempistiche precise dobbiamo ricostruircele noi con l'istruttoria orale e dibattimentale che c'è stata, però c'è questo documento che dà atto che al gennaio del 1980 l'operazione è conclusa, cioè lo stato dell'arte in quel momento vede in Marcianise tutta la produzione, il magazzino e in San Bernardo d'Ivrea l'assemblaggio delle macchine a controllo numerico, salvo, a correttezza ed onestà lo evidenzio, alcuni, solo eventuali interventi che poi vedremo essere evidentemente, questa è una conclusione mia, probabilmente riferiti a quegli eventuali interventi di cui si è pure visto, si è avuta traccia nel dibattimento, ossia quegli interventi a macchina montata in cui si verificava che sostanzialmente i piani di scorrimento delle famose lastre che non si trovavano in quadra perfetta e allora si doveva a rimodellare, a raschiare le parti che non avevano il livello di planarità richiesto dalla funzionalità della macchina. Quindi succede che vediamo, e ho concluso, che in questo passaggio si apre anche in maniera definitiva la Osai che sta a fianco allo stabilimento della OCN alla quale viene deputata la realizzazione di

tutta la parte elettronica, quindi del robot, del computer che deve guidare la macchina utensile fino a che, questo nell'autunno del 1977, mi pare lo dica un teste, è già pienamente funzionale la Osai anche di San Bernardo che si occuperà di tutto l'aspetto elettronico e ciò fino ai primi del 1981 in cui il Calogero, ben per lui, prende altre strade.

E concludo questo noioso, lo capisco, excursus storico, ma l'ho fatto, ripeto, perché sono sicuro che il Giudice non avrebbe messo becco in questi documenti, in quanto troppo la mola di lavoro di cui si deve occupare, ne sono consapevole e ho rischiato di farmi maledire da tutti consapevolmente. Passo adesso semplicemente con un richiamo ad alcuni tratti essenziali ad evidenziare cosa? Ad evidenziare che è in questo contesto che quindi la Olivetti controllo numerico e in particolare l'ingegnere Calogero che entra come direttore generale nel 1974, diventa amministratore delegato nel 1976, si trova ad operare, in quel momento lui ha 700 e oltre dipendenti, deve organizzare il passaggio a Marcianise e cerca di fare il suo mestiere, cerca di fare il suo mestiere, l'unica traccia che si trova in ordine alla sua attività sono, appunto, questi due documenti che abbiamo visto, sembra che non abbia fatto altro l'ingegnere Calogero, questo è stato alcuni anni in OCN, non c'è un documento relativo alla sua attività svolta in quel luogo ed era praticamente plenipotenziaria, era colui che si occupava della funzionalità operativa amministrativa dell'azienda, della funzionalità operativa amministrativa però,

Giudice, non anche di quella relativa alla sicurezza, col senno di poi, colposamente, col senno di poi sbagliando, avendo sbagliato questa sua scelta, cioè quella di affidarsi a quello che era il sistema organizzato dalla casa madre di cui lui non ha mai potuto dubitare, cioè in quel momento storico il sistema della sicurezza della Olivetti intesa come gruppo era valutato come sistema modello a livello nazionale, quanto meno, lui era stato già dirigente in un precedente momento storico della Olivetti, conosceva la struttura, sapeva che era una struttura funzionale, organizzata e funzionante perché questo è un dato di fatto, abbiamo voglia a dire, come pure è stato detto che si facevano le disposizioni, che si scrivevano le regolamentazioni ma che nessuno facesse niente, nessuno facesse niente forse è un po' troppo, questa è un'azienda che aveva qualche decina di migliaia di dipendenti e forse proprio grazie a queste disposizioni, a questa attività, a questa operatività, a questa organizzazione che anziché parlare di solo di questi casi, di tragiche morti, la storia non ci ha raccontato di innumerevoli altri episodi clamorosamente, diciamo, indici di un sistema inefficiente.

Ripeto, sono veramente episodi che ahinoi sono tristissimi, ma riguardano un caso specifico che sull'argomento tornerò, ovviamente, dopo per dire che cosa dunque? Che quella che era la divisione macchine utensili che poi è diventata la divisione controllo numerico, che poi è diventato la Olivetti controllo numerico rientra in una

struttura di gruppo che non ha un responsabile per la sicurezza in stabilimento o tre responsabili per la sicurezza in stabilimento, c'ha un gruppo organizzato con decine di componenti con specifiche competenze tutte dettagliate in specifici documenti tutti agli atti che è il famoso Sosl, c'ha una struttura organizzata con decine di componenti, decine di regolamenti, strutture operative, tutte documentate che stanno agli atti ed è il servizio sanitario centrale, c'ha il laboratorio chimico merceologico di produzione che già in quell'epoca, parliamo degli anni '70, si preoccupa senza obblighi di legge specifici di analizzare ogni singolo componente della produzione, materiale finito o da lavorare, prevedendo una scheda, specificando il rischio e le modalità di trattazione, manipolazione, lavorazione di ogni singolo componente, che oltretutto si preoccupa di valutare gli ambienti di lavoro con una struttura organizzata a lavorare programmatamente nel tempo e questo lo fa, perché diciamo che così non è? Così è stato, poi ci possono essere state e ci sono state, sono io il primo a sostenerlo, delle lacune e dei blackout in ordine alla gestione del problema amianto, questo è un dato di fatto, si sono impallati, hanno combinato un casino, sull'amianto si sono fermati tutti, ma questo non significa però che l'organizzazione fosse deficitaria alla radice e soprattutto che questa deficienza di organizzazione fosse evidente in maniera chiara e pacifica all'amministratore delegato di qualunque società consociata si avvalesse di queste strutture.

E quindi solo per memoria di cui tutti già avete certamente dettaglio, ma la faccio a me, vediamo come, appunto, già nel settembre del 1970, è il nostro documento 16, c'è proprio una specifica dettagliata di tutte quelle che erano le funzioni del Sosl, lo evidenzio perché questo è un documento da mettere a fuoco, delle quali, chiamiamole come vogliamo, c'è chi parla di organo consultivo, non aveva funzionalità operative, poi lo vedremo, ma è fondamentale, tutti e sempre comunque, chiunque abbia parlato e discusso della funzionalità del Sosl in coordinamento con quello che era il laboratorio chimico merceologico nessuno ha detto che non fosse vero, questi dovevano redigere delle norme interne che dovevano a loro volta basarsi su quelli che erano gli accertamenti operati per offrire a tutti gli utenti, le modalità operative concrete in maniera di sicurezza per, ad esempio, ogni singola mansione, ogni singola lavorazione, ogni singolo passaggio della produzione, questo è un dato di fatto, dopodiché se questo meccanismo con riferimento all'amianto è andato in tilt, io non lo metto in dubbio, anzi lo confermo, ma non significa che il meccanismo non funzionasse, abbiamo la prova documentale di come si prevedessero rilevamenti a campione su tutte le attività, su tutte le lavorazioni, c'è addirittura agli atti, ne hanno parlato tutti e in più modi, l'intervento fatto attraverso l'ausilio dell'istituto di medicina del lavoro di Milano, i famosi Professori Vigliani e (inc.) io, ripeto, sono un civilista, la materia dell'amianto la tratto solo... l'ho iniziata a trattare solo in

questo processo, ero assolutamente e resto assolutamente ignorante su tutto, ma ho capito che addirittura questi signori erano personaggi autorevoli del momento, cioè quindi l'organizzazione... questa era un'attività per la verità, stimolata, sviluppata su iniziativa dei servizi sanitari che vedevano già all'epoca alla loro direzione il Professore Domenico Severaro, quindi queste indagini di campionamento di tutti gli ambienti degli stabilimenti vengono disposte su richiesta dei servizi sanitari e vengono operate, non è che fanno... però scrivono, prevedono, ma non si fa niente, no, si fa e queste sono prove di attività concrete in ordine a quelle che sono le funzionalità di ogni singolo organismo deputato alla prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro. Interessante ho ritenuto evidenziarlo, come nel 1970 ci sia una... vabè, al di là della costituzione immediatamente dopo, cioè le indagini di campionamento e di analisi degli ambienti vengono commissionate nel 1969, sviluppate e parzialmente completate nel 1969, nell'aprile del 1970 evidentemente, anche alla luce di quelli che sono gli sviluppi dei risultati di questa indagine di campionamento viene costituita la famigerata commissione di studio per l'inquinamento atmosferico, le condizioni ambientali di lavoro del Canavese e lo evidenzio secondo me a rilievo, questa fa una sua formale relazione nel 18 maggio del 1972 in cui si evidenzia come il Sosl solo nel 1969 abbia distribuito mezzi di protezione e di igiene per lire 73 milioni e si dà atto anche di come siano previsti significativi

interventi ed investimento per circa 500 milioni di allora, vecchie lire, conseguentemente a quelle che sono le risultanze dell'indagine appena fatta, cioè a dimostrazione di cosa? Non è che si vuole generare una facciata, uno schermo dietro il quale nascondersi per fare vedere che esiste una struttura, ma che esiste solo sulla carta, ripeto, come è stato sostenuto, ma che non fa nulla, no, si fa, è previsto e si fa e si scrive anche quello che succede, non lo si nasconde in questo caso. Quindi si specificano tutti quelli che sono i piani, diciamo, conseguenti, aziendali, in materia, ovviamente, di sicurezza, igiene, programmazione e prevenzione di quelli che sono i piani, si prevede che debbono essere realizzati tutta una serie di impianti, sistemi di protezione, aspiratori e quant'altro, lo evidenzio "si specifica espressamente..." questo è il nostro documento 17 che, ovviamente, viene attinto dalle produzioni del Pubblico Ministero, "situazione della divisione e controllo numerico" qui siamo ancora nel 1972, per cui la chiamano divisione controllo numerico "non si prevedono particolari interventi se non installazione di depuratori ad umido".

Questo perché? Perché, ripeto, il Calogero interviene in una struttura che sa essere organizzata, vede essere organizzata, capisce che ha una traccia della sua organizzazione documentale dietro di sé, non soltanto disposizioni organizzative promananti dal vertice o dal Presidente. Ancora una volta si specifica questa competenza normativa del Sosl in collaborazione col

laboratorio e nel dettaglio si disegna proprio quello che è, abbiamo visto essere nei fatti, il percorso attraverso il quale si prevede attraverso l'analisi chimica di tutti i componenti del passaggio produttivo del sistema produttivo e dei materiali, si prevede la redazione di una scheda che è... un teste l'ha detto, non è tanto quella, l'indice, quello era lo strumento, diciamo così, di lavoro, del laboratorio chimico attraverso il quale fare cosa? Attraverso il quale fare arrivare al Sosl e ai servizi sanitari, l'informazione per, da un lato il Sosl emanare la norma specifica di gruppo che individuava attraverso un codice in specifici presidi che si dovessero adottare in relazione ad una specifica lavorazione, uno specifico materiale, una specifica mansione, fino anche a uno specifico posto di lavoro e posizione di lavoro, postazione di lavoro. Così arriviamo nel 1972, in cui è importante questa Commissione che continua ad operare, prevede, aggiornando quindi il lavoro fatto fino a quel momento, ad emettere delle nuove disposizioni operative, con un ulteriore dettaglio rispetto a quello che era stato il precedente, un po' più generico, un po' più di consultivo e di programmazione, in questo caso si entra un po' più nel dettaglio in cui si prevede infatti quelle che sono le famose massime concentrazioni ammissibili, cioè si regolamentano tutte quelle che sono le materie in qualche maniera pericolose a livello chimico o anche gli agenti atmosferici che in qualche maniera possono essere pericolose a livello di luce, rumore, aria e

quant'altro e si da proprio una specifica regolamentazione, ripeto, normativa oltre che previsionale di attività, prevedendo proprio un dettaglio per ogni singolo elemento chimico, mi riferisco a questo perché è questo che a me interessa anche relativamente alle polveri. Ovviamente, il tutto prevedendo anche in parallelo un sistema di responsabilità, in ordine ad ogni singola posizione dal basso... sin dal basso verso l'alto, io non ho intenzione di mettere in dubbio in nessun modo quella che era la posizione di garanzia di cui titolare l'amministratore delegato di qualunque società coinvolta in questo procedimento, né oltretutto di quella che era la responsabilità di ogni singolo direttore di stabilimento o di ogni singolo tecnico della sicurezza, con consapevolezza mi assumo questa responsabilità. Ma per dire che cosa? Per dire che comunque ogni singolo aspetto anche di queste responsabilità, era giustamente, correttamente disciplinato e verificato e controllato con un sistema di controllo, appunto, sul terreno, attraverso verifiche continue e da parte del Sosl centrale e da parte del laboratorio chimico, per tutti quelli che erano gli aspetti, appunto, relativi alla necessità di compiere analisi, addirittura da qualche parte, forse sempre in relazione del 1975 si dice anche addirittura di dove... che il Sosl andava ad indicare specificamente anche dopo avere fatto sopralluoghi negli stabilimenti, andasse ad individuare anche le specifiche postazioni in cui operare i prelievi per le

analisi e i rilievi sugli agenti chimici. Lo evidenzio perché è rilevante, in tutto questo contesto siamo ancora nel 1975, si specifica formalmente, "non sono state riscontrate situazioni di pericolo" arriviamo all'ottobre del 1975, in cui viene nominato nel controllo numerico l'ingegnere Giulio Giolitti, viene nominato alla direzione produzione. Perché l'ho evidenziato? Perché notiamo ancora come, siamo al 13 ottobre del 1975, l'ingegnere Mario Longo comunica formalmente, lo comunica formalmente ai responsabili dei gruppi divisioni, enti vari dell'ingegnere Camillo Olivetti la intervenuta nomina, così come il 27 giugno del 1975 si comunica anche all'ingegnere Mario Longo che sta alla Olivetti controllo numerico insieme al Gribaudo, si comunica a entrambi formalmente il fatto che il perito industriale Mario Bucci subentra al Dottor Vittorino Meriggi nella direzione del Sosl, cioè c'è un cambio di carica all'interno del Sosl centrale, di questo cambio di carica viene data comunicazione diretta sia al Presidente che ai membri del Consiglio esecutivo della Olivetti controllo numerico.

Questo ha un rilievo, siamo al documento 62 del 13 gennaio del 1977, perché essendo intervenuta la nomina dell'ingegnere Gribaudo a Presidente, a questo punto, della Olivetti controllo numerico, è interessante notare come l'ingegnere Gribaudo che lo ripeto e lo ricordo, stava anche alla direzione del gruppo produzione della Ico, faccia la denuncia di esercizio in Camera di Commercio che abbiamo visto ce ne sono varie tra i documenti agli atti e nel fare questa

denuncia nei capitoli specifici relativi alla sicurezza e igiene del lavoro, specifica formalmente che per la materia si fa riferimento al Sosl. Ed è sfuggito prima, faccio un passo indietro, ma è veramente soltanto una citazione, di come la prima denuncia di esercizio della OCN SpA pure faccia riferimento al Sosl e sia interessante di come la firma e il timbro di questa denuncia, è la OCN SpA che denuncia in Camera di Commercio, diciamo, l'operatività del nuovo soggetto che si è costituito che è la OCN SpA, lo timbra e firma come Ottorino Beltrami, amministratore delegato della Ico, non della OCN che fa la denuncia, questo è un caso a cui io è o una svista o non saprei come altro chiamarla e quindi chiudo e mi scuso nuovamente per questo excursus che secondo me era necessario fare per porre il focus specifico ai fini di quelli che sono i doveri di difesa che io ho verso la posizione dell'ingegnere Calogero per evidenziare che cosa? Per evidenziare, appunto, di come, al di là di quelle che sono le responsabilità formali di colui che è titolare e resta titolare di una posizione di garanzia dalla quale si può veramente difficilmente liberare soltanto in presenza di specifici elementi che non sto qui ad indicare che tutti voi sicuramente oltretutto conoscete meglio di me, ma che soprattutto io come difensore del Calogero non so se esistesse, ma certamente non sono in grado di provare, cioè sono arrivato a 40 anni dai fatti, con un ottantenne mezzo rimbambito che ha deciso di non portare una perizia per motivi diversi di natura processuale, ma di rimanere nella sua dignità senza

avere una informazione sul punto, non ho potuto verificare se esistesse qualcosa in merito attraverso una indagine documentale, per cui per evidenziare comunque che cosa? Che al di là del limite difensivo in ordine alla possibilità di liberarsi da questa posizione di garanzia, secondo me è effettivamente di importanza e rilievo l'affidamento che l'ingegnere Calogero ha fatto con riferimento a quella che era una struttura veramente organizzata in maniera capillare e strutturata e normata addirittura, esiste un corpo normativo di ogni singolo passaggio e non è vero che era tutto sulla carta, ne abbiamo traccia, questa struttura funzionava, ha sempre funzionato e forse ha funzionato anche dopo e durante i fatti che ci riguardano, anzi sicuramente ha funzionato anche dopo che durante i fatti che ci riguardano, il problema è che non ha funzionato con riferimento al problema dell'amianto e io lo confermo, cioè non ha funzionato, c'è poco da fare perché noi abbiamo verbali che trattano del problema dell'amianto ahimè classificati come riservati, non c'è traccia di uno straccio di comunicazione a chi che sia che non fossero componenti delle Commissioni che lo trattavano, c'è solo un passaggio in cui si legge che si richiede il permesso, cioè il permesso... no, chiedo scusa, si chiede il parere di quello che è il nuovo componente della Commissione ecologia che verrà costituita, non ne ho parlato, ve l'ho risparmiato, che è il direttore del servizio centrale, viene costituito il servizio centrale ecologia e sicurezza e viene posto a suo capo

il direttore Cerutti, ricordo il cognome perché è un omonimo, Giovanni Cerutti che è un omonimo della Dottoressa che abbiamo conosciuto e che esprime il suo parere preventivo...

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.).

AVV. DIFESA DEL DUOMO - Infatti l'ho ricordato perché c'era un'omonimia, se no non me lo sarei ricordato. E cosa si fa? Si chiede un parere preventivo in ordine a quello che poteva essere o poteva, meglio essere, il contenuto di un verbale relativo all'operato della Commissione anche, soprattutto, sull'argomento amianto. È importante sempre ai fini che riguardano questa difesa, evidenziare come nella prima... nel primo verbale che abbiamo ed è agli atti e l'ho indicato, della Commissione ecologia deputata anche, ovviamente, alla trattazione di questo problema amianto, si faccia espresso riferimento alla modalità attraverso la quale questa Commissione debba operare nei confronti delle consociate e l'unico caso di traccia specifica, in particolare nei confronti della OCN. Si fa espresso riferimento al fatto che l'ingegnere Lupo che sta a capo della Commissione, è incaricato di trattare espressamente e specificamente con l'ingegnere Longo per la OCN di come, appunto, la Commissione ecologia avesse dovuto di lì in avanti operare, questo era il primo verbale del gennaio del 1975, avesse dovuto operare nei confronti della OCN in particolare.

E vado quindi ad evidenziare dunque, come, appunto, l'ingegnere Calogero si sia calato in un contesto imprenditoriale di questa fattezza senza conoscere

circostanze di fatto rilevanti e la prova se ne ha da una semplice considerazione perché se avesse conosciuto queste semplici... queste circostanze direi di fatto, rilevanti, domando a me stesso, sapendo che si individua l'amianto nella produzione, sapendo che si individua l'amianto nella lavorazione di un materiale che solo la OCN lavora, sapendo che si prevede anche la modalità preventiva per proteggere il lavoratore da questa lavorazione e la si prevede prevedendo, scusate la ripetizione, una visita medica periodica, io l'ho premesso, non mi occupo di amianto, non me ne sono mai occupato, non sono un esperto in materia, ma mi domando chi, leggendo attività polverosa prevede la visita medica, direttore di uno stabilimento o amministratore delegato per quanto non competente in maniera tecnica specifica in materia di sicurezza sul lavoro, sapendo di avere un budget di non so quanto, certamente non qualche milione di lire, sapendo di avere a magazzino non so quante maschere, non prevedeva anche di sua iniziativa la possibilità di entrare nel merito di una questione del genere e dire "va bene, facciamo la visita periodica, però diamo una mascherina a questo signore" per quanto sulla carta eventualmente adeguata a prevedere il rischio di specie, ma la prova che lui non sapesse niente di questo problema amianto è proprio data da questa semplice considerazione, ove lo avesse saputo sapendo di avere un magazzino di mascherine per quale motivo non dire e prevedere "diamo una mascherina a questi signori che li abbiamo lì in magazzino" anche oltretutto in ragione del fatto che chi lavorava il

ferobestos non erano centinaia di operai, erano pochissime unità.

Comunque il fatto che non esistano prove documentale in ordine alla comunicazione ai vertici aziendali e a chi che sia circa il problema amianto, è stato confermato da quelle che sono le produzioni agli atti e anche dal teste Cerutti che ha fatto una esposizione specifica del materiale di cui disponiamo per valutare il contesto, allorché, appunto, a domanda ha specificato non esservi traccia di comunicazioni relativamente al problema dell'amianto. Concludo sul punto per poi passare ai tre casi che mi riguardano, semplicemente per dire che banalmente, per quanto possa valere e so benissimo che non vale niente, ma lo dico lo stesso, lo stesso Gup del Tribunale di Ivrea che ha trattato l'udienza preliminare a questo procedimento sull'argomento, ossia sull'operatività, strutturazione, funzionalità, efficienza dei sistemi deputati alla sicurezza e igiene della casa madre e della loro estensione e operatività anche in favore delle consociate, è stato sentenziato addirittura. Vengo quindi ai capi che strettamente mi riguardano che per la prima volta, lo dico, ma forse l'ho soltanto accennato prima, sono, appunto, il signor Antonio Bergandi, il signor Vittorio Riso e il signor Aldo Vallino. Quanto al signor Antonio Bergandi, il capo di imputazione è sub lettera A), è relativo al periodo in cui il signor Bergandi stava, appunto, alle dipendenze della OCN e svolgeva all'interno dello stabilimento di San Bernardo di Ivrea, mansioni di addetto al montaggio

macchine utensili, lui ha svolto diverse mansioni, è imputato per tre capi distinti per tre distinte mansioni, la prima è quella che lo riguarda come addetto al montaggio di macchine utensili, il periodo in contestazione all'ingegnere Calogero va dal 22 ottobre del 1974 al 31 dicembre del 1974, in quanto da gennaio del 1975, sta agli atti, è stato affermato anche dal Pubblico Ministero, il povero signor Bergandi passa ad altre mansioni. Allora, innanzitutto, ripeto, il montaggio della macchina utensile è cosa distinta e separata dalla lavorazione specifica delle singole componenti della macchina utensile e in particolare del ferobestos, non sto a riraccontarlo, credo che sia veramente superfluo, altri lo faranno e il Giudice mi è sembrato di capire che sa molte più cose di noi pur dovendosi occupare di tutti a differenza di noi altri che ci occupiamo di qualcuno, per cui non...

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.)

AVV. DIFESA DEL DUOMO - Sì, però l'Accusa ha avuto un aiuto. Allora, al riguardo evidenzio che, appunto, richiamo gli elementi relativi alla colpa dell'ingegnere Calogero che si cala in questo contesto, siamo nel 24 ottobre del 1974, questo signore ove si fosse voluto prevedere un comportamento alternativo volto ad impedire l'accaduto, avrebbe dovuto, appena entrato, ripeto, siamo al 22 ottobre del 1974 nei due mesi successivi compresi i festivi, ci sarà pure il Natale, entrare nel merito di ogni singola posizione, postazione lavorativa, di ogni singolo elemento della produzione e componente chimico lavorato, decidere di

sindacare l'operato del Sosl dei servizi sanitari, del laboratorio chimico merceologico e quant'altro, quindi duplicare l'operato di tre - quattro organismi composti ognuno da una decina di persone, mettere in dubbio il loro operato, rivalutare ogni singolo elemento lavorato e quindi nell'arco di un paio di mesi, arrivare a decidere che si dovesse prevedere un ausilio diverso rispetto a quello previsto in ordine al montaggio della macchina utensile. Mi sembra veramente troppo. Passiamo, dunque, direi al secondo capo di imputazione, quello sub lettera A) numero 3 relativo invece al periodo il cui il signor Antonio Bergandi alle dipendenze della OCN avrebbe eseguito... lo ripeto perché è fondamentale leggerlo nel dettaglio in ordine a quelli che sono elementi di fatto, concreti, specifici su cui bisogna concentrarci, avrebbe eseguito come addetto alla manutenzione delle macchine utensili, quindi non più al montaggio, alla manutenzione delle macchine utensili, la sostituzione di ceppi frenanti e frizioni delle macchine utensili stesse, contenenti amianto e ciò, lo sottolineo, all'interno del capannone sud del comprensorio di San Bernardo di Ivrea il cui intonaco di rivestimento del soffitto era costituito da matrice... d'amianto in matrice friabile che sviluppa la diffusione di polvere allorché eseguiti interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura, rimozione dei rivestimenti in amianto, quindi si mischia un po' varie cose, mansioni, luoghi e rischi, si parla, come abbiamo visto, della manutenzione di macchine utensili, del fatto che le si

sarebbe mantenute queste macchine utensili in un capannone, quello sud che non ha niente a che vedere con lo stabilimento della OCN che è geograficamente separato, bisognava proprio uscire in strada e attraversare la strada per andare nell'altro stabilimento, il capannone della OCN è stato dichiarato agli atti, è ubicato a nord in via Stradale Torino 603, il capannone in questione sta a sud, quindi punto cardinale opposto. Per evidenziare però che cosa? Per evidenziare che innanzitutto, è documentale, il povero signor Bergandi non era addetto alla manutenzione delle macchine utensili, lui era addetto, questo è il solo documento di cui disponiamo, alla manutenzione delle macchine. Ora, se da qui siamo in condizioni di affermare e sostenere che le macchine in generale possa e debba riferirsi anche a macchine utensili, questo è un compito che lascio all'interprete, certamente non esiste un documento uno in cui si faccia espresso riferimento al fatto che il Bergandi fosse addetto alla manutenzione di macchine utensili. Questo al di là del fatto, sebbene possa sembrare buffo, quanto meno, che pure non esiste prova di nessun tipo che nello stabilimento OCN ci fossero macchine utensili, anzi per la verità l'unico documento che ho trovato è un documento che è sempre relativo ad una denuncia di esercizio alla quale è allegato un bell'elenco di macchinari, strumenti, attrezzature, tutte individuate per gli scopi previdenziali e di valutazione del rischio e quant'altro, si fa menzione di tutto, anche di utensili, ma non di macchine utensili, però questo

anche è un dato che lascio all'interprete.

Evidenzio poi come nelle sit rese il 31 agosto del 2006, anzi, il signor Bergandi affermasse di essere addetto alla manutenzione e riparazione di tutte le macchine per la produzione di macchine utensili, ripeto, anche questo è un dettaglio formalistico, però da valutare da parte dell'interprete al fine di capire se esiste prova documentale o assunta in dibattimento in ordine al fatto che lui fosse addetto alla manutenzione delle macchine utensili e non delle macchine necessarie e utili per la produzione di macchine utensili. Senza fare nessuna specificazione quindi sul punto, anzi apro parentesi e la chiudo, per la verità, in questa occasione, siamo al 31 agosto 2006, il signor Bergandi dichiara espressamente di non essere stato esposto a materiali contenenti amianto proprio dal 1974 al 1983. È chiaro che questo non è indice di nulla perché ben potrebbe essere che lui non ne fosse consapevole, ne sono consapevole assolutamente, però è un dato testuale di cui tenere conto ai fini della interpretazione dei fatti che ho detto e che vado a continuare a dire. Però è importante evidenziare come coerentemente con questa circostanza relativa alle proprie mansioni il signor Bergandi siamo a questo punto il 24 ottobre del 2006, ottobre - novembre, 06 agosto, settembre - Ottobre siamo a un paio di mesi dalle sit rese, di cui al cenno precedente, il signor Bergandi affermi in sede Inail questa volta, sì, la sua presunta esposizione all'amianto, ma lo fa riferendosi alla sostituzione e solo ed esclusivamente alla sostituzione di freni,

leggo testualmente, delle presse meccaniche per lo stampaggio a freddo, specificandone per la verità anche la marca che sono le presse Benelli e Gavazzi, io qui, lo ripeto, parlo da ignorante, non so se con ciò possa intendersi macchina utensile, lo lascio all'interprete, è un dato di fatto che però anche qui non fa riferimento alla sostituzione di freni su macchine utensili.

Evidenzio anche come, oltretutto, di queste circostanze parla dopo due mesi dalle sit in cui ha trattato, penso, abbondantemente l'argomento con chi lo ha sentito. Quindi in altre parole manca agli atti la prova di manutenzione rese dal signor Bergandi sui freni sulle macchine utensili se non addirittura anche solo della presenza di uso di macchine utensili nel processo produttivo organizzato nello stabilimento di OCN per la produzione di macchine utensili a controllo numerico. Per la verità però, il capo di imputazione non muove contestazioni al Calogero per quelle che sarebbero state sostituzioni di ceppi frenanti e frizioni contenenti amianto eseguite dal signor Bergandi su macchine utensili all'interno del capannone nord, sud, non si specifica, si fa però riferimento al fatto che sarebbe stato esposto e quindi con un salto logico, io penso che si stia affermando che la manutenzione sarebbe stata fatta nel capannone sud perché poi si dice che queste macchine utensili nel mantenerle sarebbe stato esposto all'amianto strutturale che è l'amianto strutturale del capannone sud che però non è il capannone nord dove c'è la OCN. Quindi probabilmente

il Pubblico Ministero si riferiva alla manutenzione di macchine utensili nel capannone sud, probabilmente per motivi che io non conosco.

Per la verità però c'è da evidenziare un fatto, che esiste agli atti la prova di come il signor Bergandi fosse stato addetto alle manutenzioni della Ico, avesse lavorato nel capannone San Bernardo sud, in particolare quello a nord dell'attrezzaggio dove c'era la squadra di operai che lavorava gli impianti e ciò avesse fatto proprio prima del 1972, cioè prima di essere trasferito in OCN e infatti suoi colleghi del tempo, il signor Fracassa e il signor Cravero, se non ricordo male, hanno confermato, riferito di questa circostanza, cioè che il signor Bergandi fosse loro collega nel momento in cui lavorava nella squadra di manutentore degli impianti, lì in San Bernardo, capannone sud, ma entrambi dicono "dopodiché nel 1972 è andato via e non l'abbiamo più visto" cioè nel capannone sud non è tornato a fare né la manutenzione delle macchine utensili, né altro perché non lo hanno più visto e lo hanno detto in maniera specifica. Quindi la circostanza è confermata dal signor Eugenio Fracassa, ne faccio menzione perché è importante in maniera specifica, in data 08 novembre 2006 allorché dichiarava in sede Inail di essere stato dipendente Olivetti dal febbraio 1968 al giugno del 1990 e di essere stato addetto alle manutenzioni degli impianti, tubazioni e condotte presso lo stabilimento di San Bernardo dove si producevano macchine da scrivere prima e computer dopo, quindi il capannone sud, di avere conosciuto il signor

Antonio Bergandi in quanto lo stesso lavorava nel proprio reparto sin dal 1972, data in cui trasferito presso lo stabilimento dove si producevano macchine utensili e dove il signor Bergandi era addetto al montaggio di macchine utensili, il tutto in linea con l'intero effettivo compendio probatorio (inc.) nulla invece riguarda il suo ritorno o lo svolgimento di mansioni diverse presso il capannone sud dopo il suo trasferimento in Olivetti controllo numerico. La stessa dichiarazione è stata sempre resa in sede Inail l'08 novembre 2006 dal signor Bruno Cravero, il quale dopo avere anch'egli riferito del signor Bergandi, quale collega del reparto impianti del comprensorio, confermava il suo trasferimento presso la Olivetti controllo numerico dopo un certo periodo, anche qui senza però riferire di averlo mai rivisto nel capannone sud, né tanto meno di avergli visto ivi svolgere diverse mansioni dopo il suo trasferimento e ciò anche in sede dibattimentale il signor Bruno Cravero per la verità, in quanto alla pagina 82 delle trascrizioni 04 febbraio 2016 conferma di avere lavorato con il signor Bergandi nel reparto manutenzione ma che poi questi ha cambiato lavorazione ed è andato via, naturalmente riferendosi al 1972 quando è andato a finire in OCN e non solo, il signor Bruno Cravero conferma ancora, siamo alla pagina 89 delle trascrizioni, che "la produzione della Olivetti controllo numerico si svolgeva in altro capannone, che la squadra di manutenzione non andava mai nei capannoni Olivetti controllo numerico stessa, che il responsabile del

comprensorio era diverso" anzi lui non sa dare informazioni di nessun tipo, riguardo ad Olivetti controllo numerico perché non aveva niente a che vedere con essa che infatti era da loro separata, pagina 90, trascrizioni. Di qui, dunque, con l'infondatezza di fatto e diritto della contestazione relativa all'esposizione che sarebbe conseguita alla sostituzione di freni e frizioni, anche di quella relativa all'esposizione ambientale, cui sarebbe stato il signor Bergandi per avere, appunto, lavorato nel capannone sud con soffitto rivestito da intonaco costituito da amianto friabile. Sul punto però è importante fare alcune considerazioni perché nel capo di imputazione sebbene è fatto riferimento al soffitto e all'intonaco, poi nel dettaglio di quelle che sarebbero state le norme cautelari specifiche violate, si introducono elementi di fatto diversi, per i quali ritengo opportuno comunque fare un breve cenno e cioè al fatto che sarebbe stato esposto il Bergandi non soltanto o esclusivamente, non lo so perché non è chiaro, ma ad una esposizione conseguente, quindi non più come esposizione ambientale dovuta alla friabilità del floccato, ma alle lavorazioni eseguite per manutenzioni su tubature, quindi passando dal floccato nell'intonaco al rivestimento delle tubature ed è su questo punto che comunque vorrei fare alcune considerazioni.

Allora, innanzitutto non è dato sapere, ove pure fosse provata la presenza del Bergandi in lavorazioni svolte nel capannone sud, se lo stesso sia stato o meno

presente proprio nel corso di eventuali interventi di manutenzione, sono eventuali perché, ripeto, il capo non è specifico sull'argomento e quando pure ciò fosse stato provato, ma come visto così non è stato, che tipo di interventi sarebbero stati operati nella detta solo ipotetica occasione "ciò che intendiamo dire è che non tutti gli interventi compiuti sugli impianti dovevano necessariamente operati con tagli e dispersioni essendo trattato di lavorare coppelli e questo è emerso, nel capannone sud, strutturato in maniera tale da potere essere aperte alle loro estremità e quindi rimosse senza rottura, così consentendo interventi su tubature senza dispersione". Sempre che gli interventi intervenissero a secco e non con processi di bagnamento in corso in quanto stiamo parlando di tubature, conduttore di acqua, per cui poteva ben essere che queste tubature fossero già di per loro bagnate e se così fosse stato, ovviamente, anche lì è un elemento di cui bisognerebbe tenere conto in ordine alla valutazione, ripeto, peraltro, solo qualitativa come è stato fatto in questo processo e sul punto faccio un inciso, apro e chiudo la parentesi in ordine al fatto che si è fatto richiamo in ordine all'aspetto quantitativo dell'esposizione, alle tabelle Contarp cui fa riferimento l'Inail che a loro volta fanno riferimento ad altre tabelle di istituti tedeschi, scuso l'approssimazione, ma ripeto, è la prima volta in cui mi scontro con certi argomenti, però mi ha fatto specie notare come si faccia... si sia fatto riferimento a questo criterio di valutazione

quantitativa, partendo dal presupposto che lo stesso criterio di riferimento viene ideato, formulato per prevedere e riconoscere delle assistenze previdenziali, il riconoscimento di benefici in favore delle persone che debbono essere valutate nella loro esposizione attraverso questo strumento.

Qui parliamo di una valutazione che deve essere fatta quantitativamente, non per concedere un beneficio, ma per condannare una persona di omicidio, io non dico come ha fatto il collega D'Alessandro poc'anzi, di omicidio colposo, no, no, io parlo proprio di omicidio, qui stiamo parlando di un omicidio e ci riferiamo per valutare quantitativamente una esposizione mirata oltre a tutti gli argomenti che riguardano il nesso di causalità, la patogenesi del carcinoma e quant'altro su cui lo anticipo così tirate un sospiro di sollievo, farò espresso e soltanto e espresso richiamo ai consulenti delle difese degli imputati, del responsabile civile che a quanto è stato detto e quanto sarà detto dai loro rispettivi difensori, però questo è un dato che sinceramente da profano mi ha molto colpito, devo dire, e quindi spero che chi meglio... più preparato di me venga trattato e argomentato. Quindi... a questo punto mi sono perso, eravamo rimasti al fatto che la lavorazione sulla tubazione ipotetica, valutata quantitativamente in base a queste tabelle di cui ho fatto cenno, non è neanche detto che fosse necessariamente a secco, per cui che dovesse necessariamente generare una dispersione di polveri. E poi è importante anche questo, sempre che si sia

trattato di amianto perché? Perché io questo l'ho notato, il signor Eugenio Fracassa nelle già dichiarate, citate dichiarazioni rese in sede Inail l'08 novembre del 2006, di questo ne ha fatto cenno anche l'Avvocato Menardo ieri, quale manutentore di impianti nel solo capannone sud, lo ripeto, di un ulteriore rivestimento... ha parlato di un ulteriore rivestimento in sughero o similari, questa circostanza è stata confermata anche in dibattimento allorché infatti il signor Fracassa ha riferito in punto, appunto, di materiale tipo sughero, pagina 91 delle trascrizioni 04 febbraio.

Sempre da ignorante io ascoltavo con grande attenzione il Dottor Silvestri nella sua esposizione in udienza, quando ho letto sta frase ma com'è, lo stesso Dottor Silvestri ha detto che si sarebbe dovuto usare materiale alternativo non inquinante in luogo dell'amianto e all'epoca esisteva la martinite e che questo materiale aveva le sembianze del sughero, quindi è stata immediata il collegamento che quindi ho pensato di portare come mio pensiero sperando di non aver detto una sciocchezza. E concludo quindi riguardo a quella che sarebbe stata l'esposizione anche ambientale, sia essa relativa all'intonaco floccato, piuttosto che alle manutenzioni sulle tubature che forse c'è stata un po' di confusione che comprendo, da parte dell'Accusa nella ricostruzione dei fatti così lontani nel tempo e anche in luce di quelle che sono state un po' anche le contraddizioni delle stesse parti che hanno riferito sulle mansioni, luoghi e le attività svolte. Passo alla

posizione relativa al signor Vittore Riso, il capo di imputazione è sub lettera L) numero 1, relativo al periodo in cui il signor Vittorio Riso alle dipendenze della Olivetti controllo numerico avrebbe svolto all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea mansioni di addetto ai trattamenti termici del reparto utensileria, utilizzando dispositivi di protezione in amianto, quali grembiuli, guanti, ghette, nonché altri manufatti in amianto, fogli e pannelli per isolare le fonti di calore senza l'uso di mascherine.

Ora, qui non si fa chiarezza se fosse il capannone sud, nord, est, ovest, nel capannone sud, quindi noi ci scontriamo con questa incertezza per cercare di offrire la migliore difesa possibile. Il periodo in questione è quello che va dal 1969 al 30 dicembre del 1972, allorché stava alle dipendenze della Olivetti e dall'01 gennaio del 1973 al 31 dicembre del 1976 allorché stava alle dipendenze appunto, della Olivetti controllo numerico, pertanto il periodo in cui è chiamato a rispondere il Calogero è quello che va dal 22 ottobre 1974 che abbiamo visto essere quello in cui ha assunto la carica di direttore generale e a cui poi è seguita quella di Consigliere e amministratore delegato e, dunque, il periodo complessivo è quello che va dal 22 settembre 1974 al 31 dicembre del 1976. Ebbene, anche in questo caso si fa riferimento a lavorazioni che il signor Vittorio Riso avrebbe reso, immaginiamo, visto che nel capo di imputazione nulla si specifica in punto, non nello stabilimento Olivetti controllo numerico bensì in altro comprensorio di San Bernardo in

quanto... perché arriviamo a questa conclusione? Perché presso lo stabilimento Olivetti controllo numerico non vi erano vasche per trattamenti termici, la circostanza anche questa è documentale, faccio richiamo alle stesse denunce di esercizio cui ho fatto cenno poc'anzi, in cui si fa menzione di tutto ciò che era l'armamentario presente in OCN, nello stabilimento di via Stradale a Torino, 603, di vasche e forni non se ne parla, questo è il documento 62 che si riferisce appunto, alle attrezzature in uso presso lo stabilimento della OCN, ma ove ciò pure fosse stato tuttavia, teniamo presente che il teste Bruno Cravero proprio con riferimento ai trattamenti in generale e dobbiamo farlo per forza vista la mancanza di specificità in ordine al luogo, ha dichiarato, pagina 78 delle trascrizioni, udienza 04 febbraio 2016, che "le vasche ove effettuate" testualmente "i trattamenti termici erano coibentate con lastre in martinite" qui torniamo al richiamo prima del sughero e del Dottor Silvestri "e che il taglio..." è stata questa una circostanza come pure dicevo dall'Avvocato Menardo a cui però aggiungo, cosa che mi sembra sia sfuggita al richiamo del collega, che il teste specifica "il taglio per il loro ridimensionamento non generava polvere in quanto si staccava la lana di vetro che si tagliava poi col coltello, il tutto" precisa poi, ancora il teste "avveniva circa una volta all'anno".

Passiamo quindi al fatto che pure viene contestato, ossia l'uso di dispositivi di protezione individuale senza fare ausilio di mascherine, questa cosa lo confesso,

quando l'ho letto mi ha fatto quasi sorridere nella tragicità degli eventi e cioè che negli anni '70 si preoccupassero di usare strumenti di protezione con la maschera per proteggersi dagli strumenti di protezione, questa cosa qui lo confesso, mi ha lasciato veramente perplesso, ma non per la contestazione, per la, come dire, stranezza del fatto in sé e quindi quanto ai DPI, qui pure si fa riferimento nel capo di imputazione in ragione del fatto che gli stessi avrebbero liberato fibre allorché deteriorati e non si sarebbe provveduto tempestivamente alla loro sostituzione e vediamo tuttavia come lo stesso signore Vittorio Rosso, parliamo delle sit 08 settembre 2008, dichiarava, perché questo è rilevante, testualmente "quando i mezzi di protezione erano deteriorati li sostituivamo prendendoli liberamente dal magazzino" questo per evidenziare cosa? Che al di là di tutte le genericità e incertezze del caso, oltretutto c'è prova invece documentale del fatto che se ci fosse stato un guanto deteriorato presumibilmente e anche qui però entriamo necessariamente nella presunzione, può essere che sia stato anche sostituito, perché escluderlo a priori, insomma.

Per quanto riguarda invece il mancato utilizzo delle mascherine, vabè, qui faccio richiamo alle argomentazioni che io ho appreso perché non conoscevo dal Dottor Francesco Messineo che pure mi hanno lasciato perplesso e che fanno riferimento... addirittura ho visto un numero di rivista specifica di settore (inc.) che prevedeva l'uso di ausili in amianto

senza prevedere le mascherine e ancor più mi ha lasciato allibito l'affermazione che però ho preso solo come affermazione non avendola approfondita e quindi col dubbio che la circostanza mi impone, del fatto che oltretutto lo stesso argomento sarebbe stato utilizzato dall'Inail di Roma, Contarp per negare questa volta o argomentare il rifiuto di istanze previdenziali. Ecco, dunque, i motivi per i quali anche questo capo di imputazione riteniamo sia infondato. Concludo, il capo di imputazione sub lettera O) numero 1 è relativo al periodo che si riferisce al signor Vallino, ecco, per il signor Vallino è stata fatta richiesta ai sensi del 521, io però due cose le voglio dire e sono veramente due, facendo semplicemente evidenza del fatto che nel 1976 sembra esserci la prova che la produzione sia passata già a Marcianise, relativa alle macchine e cioè che in San Bernardo si assemblasse, questo riguarda il fatto che, appunto, per il signor Vallino si contesta che avrebbe traforato, raschiettato, spianato, forato, inciso, tutta una serie di lavorazioni, il ferobestos, ma come abbiamo detto prima, il ferobestos veniva lavorato in un altro reparto, poi poteva accadere che fosse lavorato al montaggio, ma un teste ci ha detto "era raro, cioè qui quando arrivava al montaggio se si fosse dovuto ritoccare ancora, cioè ci si pensava più e più volte prima di farlo andare al montaggio col rischio che si dovesse poi mettere mano perché lì c'era da smontare tutto il montante che pesava..." adesso non ricordo se quintali o tonnellate, cioè c'era proprio un carro ponte che doveva spostare... insomma, era una

operazione veramente indaginosa che si cercava in tutti i modi di evitare, questa è una circostanza importante. Queste circostanze relative allo spostamento in Marcianise sono state confermate dal teste Michele Ollearis comunque, che lo dice espressamente nelle pagine... da pagina 155 a 158 delle trascrizioni. Aggiungo e concludo che il teste Pelaschin oltretutto, anche riguardo a quelle che potessero essere le lavorazioni del tutto eventuali e non riesco a capire con quale elemento valutativo si possa affermare il carattere quantitativo delle esposizioni in questione, allorché parliamo, non solo di una lavorazione soltanto eventuale, ma di una lavorazione che va ad incidere dopo essere stata già lavorata abbondantemente e in modo tale da cercare di evitare il rischio che si debba poi andarlo a ritoccare, in questa fase del montaggio che tipo di esposizione a livello quantitativo possa esserci stato dopo queste premesse anche alla luce del fatto e lo evidenzio perché si è sostenuto che queste famose strisce di ferobestos, ne ho sentite veramente di tanti colori sulle dimensioni, io più volte mi sono andato a vedere su internet le equazioni, ma 300 millimetri quanto sono, 150 millimetri quanti sono, 5 millimetri quanti sono, io sentivo parlare di metri, strisce di metri, è documentale che qui parliamo di strisce di dimensioni pari a 300 millimetri, per 150 millimetri, per 5 millimetri. Direi che, scusandomi, chiudo chiedendo e quindi concludendo, fatto il richiamo a tutte le difese tecniche, ripeto, relative al nesso causale, le esposizioni che mi hanno preceduto

e che mi seguiranno e le consulenze che si sono svolte sull'argomento nell'interesse, ovviamente, delle difese degli imputati e del responsabile civile, chiedendo l'assoluzione per tutti gli imputati, facenti richiamo alla imputazione che riguarda l'ingegnere Calogero Giuseppe.

GIUDICE - Assoluzione. Vuole specificare la formula Avvocato?

AVV. DIFESA DEL DUOMO - Non specifico la formula.

GIUDICE - Bene. Era previsto qualcun altro stamattina?

AVV. DIFESA MARELLI - Io.

GIUDICE - Avvocato Marelli facciamo 10 minuti di pausa perché vedo qualche Avvocato che dorme davanti al Giudice, non è proprio il massimo.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Darei la parola all'Avvocato Marelli allora. Prego Avvocato Marelli.

AVV.DIFESA MARELLI

AVV. DIFESA MARELLI - Avvocato Marelli, difesa Parziale. Questa difesa si riporta per economia processuale a quanto già argomentato dal collega Alessandro con riferimento al punto malattia lesione Perello, capo H), ci si concentrerà per cui sulle peculiarità connesse alla difesa Parziale con una discussione, si confida, semplice, lineare e forse per alcuni versi, banale. Alcune precisazioni sul capo di imputazione si rendono

necessarie. Il capo di imputazione che ci riguarda è il capo H) numero 2 ed è il capo nato dalla... riformulato a seguito della fase preliminare, un capo che per quanto riguarda il Parziale da una semplice interpretazione letterale porterebbe a dire che nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile al Parziale in quanto a pagina 16 il capo prevede che per quanto riguarda gli imputati sopra indicati, fa riferimento agli imputati di cui al capo H) con esclusione del Parziale, per poi indicare i vari periodi e le varie mansioni ricoperte dalla signora Perello in Olivetti e in Sixtel, ad ogni modo la Dottoressa Marino ha espressamente escluso il Parziale o ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Parziale relativamente al capo H) numero 2 relativamente alla mensa. Questa precisazione è necessaria perché nella requisitoria del Pubblico Ministero, trattando la posizione Parziale, il Pubblico Ministero ha fatto riferimento al capo di imputazione originario e non a quello oggetto di riformulazione. Un'altra precisazione che riguarda sempre il periodo indicato nel capo di imputazione in cui il Parziale sarebbe stato amministratore delegato della Sixtel, il periodo è indicato in 17 gennaio 1989 sino al 28 aprile 1995, anche qui per economia ci si riporta alla memoria 121 depositata il 09 giugno 2016 e che questa volta il Pubblico Ministero in sede di requisitoria ha fatto propria, laddove si evidenzia da documentazione già allegata e da documentazione allegata alla stessa consulenza Guarini, che il termine finale non è il 28

aprile 1995, ma formalmente il 10 marzo 1994, parlo di termine finale perché in questa data si hanno le dimissioni del Parziale da amministratore delegato e la sua nomina a mero Consigliere con le conseguenze che abbiamo visto nella fase preliminare. Ho ribadito aspetto puramente formale perché oggi a questo capo si vorrebbe portare un'ulteriore modifica per quanto riguarda l'aspetto puramente temporale. Il periodo che va considerato è quello che vede la sovrapposizione di una posizione del Parziale come amministratore a tutti gli effetti per cui amministratore anche di fatto, rispetto al periodo in cui la signora Perello, dipendente Sixtel, per quanto ci riguarda, ha occupato le ex officine H piano terra. Questo periodo parte da fine 1989, inizio 1990, questo lo indica la signora Perello all'esame del 25 gennaio 2016 e come termine è un termine non chiarissimo, nel senso che la signora Perello indica la 94, un altro teste, il teste Cacciola, che è stato collega della signora Perello già dai tempi di Olteco, indica senza ombra di dubbio di aver rivisto la signora Perello prima in Sixtel presso le officine H a fine 1989 e poi di averla rivista nel 1992 presso gli uffici del centro studi per cui gli uffici frequentati dallo stesso Cacciola, per cui inizio del periodo di nostra competenza è fine 1989, inizio 1990 fino al 1992, a detta del teste Cacciola o in ogni caso in un periodo ancora diverso dal 10 marzo 1994 che è il giugno 1993 quando il Parziale esce definitivamente da Olivetti, da Sixtel, viene di fatto estromesso ed entra la nuova Presidenza ingegnere

Antonio Garroni entra il nuovo direttore generale Longo, per cui la stessa compagine che si ha nella controllata Sixcom entra a fare parte della Sixtel, quindi si ha questa definestrazione, poi ci entreremo un pò più a fondo, questo giusto per indicare un periodo in cui la qualifica di amministratore sulla carta cessa con una... rispetto a una situazione di fatto che si va a consolidare.

Un altro piccolo appunto al capo di imputazione, la questione colpa, viene ascritta anche al Parziale e a tutti gli imputati del capo H) e anche al Parziale una tardività nella scoperta della presenza di amianto strutturale, ci si riferisce all'ufficio ex officina H piano terra solo nel 1987, ecco, Sixtel nasce... viene fondata a fine... viene costituita a fine dicembre 1989, il Parziale viene nominato formalmente amministratore nel gennaio, mi scusi, costituzione a fine dicembre 1988, viene nominato amministratore delegato a gennaio 1989 e di conseguenza nel 1987 quando viene effettuata la mappatura Sixtel non esiste, il Parziale non è amministratore e la signora Perello non è dipendente e non è negli uffici... nei famigerati uffici ex officine H.

Ciò premesso si ritiene di dover entrare nel cuore della questione. Per quanto riguarda questa difesa, la centralità è la dipendente Perello che viene... a cui viene diagnosticata nel 2011 quel maledetto mesotelioma che ben conosciamo e ha 40 anni dall'inizio dell'attività della Perello in Olivetti e ad oltre 20 anni dall'inizio dell'attività in Sixtel. Per fare...

ecco, per arrivare a comprendere se nel periodo in cui la signora Perello ha occupato l'ufficio al piano terra in coincidenza con l'amministrazione di fatto del Dottor Parziale ci sia stato, ecco, un nesso di causalità con l'insorgere... con l'accelerazione o l'aggravio di questa maledetta malattia e se al Dottor Parziale nello stato, insomma, in cui si trovava, nella situazione di fatto che viveva, sarebbe stato possibile e questa è una domanda che lo martella, fare qualcosa, qualsiasi cosa per eventualmente impedire questo insorgere, se ci sia per cui in qualche modo una condotta alternativa esigibile dal Dottor... rispetto, insomma, al comportamento del Dottor Parziale. Allora, per fare questo per cui... per passare in rassegna i fatti, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità, occorre a mio avviso e questo è uno sforzo che faccio io, inforcare gli occhiali del tempo, cioè calare ogni acquisizione istruttoria dibattimentale a quel tempo che per noi è il 1989 - 1993, per cui sia per quanto riguarda la situazione reale, la situazione di fatto, la situazione organizzativa, sia per quanto riguarda lo stato dell'arte in campo medico, in campo chimico, in campo giuridico anche, rispetto alla normativa vigente. Allora, la Sixtel si è già detto che è stata costituita nel 1989 e non è che è una costola Olivetti, acquisisce quello che è un ramo specifico della Olteco che è la parte telefonia e ha la particolarità di avere una vocazione commerciale, la Sixtel deve assemblare le centraline telefoniche con i pezzi che arrivano dall'estero, con i pezzi che arrivano anche dalla

Nortel che poi nel 1998 l'acquisirà, per cui un'attività non di mera produzione, ma un'attività di assemblaggio, è una controllata... Olivetti è una controllata al 100 per cento al primo anno di vita, al 60 per cento attraverso la Sixtel come in seguito.

Il legame tra questa... tra la controllata e la madre è estremamente forte, il cordone ombelicale è molto stretto tanto che non appare, insomma, nella vita... nelle decisioni dalle più semplici, così, cambiare una lampadina alle più complicate, una sorta di autonomia completa dalla madre. Alla base vi è un contratto di servizi attraverso cui la consociata può utilizzare immobili, impianti, mobili e servizi di ogni genere della madre contro il pagamento di un canone, per cui un legame stretto, un legame che vede queste attività centrate nella direzione generale dei servizi generali di Olivetti attraverso le articolazioni di Sosl, di Commissione ecologia confluiti poi in Sosl. Cosa vuol dire... abbiamo cercato di chiedere alla Velli che è il responsabile amministrativo della stessa signora Perello di comprendere, ecco, cosa volesse dire che la madre si occupasse di tutti questi servizi, in maniera, insomma, abbastanza spiccia erano i servizi a tutto tondo, questo canone comprendeva varie attività, monopolio dei servizi centrali, la gestione del personale, si è detto, a tutto tondo, la prevenzione e la sicurezza del lavoro trattandosi, insomma, di soggetti estremamente competenti in materia, ma la casa... la madre si occupava anche della gestione nelle cose più elementari del lavoratore, assunzioni,

dimissioni, elaborazione dei cedolini paga, contatti con Inail ed è la stessa parte civile Inail che fa presente come al di là delle deleghe generiche che avessero gli amministratori delegati, poi in materia di personale, Olivetti e consociate Olivetti tutto faceva capo alla madre, a Olivetti stessa. E questo lo si evidenzia anche sentendo a vario titolo gli ex dipendenti Olivetti, nessuno specifica di partenza "sono stato dipendente Sixtel, OCN o quant'altro, ho lavorato, ma non per comodità in Olivetti da" perché come dice la Perello all'udienza del 25 gennaio "era giusto cambiato il nome da Olteco al Sixtel, ma eravamo sempre noi" lo stesso Lavelli dice "ci cambiavamo il cappello, oggi sono Olteco, domani sono Sixtel" per dire che di fatto il legame era con la casa madre, tanto che questa difesa si è chiesta ma alla fine allora chi è di fatto il datore di lavoro, il Parziale semplicemente perché amministratore delegato o la stessa Olivetti che gestisce il personale a tutto tondo? Il passaggio di questo personale da Olteco a Sixtel avviene in maniera diretta, lo stesso Lavelli dice "non veniva liquidato... non ci aspettavamo che venisse liquidato il TFR e continuavamo..." il Lavelli che è stato con la signora Perello che ha lo stesso destino per cui il personale passa direttamente, viene gestito direttamente da Olivetti così come la parte immobiliare. A Sixtel viene assegnata... ecco, non c'è una contrattazione su quali locali andare ad occupare con Sixtel la capogruppo e indica, predispone e ristruttura dei locali che dovranno servire a uffici,

locali che arrivano da un'altra destinazione che è quella della produzione, fino al 1987 c'erano stati dei torni, però prima, insomma, di fare entrare il personale vengono rimessi a nuovi, così è, così sembra. Al Parziale, amministratore delegato non viene certo detto che nel 1987 quel sito era uno dei luoghi ricompresi nella mappatura amianto, quello che vede dal 1989 quando da inquilino entra in quei locali e a fine 1989 ci entra il personale, è un ufficio decoroso, dirà poi il Parziale Tiberio, sentito a testimonianza e che anche lui frequentava l'ufficio, decoroso, non bello, non bello perché rimesso a nuovo dappertutto, quindi tinteggiato di fresco, lo dice anche la signora Perello, in cui cozza un po' il pavimento, per cui, ecco, quello che visivamente, in maniera, appunto, non occulta si evidenzia, però che nulla ha che fare sull'inutilizzabilità di quell'ufficio, è questo pavimento, si scoprirà poi, insomma, che non è la parte estetica quella che contava, per cui quando entra Sixtel e quando fa entrare i propri dipendenti questa è la situazione.

Lo stesso uffici che sono luminosi, sono chiari, sono dipinti a nuovo, cos'altro poteva fare in quella fase il Parziale o comunque nella fase dell'entrata del Parziale, quando sono uffici che ci ha consegnato la capogruppo che non dimentichiamo, appunto, non è solo la proprietaria degli immobili, ma è il nostro socio di maggioranza, come poter pensare che ci sia qualcosa dentro, siamo dalla stessa parte. Tutta la corrispondenza precedente, la corrispondenza del Sesl è

una corrispondenza riservata e facciamo un po' in questo processo una sorta di esame autoptico, cioè andiamo ad interpretare della documentazione che francamente non conoscevamo e che vediamo nel corso del processo. Se il Parziale avesse avuto qualche sospetto essendo lì l'inquilino, non avrebbe potuto fare altro che chiedere spiegazioni al padrone di casa, non conosceva, ma non aveva elementi per potere sospettare di altro. La signora Perello Bruna entra in Sixtel in questi uffici, lei afferma, a fine 1989, inizio anni 1990 e ha alle spalle un'esperienza ventennale di lavoro in Olivetti, per cui dal 1969 al 1970 come centralinista in Scarmagno, capannone A, 1971 - 1977 a Ivrea, dal 1977 al 1988 sempre a Scarmagno presso Olteco dove frequenta i capannoni C e D, capannoni in cui altri si sono ammalati, è un'impiegata, si occupa di controllo di gestione e in varie testimonianze viene indicato come andasse giornalmente, non ci stesse parecchio, ma nella produzione a raccogliere i dati, il teste Cacciola dice "in questi capannoni spesso questi quadroni che sembravano in polistirolo, erano rotti e venivano sostituiti durante l'orario di lavoro, per cui un arrivo in Sixtel non come prima lavoro, ma con alle spalle 20 anni di altra attività e 10 ne seguiranno prima della messa in mobilità.

Quando arriva in Sixtel? Questa fa sempre parte della sua deposizione, prima che arrivassero... prima che gli operai portassero le scrivanie, per cui siamo alla fine del 1989, inizio 1990, la signora Perello nota le pareti tinteggiate di fresco e un pulviscolo, ecco, da

qui a poi, indicare se questo pulviscolo, visto che erano di recente stati effettuati dei lavori da parte di Olivetti e di questi ce n'è traccia e sono confermati dalla stessa Accusa nel 1986, prima, ma poi proprio nel 1988 - 1989, questi lavori di consolidamento del soffitto, nessuno ci dice se questo pulviscolo fosse legato a questi recenti lavori, visto che si è imparato a comprendere che naturalmente un'attività buona quale può essere una bonifica o un lavoro, sveglia però, smuove materiale nocivo, per cui se questa situazione fosse temporanea, quanti giorni fosse durata, non è dato sapere, non è dato sapere e non è dato sapere poi alla fine sui grandi numeri quanto la signora Perello ne abbia respirato. La signora Perello afferma di non avere... di aver parlato tra colleghi, di essersi confrontata a casa, ma di aver deciso di non informare nessuno, anche solo il Dottor Lavelli che conosceva dai tempi di Olteco che era suo responsabile, Lavelli stesso riferisce "la Perello lavorava tranquilla, era sereno, non ha mai riferito nulla" ci si riporta a quanto già indicato dall'Avvocato D'Alessandro per quanto riguarda poi i testi sentiti sull'attività di pulizia. Quello che invece che mi preme notare forse è un particolare... è che anche sulle attività di pulizia c'era un responsabile Olivetti che dopo il responsabile della Boni faceva un controllo di verifica su come erano stati effettuati i lavori, per cui una organizzazione così attenta, ecco, anche nelle cose più banali come poteva essere, si dice eventualmente delle carte

trovate in giro, a maggior ragione ci fosse stato un problema di pulviscolo ogni giorno, malgrado lo spolveramento e la scopatura quotidiana, si ritiene che sarebbe stato in qualche modo rilevato.

In questa situazione, nel periodo che ci compete, 1989 - 1992, 1989 - 1993 in ogni caso degli interventi si fanno, bisogna essere onesti, a nostra insaputa, ma chi è deputato a svolgerli in questo periodo, li svolge, per cui i lavori iniziali per mettere a nuovo l'immobile che viene assegnato a Sixtel, i lavori di monitoraggio effettuati, insomma, dai servizi centrali e lo stesso Pubblico Ministero indica che dal 1991 c'è una maggiore attenzione, si fanno interventi diversi, di incapsulamento che possano confinare le varie situazioni. Ci sono vari documenti, anche qui torniamo all'esame autoptico, vari documenti che risalgono al 1991, al 1992, in cui queste... i servizi centrali si incontrano sempre con verbali con sopralluoghi riservati e senza che appaia da questa documentazione, un invio, una comunicazione ufficiale all'amministratore delegato, in questo caso al parziale, anche quando le criticità sembrano essere gravi, quando lo stesso Comitato rileva che dei lavori sono da fare, ma aspettiamo che si faccia una ristrutturazione integrale, ecco, non si comprende perché da lì non esca e come faccia in anticipo il Parziale a muoversi. Il Pubblico Ministero fa riferimento ad uno specifico documento che sarebbe stato inviato o meglio intestato a Sixtel nella persona del Dottor Baratti che è stato... che è un soggetto che

è uscito nella fase preliminare e questo documento è il documento di valutazione dei rischi che porta la data del 04 maggio 1992. Io mi sono posta una domanda molto stupida e banale, però visto che al Parziale non è mai stato comunicato nulla, qual è l'evidenza che il documento sia arrivato quanto meno al destinatario indicato? Non c'è un invio fax, non c'è una raccomandata, non c'è una ricevuta, quello che però a volere prescindere dalla conoscenza, dalla conoscibilità, questo documento presenta delle rilevazioni su piombo, rumore, amianto, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori che si dice in questo documento ritengono di non partecipare alle operazioni perché non sono mai state sollevate criticità, fate voi, sembra il documento Sesi, voler dire. Questo documento non è conosciuto, ma il suo contenuto ad ogni modo è estremamente tranquillo, rassicurante, i controlli sono stati fatti, il monitoraggio presso quegli uffici è costante, non ci sono variazioni, non ci sono violazioni dei limiti di legge, ora che è stato approvato il decreto 277 del 1991, per cui il Parziale non lo conosceva, ma anche l'avesse conosciuto con un'attività... con un contenuto così evidente e in qualche modo rassicurante, cioè cos'altro avrebbe dovuto fare da inquilino, avrebbe potuto chiedere, non so, di togliere l'amianto sapendo che c'era e anche lì perché si parlava di calarsi un po' nella realtà del tempo con conoscenze parziali, con conoscenze non approfondite, sarebbe come dire, mi si perdoni, insomma, il paragone magari poco giuridico, è

come a voler dire "ho una ferita, per non saper né leggere, né scrivere, taglio il braccio anziché tentare delle medicazioni" e alla fine l'inefficacia di queste medicazioni la si desume proprio da quello che è il passaggio del tempo, per cui quelle medicazioni risultavano essere fatte, per quanto non era a conoscenza del Parziale, ma anche fosse stato a conoscenza, quella era la situazione, per cui il Parziale non sapeva.

Questo equivale automaticamente a una sua colpa? Allora, non sapeva, potrebbe essere una difesa di estremo comodo e allora pensare cosa fare per fare comprendere che questa mancata conoscenza era effettiva, cosa sarebbe cambiato al Parziale visto che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria era in capo alla capogruppo, che non gli sarebbe costato, dal punto di vista economico, nulla, cosa gli sarebbe cambiato contattare la capogruppo o chiedere qualcosa, qualcos'altro, però cosa chiedere? Avesse chiesto un intervento, gli sarebbero stati rammostrati tutti gli interventi effettuati dal contenuto estremamente rassicurante, a quei tempi cosa... che malafede doveva avere il Parziale? Nessuna, non aveva motivi di dubitare della serietà di nessuno. Un aiuto lo può in qualche modo dare la testimonianza del 17 marzo 2016 del signor Tiberio Parziale, sì, è il figlio, ma non viene chiamato naturalmente come figlio, ma come dipendente Sixcom, chiamato a testimoniare una modifica societaria non accettata dal Parziale, in quanto Sixcom, e siamo a inizio... fine 1992, inizio 1993,

Sixcom decide di cedere il proprio ramo d'azienda a Sixtel, per cui nel fare questo passaggio, il dipendente Parziale Tiberio viene passato alla Sixtel di Ivrea, Sixtel che già conosce e che frequenta dal 1987, ma in maniera sporadica quando si tratta di confrontarsi, di portare clienti, Sixtel di Ivrea e Sixtel ex officine H che inizia invece a frequentare in maniera costante, settimanalmente o più volte la settimana quando c'è questa cessione perché alla fine sostiene lui "stavo perdendo il lavoro, dovevo passare tutte le mie conoscenze, i fornitori, i database ai miei colleghi di Ivrea, il codice e tutto quanto e di conseguenza questi li incontravo negli uffici delle ex officine H" lui stesso dice "non era un ufficio bellissimo, dignitoso, non mi piaceva il pavimento" torniamo a questo benedetto pavimento. Quando entra... a domanda secca "suo papà conosceva la presenza dell'amianto in quel locale?" E il Parziale Tiberio risponde "no" e con un'espressione colorita dice "sarebbe stato un bel disgraziato se l'avesse saputo e non mi avesse informato lasciandomi andare più volte la settimana in questo luogo". Quando arriva il dipendente Parziale Tiberio, questo arrivo coincide con l'uscita di fatto del Parziale Anacleto, amministratore delegato, dopo questa operazione societaria perde ogni carica in Sixcom, decide di lasciare la Presidenza a chi è già Presidente in Sixcom e la gestione a chi è già direttore generale in Sixcom di cui non condivide le strategie e addirittura rimane senza ufficio, non ce l'ha più né a Milano, né a Ivrea, tanto che viene, a

detta sua, confinato presso questo ufficio Tecnos di San Bernardo che ritroviamo negli ultimi verbali di assemblea, negli ultimi verbali del Consiglio di amministrazione che vengono proprio svolti presso questa sede staccata Tecnos che è un'altra consociata Olivetti in cui l'ingegnere Garroni è sempre Presidente, ma che non ha nulla a che fare con la sua Sixtel. Per cui la sua possibilità in qualche modo di influire, cessa tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 quando l'ultimo atto che pone in essere è l'approvazione del bilancio 1992 e la nomina ufficiale del Presidente Garroni sopravviene... viene formalizzata l'11 giugno del 1993, ma già dal... dalla fine dell'aprile 1993, ecco, si ha una sorta di auto nomina, tanto che la documentazione che viene trasmessa dall'ingegnere Garroni e questa è depositata nella memoria 11 gennaio 2016, precorre i termini, per cui l'ingegnere Garroni informa i dipendenti Sixcom come Presidente della nuova operazione societaria e informa anche i dipendenti Sixtel come Presidente, sebbene ancora formalmente non lo sia.

Allora, in questa situazione di fatto qual è il potere decisionale anche a volerlo trovare, del Parziale, cosa può fare il Parziale? Si è già detto che possa in qualche modo interrompere, impedire l'evento danno, si ritiene non possa fare altro, l'unica sua possibilità è quella di un'informativa della capogruppo, di una situazione che gli viene rappresentata, ma non è questo il caso, capogruppo che ne è già a conoscenza per cui quale sarebbe l'apporto ulteriore di una richiesta di

intervento quando tutti i dati sono confortanti, per cui si ritiene non sia ravvisabile di fatto una colpa anche omissiva. Sulla posizione Perello si è detto che aveva lavorato altrove. Allora, non si sa, non è stato chiarito quando si sia ammalata, quando sia iniziato il problema, ci si riporta all'Avvocato D'Alessandro relativamente alla teorie delle dosi aggiuntive, Perello lavorava da 20 anni in Olivetti, frequentava dei luoghi dove altri si sono ammalati, è vero, non c'è niente di scientifico, però a questo punto perché trattare con due misure la classificazione dell'esposizione Perello nel periodo Sixtel che dovrebbe essere ridotto per quanto è già indicato l'esposizione è certa ed è certa, sostiene il Dottor Silvestri, per due motivi, uno perché si è basato su quella mappatura del 1987 e a domanda "ma poi ha saputo che c'è stata una riconversione dagli stessi locali, per cui la situazione quanto meno poteva essere diversa, forse migliore rispetto a quella in suo possesso?" Risponde "no, avevo questo, avevo le dichiarazioni della Perello". Invece, per quanto riguarda... in una situazione puramente di amianto strutturale, per quanto riguarda invece le frequentazioni giornaliere anche se per poco tempo ai tempi di Olteco nei 10 anni precedenti, l'esposizione diventa ignota e al massimo sostiene il Dottor Silvestri, probabile. Allora, in una situazione di incertezza, spalmata su un periodo lavorativo molto lungo, si ritiene che non ci sia la prova che abbia avuto un nesso di causalità con l'insorgere,

l'aggravarsi o l'accelerazione della malattia, il periodo occupato in Sixtel quando, ripeto, si parla solo di amianto non da contatto diretto, di amianto strutturale quando tutte le risultanze sono rassicuranti, si è già detto. Per questi motivi senza entrare ulteriormente e riportandosi alle consulenze tecniche sul nesso di causalità alle consulenze tecniche sia di carattere chimico epidemiologico e medico del responsabile civile si ritiene che non vi sia la prova del nesso di causalità.

Solo una brevissima considerazione sul disinteresse di cui ha parlato il Pubblico Ministero per negare la concessione delle attenuanti generiche. Per quanto possa servire, il Parziale viene a tutte le udienze, poi ogni volta non se la sente di entrare, per cui tutto tranne il disinteresse, per cui una profonda prostrazione per chi è malato e per la propria posizione in cui ancora oggi non comprende da cosa è chiamato a rispondere, pertanto si chiede in principalità l'assoluta del Dottor Parziale ai sensi del 530 prima, in ogni caso, secondo comma per tutti i fatti ascritti, in subordine con rideterminazione del periodo di sua competenza tra fine 1989 inizio 1990 e 1992 l'applicazione della pena nella misura minima, previa concessione delle attenuanti generiche e doppi benefici con rigetto delle richieste di parte civile. Si depositano note conclusive.

GIUDICE - Grazie Avvocato. Eravate previsti per il pomeriggio voi, per la mattina non doveva più discutere nessuno, mi sembra, no? Oggi pomeriggio chi discute?

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Achiluzzi e Fracchia.

GIUDICE - Tempi, Avvocato?

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Io penso... allora, Fracchia ha delle note scritte, per cui poi se si annoiasse troppo e non reggesse più la fatica dell'udienza...

GIUDICE - Sono quella che regge meno.

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Fracchia nell'ipotesi peggiore può consegnare le note.

GIUDICE - No, no, io lo ascolto volentieri, avrei qualche punto sul quale non ho sentito nulla, ma certo non posso suggerire. Allora, in concreto quanto?

AVV. DIFESA ACHILUZZI - In concreto io penso un'ora e mezza, io di parlare...

GIUDICE - Totale?

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Penso due ore, due e un quarto, non credo di più.

GIUDICE - Va bene. Allora, sono le 12:40, ci vediamo alle 02:30 così vi rilassate, mangiate, non troppo perché se no dormite e ci vediamo alle 14:30 qui.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Dobbiamo dare atto di qualche sostituzione?

AVV. DIFESA - D'Alessandro lo sostituisco io.

GIUDICE - Va bene. Poi c'era anche qualche altra sostituzione? C'era l'Avvocato Fiore... buongiorno Avvocato, allora, diamo atto che c'è l'Avvocato Clerico.

AVV. P.C. CLERICO - Presidente mi perdoni, ma sono in

sostituzione di tutti i colleghi delle parti civili.

GIUDICE - Sì, stamattina c'era l'Avvocato Castelnuovo, adesso c'è lei.

AVV. P.C. CLERICO - Sì, grazie.

GIUDICE - Poi c'era l'Avvocato Fiore che però non è rientrato che aveva detto che sostituiva un po' di colleghi, adesso io non vedo neanche lui, quindi bisogna regolarizzare.

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Posso sostituire io il collega Fiore se non ci sono incompatibilità, Presidente, di riflesso sostituisco anche gli altri.

GIUDICE - Fiore però chi sostituiva? Perché se ne è andato senza dire nulla. Lo sostituiamo con l'Avvocato Achiluzzi. Poi manca qualcun altro anche.

AVV. DIFESA - Mancano gli Avvocati Del Duomo, li sostituisco io.

GIUDICE - Va bene.

AVV. DIFESA - Secondo me aveva segnalato che avrebbe sostituito Gianaria, se non ricordo male.

GIUDICE - Quindi l'Avvocato Achiluzzi sostituisce entrambi, Fiore e Gianaria. Possiamo cominciare.

AVV. DIFESA - Mi scusi Presidente, non so se... perché l'Avvocato Gianaria sostituiva a sua volta l'Avvocato Pisapia e l'Avvocato (inc.).

GIUDICE - Tutti sostituiti dall'Avvocato Achiluzzi, perfetto. Prego.

AVV.DIFESA ACHILUZZI

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Grazie Presidente. Circa l'organizzazione della discussione che io e il collega

Fracchia andremo a effettuare fra pochi istanti, abbiamo deciso, abbiamo convenuto di muoverci in questi termini. Io prenderò in esame, riunendoli per denominatore comune, riunendole, anzi, le imputazioni relative al talco, sono il primo a parlare di questa tematica che è la tematica mediaticamente più importante e poi prenderò in esame le altre imputazioni che riguardano invece l'esposizione alle fibre aerodisperse. C'è anche un piccolissimo capo di imputazione al quale dedicherò 30 secondi che riguarda la posizione Bergandi, è il capo A), viene anche contestato o meglio era stato contestato in atti, ma nel corso dell'udienza richiederò il passaggio del verbale, il Pubblico Ministero non ha più riproposto questa contestazione, quindi mi soffermerò 30 secondi anche su quest'ultimo punto che è relativo a Bergandi e riguarda l'attività di manutenzione di macchine utensili caratterizzata secondo l'accusa dalla sostituzione dei ceppi frenanti che avrebbero contenuto componenti di amianto, ma a questo aspetto, ripeto, do 30 secondi di importanza, citando il verbale d'udienza del 13 giugno in cui il Pubblico Ministero ha chiarito che non è più in contestazione. Parto... e poi dedicherò una parte alla posizione di garanzia dal punto di vista storico fattuale io, invece da un punto di vista tecnico giuridico il collega Fracchia che ha preparato anche un verbale per renderle più agevole perché sarà, penso, al quanto tecnica la sua esposizione, rendere un pochino più agevole, tenuto conto anche della fatica, è da questa mattina che lei

ci sta sentendo, rendere poi più agevole la lettura.

GIUDICE - È da novembre.

AVV. DIFESA ACHILUZZI - È da novembre che ci sta sopportando.

E alla fine se resterà un istante, dei cenni, ma brevissimi perché non voglio poi che si adombri lo studio Santamaria Valsecchi al nesso causale. Parto subito dal tema che è il tema nuovo nel processo che riguarda il talco. Il Pubblico Ministero... non la guardo perché... per non commettere pasticci, cerco di citare il più possibile in maniera corretta i riferimenti che andrò a fare, quindi spero lei non si offenda, rivolgerò gli occhi per lo più al monitor del computer.

GIUDICE - Mi auguro che qualcuno poi affronterà anche il tema del 521 che non è così scontato. Prego.

AVV. DIFESA ACHILUZZI - La tematica del talco ambientale... del talco, pardon, venato da tremolite è stata affrontata dal Pubblico Ministero all'udienza del 13 giugno 2016 sulla base di una interpretazione compiuta secondo logica, a pagina 28 delle trascrizioni il Pubblico Ministero appoggia la sua argomentazione, quella secondo cui nel 1986, leggo testualmente, ancora marzo del 1987 (inc.) continuava a usare talco contaminato da tremolite nonostante ci fosse stato il parere del Professore Occella, eccetera, eccetera, ecco, questa è una tesi, dice il Pubblico Ministero in udienza, che si poggia su una interpretazione compiuta secondo logica. Io risponderò a questa interpretazione compiuta secondo logica sulla base invece di una esposizione nuda delle circostanze emerse

dall'istruttoria dibattimentale che si è svolta davanti a noi tutti. La prima circostanza storica emersa ed è una circostanza documentale è che negli anni '70 l'ingegnere Camillo Olivetti & C. SpA, userò l'acronimo Ico per non stare a perdere troppo tempo, la Ico usava del talco, sappiamo di questa circostanza sulla base di un dato documentale, è esattamente un documento che ha denominazione indagine ambientale effettuata nel 1974 dall'Inail volta a determinare l'esposizione professionale e si dice è libera, cristallina, per l'eventuale definizione del premio assicurativo per la silicosi e asbestosi, è un documento che il Pubblico Ministero ha prodotto nel faldone 2 con progressivo 811 e 812 che è stato peraltro richiamato dai consulenti tecnici Cottica, sia nel verbale peritale a pagina 18 sia nel verbale di udienza del 04 aprile 2016 alle pagine 175 e seguenti. Cosa dice questo documento, o meglio che cosa c'è scritto in questo documento? In questo documento c'è scritto che nel corso dell'indagine ambientale effettuata dall'Inail con l'obiettivo di verificare se si sarebbe dovuto applicare il premio assicurativo, quindi il loro interesse era diametralmente opposto rispetto a quello di sostenere che non ci fossero rischi per la salute dei lavoratori, l'Inail arriva presso lo stabilimento C del comprensorio di Scarmagno e accerta, leggo testualmente, che nelle lavorazioni di ghisa e gomma per calcolatori elettronici e montaggio terminali, la gomma prima di essere lavorata viene cosparsa di talco". La seconda circostanza che è emersa nel corso

dell'istruttoria e trova fondamento su questo stesso documento è che sottoposto a esame ottico da parte dell'ingegnere Ripanucci e del Dottore Casciani ci ha ricordato il consulente tecnico Cottica che il Casciani era un geologo e il Panucci invece era un esperto di igiene sul lavoro ed erano due autorità all'epoca, entrambi comunque ricevono incarico dall'Inail per effettuare questo tipo di analisi, dicevo, l'ingegnere Panucci e il Dottor Casciani sottoposto a esame ottico questo campione, esame ottico a contrasto di fase, affermano, anzi scrivono che il campione di talco ha mostrato che si tratta di materiale estremamente puro, quindi la seconda circostanza è che questo talco era un talco estremamente puro, tanto è vero che poi l'Inail non applica il premio assicurativo per i rischi cui ho fatto riferimento prima, silicosi e asbestosi. Terza circostanza, siamo sempre negli anni '70, siamo esattamente nel 1978, sulla base di una produzione proveniente dalla difesa Pisapia, udienza del 16 maggio 2016, abbiamo appreso che nel 1978, la società Talco Grafite Val Chisone risultava inserita nel registro contabile anagrafica clienti e fornitori della Ico e noi sappiamo sulla base di una serie di elementi documentali e testimoniali che andrò poi a richiamare che il talco venduto dalla Talco Grafite Val Chisone era un talco che proveniva dalle cave della Val Chisone che era di colore bianco con leggere gradazioni del grado di bianco e soprattutto era totalmente esente da amianto.

Queste tre circostanze poggiano su due documenti, esattamente

la nota del colloquio telefonico che Fornero ha con la Talco Grafite e con la Materiali srl il 27 febbraio 1981, non sto a dire dove si trova perché tanto sono documenti che lei conosce perfettamente, questa circostanza la troviamo anche nella scheda di pericolosità materiali che prepara la Mariotti sempre in data 27 febbraio 1981 dove proprio si dice che questo talco è un talco totalmente esente da amianto eccetera, eccetera e sulla deposizione della teste Boero che abbiamo sentito il 21 marzo 2016, la quale è stata impiegata segretaria tanto della Materiali srl che della società successiva che nasce per trasformazione Punto Elle srl. Quindi a livello cronologico, se noi vogliamo delimitare questo primo spazio temporale che potremmo dire metà anni '70, fine anni '70, non abbiamo nessun elemento per potere affermare che il talco in uso all'Olivetti fosse un talco contenente tremolite, poi prenderò in esame più avanti, per motivi razionali non voglio fare uno stillicidio di controargomentazioni dell'Accusa e della parte civile, li prenderò in esame più avanti, ma questi dati portano a un'univoca conclusione, non c'è la prova che in quel periodo storico il talco contenesse tremolite. Vediamo che cosa accade negli anni '80. Prima circostanza che emerge relativamente a questo periodo storico e abbiamo un supporto documentale collocabile nel 1981, è che il talco usato in Ico veniva usato, leggo testualmente "in piccole quantità presso alcuni montaggi e officine". Questo dato risulta testualmente dalla scheda pericolosità

materiali del 27 febbraio 1981 ed è stato confermato dalla teste Mariotti, autrice della scheda stessa, all'udienza del 21 marzo 2016. Quindi il talco già nel 1981 in Olivetti veniva usato in piccole quantità solamente presso alcuni montaggi e officine.

Che il talco venisse usato in modeste, in piccole quantità risulta anche confermato da altri dati documentali, in quell'appunto telefonico che ho richiamato prima, quell'appunto, pardon, del colloquio telefonico che ho richiamato prima relativo al colloquio intercorso tra Fornero e prima la Talco Grafite e poi la Materiali srl in cui emerge in maniera oggettiva che la preoccupazione di Fornero è quella di trovare dei quantitativi di talco modesti, parla con la Talco Grafite, domanda "qual è il quantitativo minimo di talco che la Talco Grafite Val Chisone vende" la risposta è "50 quintali" domanda se è possibile acquistarne di meno e l'interlocutore Bergea, mi sembra che sia annotato come nome del funzionario della Talco Grafite con il quale sta parlando, dice "rivolgeti per quantitativi inferiori al nostro rivenditore che si chiama Materiali Srl" che viene chiamato lo stesso 27 febbraio, risulta tutto questo documentato in quell'appunto e Fornero nuovamente domanda "vendete il talco della Talco Grafite Val Chisone, è talco esente da amianto?" Ripone le stesse domande che aveva formulato alla Talco Grafite, gli viene detto che il quantitativo minimo che vende la Materiali srl di quel tipo di talco è di 50 chili a un costo di 11.500 lire circa. Che il talco fosse impiegato in modestissime

quantità in Olivetti risulta anche dalla deposizione del teste Lania, sentito all'udienza del 17 marzo 2016, siamo alle pagine 304 e 115 perché c'è prima l'esame diretto compiuto dal collega Pisapia, poi il controesame compiuto dal Pubblico Ministero d'udienza, Laura Longo e Lania che riferisce di aver lavorato a San Bernardo tra il 1984 e il 1986, quindi il periodo storico è sostanzialmente coincidente con quello che ho indicato prima, dice che "le operazioni di talcatura all'interno di San Bernardo riguardavano una sola postazione, un solo banchetto, usa proprio questa espressione, al quale erano addette due persone e veniva impiegato non per attività produttive, ma veniva impiegato solo per le rettifiche dei rulli" quindi ripeto, in tutto il comprensorio di San Bernardo, un comprensorio enorme, lavoravano tre mila persone, secondo la deposizione del teste Burato, il geometra Burato "in quel periodo San Bernardo impiegata tre mila persone, due sole persone erano addette alle operazioni di talcatura". Terza circostanza è la famosa richiesta del 16 febbraio 1981 che la responsabile del servizio ecologia, Maria Luisa Ravera invia al Professore Occella, è una comunicazione, una richiesta di esame di due campioni di talco e dalla richiesta della Ravera, o meglio, pardon, dalla relazione che Occella invia in riscontro alla dichiarazione della Ravera, è il documento... il Professore Occella riscontra la dichiarazione della Ravera e nella sua relazione che costituisce la produzione di cui al fascicolo 2 progressivo 583, il Professore Occella dice che questi

campioni che gli sono stati sottoposti, non sono di colore bianco, sono di colore verde, Talco Grafite abbiamo detto vende del talco di colore bianco, al massimo ci sono leggere... diverse gradazioni di bianco, invece il talco che sta esaminando Occella e ce lo dichiara egli stesso è di colore verde. Non solo, dalla lettura di incarico della Dottoressa Ravera rivolto al Professore Occella, sappiamo anche che questo talco dovrebbe provenire da una cava di Lanzo Torinese, mentre noi sappiamo che il talco venduto dalla Talco Grafite e dalla sua rivenditrice per le modeste quantità Materiali srl proviene invece dalle cave della Val Chisone, dal Pinerolese. Sappiamo che l'esito di questa consulenza da parte del Professore Occella è un esito allarmante perché Occella scrive che questi due campioni di talco analizzati contengono tremolite e sappiamo che il 27 febbraio 1981 come già anticipato, Fornero contatta il fornitore Talco Grafite, domandandone l'ordine se il talco venduto dalla Talco Grafite sia di diverse qualità, ottenendo il riscontro negativo, se il talco venduto da Talco Grafite sia esente da amianto e ottiene come risposta "è tutto esente da amianto" e domanda infine, come anticipato se sia possibile acquistarne modeste quantità, ottenendo le risposte a cui ho già fatto riferimento, cioè che il quantitativo minimo venduto dalla Talco Grafite è di 50 quintali, per quantitativi inferiori rivolgersi alla Materiali srl. Come ho detto, tutte queste circostanze sono documentali perché c'è un appunto che Fornero, lo stesso 27 febbraio scrive per

annotare il contenuto del colloquio telefonico. Sappiamo altresì perché è riportato sullo stesso appunto che lo stesso 27 febbraio Fornero telefona alla rivenditrice Materiali srl, chiede conferma di tutte le circostanze che ho appena elencato e apprende infine che il quantitativo minimo che può vendere la Materiali srl è di 50 chili e ha un costo di 11.750 lire più Iva. Infine ulteriore dato anch'esso documentale, dato che dobbiamo all'attività investigativa del collega Tommaso Pisapia, sappiamo che in data 15 aprile 1981 la Materiali srl, cioè la società che Fornero ha contattato telefonicamente il 27 febbraio 1981, emette una fattura di vendita intestata alla Ingegnere Camillo Olivetti e C. Spa per l'importo di 11.500 lire più Iva. Desumiamo che emettere la fattura che viene registrata in base al codice cliente è la Materiali srl perché sulla base del registro fornitori, il codice fornitore 46489716 corrisponde al fornitore Materiali srl con sede in Stradale San Mauro 126, Torino. Sappiamo ancora, dato documentale confermato testimonialmente, che in data 27 febbraio 1981 il talco, leggo testualmente come riportato sul documento "SM della Talco Grafite Val Chisone fornito dalla Materiali srl esente da fibre asbestiformi" questo è ciò che è riportato sul documento "era usato in Ico". Questo dato viene riportato sulla scheda materiali del 27 febbraio 1981, scheda pericolosità materiali 27 febbraio 1981, viene riportato anche nella scheda classificazione prodotti a magazzino, il primo documento è il faldone 2, 584 e il secondo è faldone 3 bis 630 e la teste

Mariotti che è autrice sia del primo documento che del secondo, all'udienza del 21 marzo 2016, ricordo le domande che ripetutamente ha posto l'Avvocato Fiore, siamo a pagina 77 e 78 delle trascrizioni, dice "il fatto che ci sia la data del 27 febbraio 1981 significa che in quella data il prodotto era utilizzato all'interno della Ico" per cui noi sappiamo che il 27 febbraio 1981 il talco presente in Olivetti era il talco, ripeto ancora una volta, questa è la definizione riportata sul documento "talco SM della Talco Grafite Val Chisone fornito dalla Materiali srl esente da fibre asbestiformi".

Nona circostanza. Sappiamo che alla data del 30 aprile 1986 il signor Conini lavorava alla manifattura Valle Orco di Sparone Canavese, ce lo dichiara lo stesso teste Alessandro Conini sentito all'udienza del 21 marzo 2016, pagine 125 - 126 delle trascrizioni, puntualizza il signor Conini che era all'ufficio personale. Ulteriore circostanza. Alla data del 30 marzo 1987 il Dottor Vasario lavorava anch'egli alla manifattura Valle Orco di Sparone Canavese e questo ce lo dichiara sia il teste Alessandro Conini nel corso dell'udienza stessa, sia la teste Mariotti all'udienza del 21 marzo, pagina 82 delle trascrizioni, entrambi dicono che questo Dottor Vasario era il responsabile del laboratorio della Manifatture Valle dell'Orco. Ulteriore circostanza. Sappiamo e anch'esso è documentale che l'originale dell'appunto manoscritto su cui compaiono le annotazioni dei colloqui telefonici in data 30 aprile 1986 con Conini e in data 30 marzo 1987

con Vasario, l'originale di questo appunto è stato rinvenuto dalla Polizia giudiziaria all'interno di una cartellina che reca l'intestazione MVO, acronimo di Manifattura Valle dell'Orco, questa cartella che contiene all'interno, l'appunto in parola, è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica, questa cartella è stata versata nel fascicolo per il dibattimento non dalla Procura della Repubblica, ma su richiesta dell'Avvocato Pisapia con sua ordinanza resa all'udienza del 15 febbraio 2016 perché fino a quel momento ed è l'ulteriore circostanza anch'essa documentale, di quell'appunto non esisteva l'originale, esisteva una fotocopia, inserita all'interno di un fascicolo recante un'altra denominazione non MVO, ma talco, fino a quel momento nel fascicolo per il dibattimento esisteva una fotocopia di quell'appunto, di cui due appunti telefonici su un unico foglio contenuti all'interno di una cartellina diversa rispetto a quella in cui l'appunto si trovava in originale.

Ho detto prima che avrei riservato ad un unico momento per motivi di razionalità espositiva e anche comprensiva, le obiezioni, le osservazioni che la Procura della Repubblica e le parti civili, alcune parti civili hanno mosso a questi dati che ripeto, sono tutti dati documentali, le affermazioni testimoniali servono solo a corroborare il dato documentale, non ci sono interpretazioni in ciò che ho detto finora. Prima obiezione del Pubblico Ministero che è stata mossa, svolta nella memoria 121, quella ovviamente, non

relativa al nesso causale, la memoria del 13 giugno 2016 a pagina 16. Il Pubblico Ministero cerca di attenuare la portata delle risultanze dell'ispezione ambientale compiuta dall'Inail nel 1974, dicendo che l'espressione usata dai due tecnici di laboratorio che procedono all'esame di questo campione, dove dicono... scrivono, pardon che il talco loro inviato risulta purissimo, eccetera, questo inviato va interpretato secondo la Procura della Repubblica come talco non inviato dai funzionari Inail che hanno proceduto a fare l'accesso presso lo stabilimento C di Scarmagno, ma inviato dalla Olivetti. Premesso che non c'è... per cui sarebbe un talco di comodo che l'Olivetti avrebbe preparato e inviato al laboratorio dell'Inail affinché risultasse che il talco era purissimo. Premesso che non c'è nessuna prova di questo tipo, ma è comunque contrario, affatto notorio, a massima d'esperienza che un ente pubblico che va a effettuare un accesso con l'interesse peraltro di applicare un premio assicurativo, compie l'accesso, verifica come viene impiegato il talco e poi dice all'esaminato "guarda, non preoccuparti, il talco mandalo poi tu al laboratorio" io penso qui abbiamo una dirigente dell'A.S.L., credo che quando l'A.S.L. Va a fare i controlli, non so, presso le piscine, proceda anche contestualmente a prelevare dei campioni d'acqua, non è che chiede al gestore della piscina di inviare poi successivamente con suo comodo campioni d'acqua che si procura lui, per cui non c'è la prova ed è contrario al notorio e alle massime di esperienza. Seconda obiezione

del Pubblico Ministero che probabilmente è consapevole della debolezza di questa prima osservazione è la seguente ed è un ragionamento sillogistico questo, sempre svolto nella memoria 121 sempre a pagina 16 "il talco esaminato dall'Inail si riferisce unitamente allo stabilimento C di Scarmagno" per cui ciò implica che il talco sia usato in altre linee, che il talco usato nelle altre linee sia di diversa natura e che il talco usato in queste altre linee di diversa natura contenga amianto, qui abbiamo un triplo salto logico, tre circostanze storiche che vengono fra di loro collegate tutte e tre prive di fondamento storico, non c'è nessuna prova a sostegno di tutte e tre queste circostanze. Seconda obiezione, questa l'ha mossa la parte civile Fiom CGIL, se la ricorderà, purtroppo non posso citare le trascrizioni perché ancora non ci sono, ma le ricordo, le abbiamo tutti nitido, la collega D'Amico dice "siccome il registro su cui compare la Talco Grafite" parlo del registro del 1978 "è un registro cumulativo clienti e fornitori in cui compaiono assieme i tanti clienti e quello dei fornitori, nulla esclude che Talco Grafite compaia quale cliente e non quale fornitrice potendo la Talco Grafite avere acquistato una macchina da scrivere o una fotocopiatrice direttamente presso la Ico". Anche qui le do una risposta con il... premesso che manca la prova della circostanza che la Talco Grafite abbia acquistato in quel periodo macchine per scrivere o fotocopiatrici, ma nuovamente mi muovo sul notorio, sulle massime d'esperienza, immagino che lei abbia

un'automobile, ipotizzando che lei l'abbia acquistata nuova, le domando "lei dove l'ha acquistata, dal produttore o da un concessionario?" L'Olivetti produceva macchine per scrivere, produceva fotocopiatrici, ma non le vendeva direttamente, a Ivrea, sede dell'Olivetti esisteva una concessionaria Olivetti, chi voleva acquistare una macchina per scrivere o una fotocopiatrice a Ivrea, andava dal concessionario, nessuno di noi penso che se deve acquistare... facciamo l'esempio della FIAT così è semplice, vada in Corso Marconi a prendere l'automobile e la fattura ovviamente la emette il rivenditore, non la rimette certo la FIAT auto SpA.

Altra obiezione del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero ci dice "vabè, posso anche accettare..." qui siamo alla discussione del 13 giugno, pagina 37 delle trascrizioni "posso anche accettare che la fattura del 1981 emessa dalla Materiali srl posso anche accettare la tesi che questa fattura rinvenuta negli archivi di Settimo Torinese..." perché Pisapia ci ha spiegato che questo documento è stato acquisito da un archivio in uso alla Telecom Italia "posso anche accettare la tesi che questa fattura rappresenti la documentazione della circostanza storica che la Olivetti in quel periodo, inizio 1981 acquistò 50 chili di talco dalla Materiali srl" vabè, però questa prova documenta un acquisto di quantità minima perché di sicuro questa quantità sarebbe stata sufficiente per un periodo, un lasso di tempo limitato, 50 chili secondo il Pubblico Ministero sarebbero stati assolutamente insufficienti e conclude

dicendo, leggo testualmente, ripeto, non la guardo semplicemente per non riportare dati inesatti "cioè se ci fossero stati degli acquisti successivi, immagino che la difesa li avrebbe individuati ed evidenziati". Ovvio, la replica è che l'onere probatorio grava sul Pubblico Ministero, ma il discorso non è tanto questo, signor Presidente. Premesso che abbiamo detto che il talco veniva usato in modestissime quantità, premesso che in questo periodo storico molti dei testimoni dicono che non venivano eseguite operazioni di talcatatura, ma che i componenti in gomma arrivavano già talcati perché anche qui dobbiamo un attimo capire che cosa avvenisse in Olivetti, nel senso che abbiamo due tesi contrastanti, alcuni dicono che venivano effettuate operazioni di talcatatura, altri invece dicono che il materiale arrivava già talcato, quindi già abbiamo elementi, ripeto, per confermare la circostanza che il talco venisse usato in modestissime quantità e sono elementi documentali, ma il punto, dicevo è un'altro, è quella formula che il Pubblico Ministero espone oralmente all'udienza del 13 giugno 2016, alla pagina 37 e cioè "non c'è nessuna evidenza di acquisti successivi perché se ci fossero stati, immagino che la difesa li avrebbe individuati ed evidenziati". Allora, vediamo un attimo, anche qui con circostanze storiche e oggettive, come si è giunti ad acquisire la fattura del 1981, emessa dalla Materiali srl e prodotta dal collega Pisapia all'udienza del 16 maggio 2016.

Primo dato storico documentale. Noi sappiamo che in data 21 maggio 2015, siamo circa un mese dopo la prima udienza

preliminare che si è svolta il 23 aprile 2016, peraltro l'udienza preliminare si è protratta sino all'inizio dell'ottobre dell'anno scorso, esattamente, sino al 05 ottobre, Telecom Italia attraverso i suoi difensori, lo studio Santamaria Valsecchi, comunica alla Procura della Repubblica di Ivrea che nei giorni precedenti, quindi stiamo parlando dell'inizio, al massimo è metà maggio del 2015, è venuta a conoscenza della circostanza che in un deposito in uso a Telecom Italia sito a Torino, è stata rinvenuta documentazione societaria" leggo sempre testualmente "riferibile all'ingegnere Camillo Olivetti SpA contenuta in numerosi scatoloni e in parte non ancora catalogata". Questa lettera proveniente dallo studio Santamaria, ripeto, che ha come data 25 maggio 2015, è allegata alla produzione che il collega Pisapia ha fatto all'udienza del 16 maggio 2016, per cui è nel suo fascicolo, Presidente. Sappiamo, e questo l'ha dichiarato il Pubblico Ministero all'udienza del 16 maggio 2016, pagine 18 e seguenti delle trascrizioni, che la Procura si è recata presso questo deposito, ha scattato delle foto al deposito, ma non ha esaminato alcun documento, né ha disposto il sequestro, sappiamo che la Procura della Repubblica ha svolto attività investigative successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, come se lo sappiamo, tant'è vero che alla prima udienza che abbiamo fatto davanti a lei, signor Presidente, no, è la seconda udienza che abbiamo fatto davanti a lei, signor Presidente, l'11 gennaio del 2016, faceva freddo, era buio, sappiamo che la

Procura della Repubblica... questo per aiutarci a rendere meno noiosa l'esposizione, la Procura della Repubblica ha chiesto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di indagini compiute sino al 05 gennaio 2016, quindi siamo a ridosso, non della prima udienza, della seconda udienza dibattimentale, quindi un esercizio completo del 430 Codice di Procedura Penale per l'attività che è stata versata in atti, cioè delle ricognizioni ambientali sullo stato attuale di Scarmagno, San Bernardo, eccetera, invece nulla è stato fatto su 14 mila scatoloni perché Pisapia ci ha dichiarato che in questo magazzino si trovano non 14 mila documenti, 14 mila scatoloni contenenti documentazione, niente, neanche aperti, sappiamo anche che nel corso dell'udienza del 15 febbraio 2016, l'Ufficiale di Polizia giudiziaria, Silvana Cerutti che è qua di fianco a me, alla domanda reiteratamente formulata dal Pubblico Ministero, se esistano fatture di acquisto provenienti dalla Materiali srl o più in generale se gli inquirenti abbiano trovato, sto leggendo testualmente, altra documentazione, ha risposto "abbiamo trovato solo questo, non c'è riferimento alcuno alla corposa documentazione che esisteva" di cui adesso non so se la Dottoressa Cerutti fosse a conoscenza, ma di sicuro la Procura era a conoscenza visto che c'è un documento, alla corposa documentazione, 14 mila scatoloni che si trovavano, che si trovano tutt'ora presso il magazzino Telecom, da cui è stata estratta documentazione contabile, da cui sappiamo sono state estratte delle procure, c'è di

tutto in 14 mila scatoloni c'è di tutto, Pisapia è stato fortunato, è riuscito in breve lasso di tempo, tra il... vedremo poi le date, tra il marzo del 2016 e il maggio del 2016 a trovare questi documenti.

Tommaso Pisapia ed Elisabetta Rubini che sono poi gli autori di questa produzione, vengono a conoscenza, non si sa in che modo perché io non sapevo nulla, non so se qualche altro collega fosse a conoscenza dell'esistenza di questo deposito e dei 14 mila documenti, dicevo che il 04 marzo 2016, Pisapia e Rubini, probabilmente l'avranno saputo dalla Telecom, vengono a conoscenza dell'esistenza di tale deposito e chiedono ed ottengono dal Pubblico Ministero ad accedere a tale deposito, a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione, tutto questo è documentale ed è nel suo fascicolo, Presidente. E all'udienza del 16 maggio 2016 che è l'udienza in cui producono questa documentazione, ci hanno riferito che ciò che hanno rinvenuto è frutto di una ricerca svolta, leggo qui sempre in modo testuale "in modo molto parziale, frammentato perché non è neanche tutto catalogato, anzi la maggior parte di questi scatoloni non sono catalogati" e dicono di essere riusciti a rinvenire la documentazione che hanno prodotto, alcune deleghe e questa documentazione contabile, parziale, frammentata, sommaria, sostanzialmente per fortuna. Allora, sentirsi dire in un quadro di questo tipo dalla Procura della Repubblica che è onere della difesa andare a consultare i 14 mila scatoloni che si trovano presso il deposito Telecom di cui si è venuti a conoscenza quando l'istruttoria

dibattimentale stava finendo perché Pisapia si muove nel marzo, il 04 marzo 2016, fa la domandina, per cui anche lui l'ha saputo solamente in quel lasso di tempo e nessuno di noi, penso, forse è stato a conoscenza di questa circostanza, io come Avvocato non lo accetto perché non è più un processo a Maglio Marini, ha 80 anni Manlio Marini, non vedrà neanche l'esito, non so neanche se sia presente, farà gesti apotropaici, è presente, qui veramente stiamo forzando il Codice di Procedura Penale, abbiamo una norma che lei conosce molto meglio di me che è il 358 del codice di rito che impone al Pubblico Ministero di svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposte alle indagini, non è stato fatto nulla. Io ho avuto il privilegio quando ero ragazzo, quando ero giovane di essere stato coinvolto dal mio maestro, Mario Chiavaro non per meriti intellettuali perché disse lui sono due braccia in più, nel piccolo gruppo dei collaboratori di Chiavaro che all'epoca quando entrò in vigore il nuovo codice, curarono la redazione del commento al codice, successivamente la giurisprudenza sistematica, la rivista che Chiavaro dirigeva e ricordo di avere assistito, era un'occasione unica perché si assisteva in occasione dei contatti che c'erano tra Chiavaro e gli autori di questo codice, fra cui anche autorevoli, all'epoca, Magistrati, si discuteva, era una occasione per capire quale era la stata la genesi delle varie norme e c'era stata una discussione accesa, oltre, ovviamente, sull'obbligatorietà dell'azione penale c'era stata una

discussione, ricordo, accesa, proprio sul 358, mi dispiace che non c'è Pisapia, visto che è nipote del Presidente della Commissione che ha dato origine al Codice, potrebbe confermare la circostanza e Chiavaro ci raccontò che quando fu discusso il 358, c'erano in Commissione diverse tesi, c'era una prima tesi secondo cui si sarebbe dovuta sdoppiare la Polizia giudiziaria, cioè fare una Polizia giudiziaria, lei sorride, ma è vero, infatti sorridemmo anche noi, sebbene fossimo stati dei ragazzini appena neo laureati, una Polizia giudiziaria per l'Accusa e una Polizia giudiziaria per la difesa, era una tesi insostenibile, inattuabile a livello pratico, ricordo le obiezioni che vennero mosse perché alcuni dissero "ma dove la sistemiamo la Polizia giudiziaria della difesa, non può stare certo presso la Procura, la mettiamo presso il Consiglio dell'Ordine, ma poi il Consiglio dell'ordine deve pagare l'affitto alla..." era una tesi insostenibile a livello organizzativo, a livello economico e allora si pensò di inserire il 358 cioè di dire alla Polizia giudiziaria "opera" e il Pubblico Ministero che ne è a capo "opera anche a favore della difesa". Io ricordo un Magistrato dell'epoca, penso non sia neanche più vivo, che collaborava a questo Codice, che era offesissimo, perché era Piero Luigi Vigna era Procuratore capo a Firenze all'epoca, un personaggio formale, ma molto grintoso, era... incuteva anche un certo timore reverenziale e Pier Luigi Vigna si era arrabbiato moltissimo, si sentiva offeso dal 358 perché diceva "io sono un Pubblico Ministero, non sono una parte privata"

usò questa testuale parola "io non faccio una partita a tennis con la difesa, io accerto la verità" e fece l'etimo *Minister Publicus*, qual è l'obbligo del Pubblico Ministero, non di fare il testa a testa intellettuale con il difensore, l'obbligo del Pubblico Ministero è accertare la verità, è una parte pubblica e lui si riteneva offeso, Piero Luigi Vigna, 1991, dal 358 perché diceva "questa norma offende il prestigio di un Magistrato, non ho bisogno di una norma che mi dica quale deve il mio lavoro, noi siamo andando a sentenza, a condanna su un quadro istruttorio di questo tipo". Io mi permetto ora di fare un gioco con lei, la prendo per mano, la spoglio della toga e la faccio sedere qui.

GIUDICE - Avvocato siamo in diretta.

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Vabè, tanto Radio Radicale non la sente nessuno, quindi non creiamo... non ci sono giornalisti, quindi possiamo parlare liberamente.

GIUDICE - Siamo in diretta, tutte le stenotipie vanno sul gate penale contemporaneo, io non a caso...

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Diremo a Valsecchi di tagliare questa parte, la spoglio della toga, la faccio sedere qui e facciamo finta per un attimo, tanto ormai mi sono rovinato a sufficienza e quindi non rischio più alcunché, facciamo finta che il processo sia fatto a Elena Stoppini, lei fra pochi mesi sarà Presidente del Tribunale di Ivrea, facente funzioni e avrà sotto di sé tante gatte da pelare, fra cui anche la cancelleria fallimentare che è veramente una delle cancellerie più delicate perché nelle cancellerie fallimentari vengono assegnati gli incarichi ai professionisti, curatori

fallimentari, gli Avvocati dei fallimenti, io la conosco poco, però mi sembra una persona rigorosa, decisa...

GIUDICE - Avvocato non parli del Giudice in requisitoria, atteniamoci...

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Lei va, quando prende funzioni, nella cancelleria fallimenti e chiede "come vengono distribuiti gli incarichi" e si accorge che gli incarichi vengono dati a una serie di Avvocati, non vengono dati ad Achiluzzi, Achiluzzi ha fatto domanda per avere incarichi dalla cancelleria fallimentare, non ne ha manco uno, allora lei cosa fa, prende una cartellina che... sulla quale scrive (inc.) la distribuzione degli incarichi e all'interno mette un appunto con la data con scritto "dare incarichi ad Achiluzzi" passano 30 anni, lei avrà 80 anni, sarà in pensione...

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.).

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Vabè, più o meno la generazione è la stessa, quindi non devo svolgere...

GIUDICE - (Fuori microfono) (inc.).

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Tanto ormai non ho nulla da perdere, è il coraggio è del disperato. Cosa succede? Che dopo 30 anni viene rinvenuta questa cartellina e questo appunto, chiamano la cancelliera che è Cettina, non mi ricordo il cognome, la cancelliera responsabile della cancelleria fallimentare, la convocano in Procura, le fanno vedere la fotocopia di quell'appunto estratta da un fascicolo che non reca l'intestazione "distribuzione equa degli incarichi" ma reca l'intestazione

"distribuzione incarichi sospetti" e le chiedono a distanza di 30 anni di punto in bianco "ma che cos'è questa roba qua?" E insistono "ma se la Stoppini ha scritto questo è perché ha voluto favorire Achiluzzi" Cettina dopo un interrogatorio che dura diverse ore non ne può più, vuole tornare a casa, è stanca, è anziana anche lei, dice "vabé, se Elena Stoppini ha scritto questo appunto, vuol dire che favoriva Achiluzzi" benissimo ed Elena Stoppini viene rinviata a dibattimento con già tutte le conseguenze mediatiche che sono note. Elena Stoppini non va da un Avvocato come Achiluzzi, va da Pisapia che avrà ovviamente... l'erede perché da generazioni questo studio, va dal migliore Avvocato di Milano, senza che si offenda Santamaria e gli dice "senti, caro Pisapia io sono sotto processo, questo appunto io l'ho preso perché gli incarichi non erano distribuiti equamente, il mio appunto viene fatto proprio per porre a livello di giustizia sostanziale un equilibrio tra coloro che ricevano gli incarichi e coloro che incarichi non ricevevano" Pisapia inizia a fare la ricerca presso l'archivio del Tribunale, non trova nulla ed Elena Stoppini dice "caspita, sono spacciata perché io vengo condannata per essermi mossa correttamente perché io quell'appunto l'ho scritto proprio perché volevo che gli incarichi all'interno del Tribunale fossero distribuiti correttamente". Viene ad un certo punto Pisapia a conoscenza che a Roma c'è presso un deposito tutta la documentazione del Tribunale di Ivrea quando sta finendo l'istruttoria dibattimentale, corre a Roma

e inizia a consultare i 14 mila scatoloni e rinviene, ha la fortuna in mezzo a questi 14 mila scatoloni, di imbattersi negli incarichi che sono stati assegnati nel corso dell'anno 2016 dal quale risulta che effettivamente i dati vengono dati sempre a un certo numero di studi legali, non c'è Achiluzzi. E allora Pisapia chiede al Presidente la produzione di questa documentazione, il Presidente fortunatamente, che vuole ricercare la verità, ammette la produzione e si replicare dal Pubblico Ministero "eh, no cara Elena Stoppini, non è sufficiente produrre gli incarichi dati nel 2016, mi avresti dovuto produrre anche quelli del 2017, del 2018, 2019 per potere sostenere che quell'appunto l'hai scritto perché volevi maggiore uniformità degli incarichi". La situazione in cui si trova Marini e si trovano altri imputati è analoga, non si può gravare la difesa dell'obbligo di svolgere attività che sono a carico dell'Accusa anche perché questo dato è finale, ma non per importanza.

Il processo penale se viene interpretato in questo modo diventa un processo penale per ricchi perché se la Procura non procede a svolgere le indagini, indagini di questo peso, questa sede non è più la sede per sanzionare una persona in funzione dell'eventuale commissione di reati, ma diventa la sede per sanzionare chi non ha le possibilità economiche, per svolgere le indagini che avrebbe dovuto svolgere la Procura della Repubblica perché esaminare 14 mila scatoloni, io le garantisco, io non sono in grado, probabilmente anche Pisapia ha delle difficoltà a livello economico perché

è richiesto un tipo di attività investigativa che è sproporzionata rispetto alle possibilità della maggior parte dei difensori e questo è esattamente il contrario dell'obiettivo che avevano in mente i padri del codice del 1988 quando scrivono che l'Accusa deve svolgere attività difensiva anche a favore della difesa è proprio perché volevano evitare che si giungesse a un processo per ricchi perché questo è purtroppo il corollario di questa attività, non è una critica, non voglio che ci sia nulla di personale, Dottoressa Cerutti, io so come sono state svolte le indagini, le mille difficoltà che ha avuto la Procura della Repubblica di Ivrea, all'epoca ero nel Consiglio dell'Ordine e spesso, Ferrando si confrontava con noi e ci manifestava tutti i suoi problemi, queste indagini sono state svolte quando il Tribunale di Ivrea si salva allargando di tre volte le proprie dimensioni, quando viene effettuato il trasloco dalla vecchia sede a quella attuale, la Procura della Repubblica si è organizzata fronte difficoltà organizzative enorme, non aveva personale, non aveva mezzi, non aveva risorse e la povera Cerutti da sola ha svolto la stragrande maggioranza di queste attività investigative, noi non possiamo pretendere che Silvana Cerutti vada a vedersi 14 mila scatoloni, però, ripeto, se non si hanno le prove, se non si svolgono completamente le indagini, non si rinvia a giudizio perché la sentenza di condanna che lei emetterà è una sentenza che si porterà dietro un vulnus di 14 mila scatoloni, no che possono contenere di tutto, che contengono di tutto perché sono

stati trovati tanto documenti contabili rilevanti per il talco, quante deleghe rilevanti per altri aspetti, c'è di tutto, 14 mila scatoloni c'è di tutto.

Obiezione finale del Pubblico Ministero perché si rende conto che probabilmente questa tesi della svolta finora secondo cui finora in Olivetti si usasse talco contaminato da tremolite, si rende conto che non è una tesi così forte, conclude all'udienza sempre del 13 giugno 2016 pagina 41 - 42 dicendo che anche prendendo per buona questa versione dei fatti, cioè quella che sto dando io, cioè che il talco usato in Olivetti fosse un talco non contaminato con la tremolite, dice il Pubblico Ministero "comunque arrivavano i particolari in gomma, in casse contenenti talco, piene di talco" sto leggendo testualmente ciò che viene detto alle pagine 41 e 42 e quindi "siccome queste casse arrivavano dalla MVO" e sappiamo che quei colloqui telefonici, questo è pacifico, sono colloqui telefonici intercorsi con la MVO perché è pacifico che Vasario e Conini all'epoca lavoravano alla MVO, nonostante uno dei testimoni penso sia sotto processo ora per avere detto la stessa cosa a dibattimento, dicevo, siccome è pacifico che il colloquio nel 1986 - 1987 avviene con persone della MVO la Procura dice "vabè, posso anche ammettere che non si parlasse di talco usato nell'Olivetti, ma di talco usato in MVO, ma il problema non cambia perché i prodotti della MVO" cioè questi particolari in gomma che poi venivano rivestiti di talco "venivano utilizzati in Olivetti" quindi in Olivetti non si faceva più la talcatura, ma si

ricevevano materiali in gomma contenuti in casse piene di talco e siccome questo talco è un talco che contiene tremolite, il problema non cambia, non è un talco che si usa per intalcare, è un talco che contiene dei materiali in gomma che vengono utilizzati e quindi dal momento in cui l'operaio e l'addetto alle linee di produzione prende il pezzo avvolto nel talco, ha un contatto con lo stesso. La replica qui è agevole, è agevole, uno, perché non abbiamo nessun elemento emerso dall'istruttoria dal quale risulti che la MVO impiegasse del talco contaminato dalla tremolite, non c'è un elemento, non solo, abbiamo invece degli elementi di segno contrario, abbiamo la testimonianza di Margherita Boero, dipendente della Materiali srl e successivamente della Punto Elle che all'udienza del 21 marzo 2016, pagine 130 e seguenti della trascrizione, dice che "fra i loro clienti c'era il gruppo MVO" leggo testualmente "Manifatture Valle dell'Orco" un secondo perché sto leggendo proprio i passaggi. "Senta, si ricorda che tipo di materiali fornivate alla MVO?" Risposta della Boero "talco" qui intervento suo, Giudice, quindi è proprio la Presidente Stoppini "ho capito, ma il talco, voi, scusi, da quante persone compravate il talco?" Risposta della Boero "il 99 per cento della Talco Grafite" allora il Pubblico Ministero dice "ma sta a vedere che il talco lo mischiavano" la domanda che pone Maura Longo è "ma poi questo talco veniva mischiato?" Risposta della Boero "no, no, no, come si comprava, si vendeva, il sacco era della Talco Grafite". Domandano perché giustamente Laura Longo

vuole avere delle evidenze chiare, non vuole muoversi nel dubbio e allora domanda ultimamente, domanda, pardon "se la MVO abbia mai comprato il talco dell'amiantifera di Balangero da voi" cioè dalla Materiali Srl, la risposta della Boero "da noi, no, da noi voleva prendere solo il talco bianco della Talco Grafite". Laura Longo continua, ripeto, giustamente, giustamente, sta proprio facendo il Pubblico Ministero, vuole accertare la verità, a porre domande a Margherita Boero, siamo alle pagine 135 e seguenti, domanda che qualità era questo talco qua e dice che "il talco SM non era il bellissimo talco bianchissimo che usiamo per fare il borotalco, però proveniva dalla stessa cava, il prodotto era quello di prima categoria, che era usato per la profumeria" Laura Longo proprio per eliminare ogni dubbio, domanda "ma questo talco voi, della Materiali srl dove andavate a prenderlo?" E dice "andavamo a prenderlo a Pinerolo dove lo scavavano nelle vicinanze" ci sono degli anacoluti, ma è ovviamente una trascrizione "la Talco Grafite aveva lo stabilimento lì" quindi non c'è dubbio alcuno che il talco utilizzato dalla MVO fosse il talco venduto dalla Materiali srl e che il talco venduto dalla Materiali srl alla MVO fosse il talco della Talco Grafite Val Chisone, quindi non c'è la prova, quanto meno idonea, secondo me c'è una prova già sufficiente ai sensi del 533, ma proprio avessimo dei dubbi non c'è una prova sufficiente a superare la presunzione del 530 secondo comma, non c'è una prova sufficiente a superare il limite di ogni ragionevole che la Olivetti usasse del

talco venato di tremolite e non c'è neanche la prova che lo usasse la Manifatture Valle dell'Orco.

Ho detto che non volevo fare ipotesi, affermazioni logiche, mi volevo muovere solo su circostanze, però visto che il Pubblico Ministero ha fatto anche delle... ha detto di avere effettuato un'interpretazione logica di circostanze, due rapidissimi cenni, che senso avrebbe avuto per l'Olivetti continuare a utilizzare il talco sporco di tremolite, allora, il costo del talco documentale era di un 11.500 lire per 50 chili, quindi 500 chili di talco erano 100 mila lire grosso modo, risulta perché è documentato dal colloquio telefonico che la Ravera ha con Occella, faldone 2 progressivo 581 che quando la Ravera telefona a Occella e gli chiede il preventivo per fare i due campioni su quel talco verde che viene da Balangero, Occella chiede 100 mila lire, cioè il costo di 500 chili equivaleva alle due consulenze di Occella, ma che senso economico avrebbe avuto, cioè il costo di 500 chili di talco che era un quantitativo sproporzionato rispetto alle esigenze che aveva la Olivetti, era pari al posto che l'Olivetti ha sopportato per chiedere a Occella di fare la consulenza sui due campioni. Qui parliamo dell'Olivetti, io non so il dialetto Piemontese, boita si dice... non è la boita di Monsù Patasso per cui 100 mila lire sono una cifra enorme e l'ingegnere Camillo Olivetti & C., non ricordo il fatturato, qualcuno probabilmente lo dirà, la più grande multinazionale dell'epoca per risparmiare 100 mila lire? Ma poi sul piano logico, cioè ma voi... se io dovessi fare una furbata di questo tipo, ma lascerei

traccia ai posteri, cioè lascerei tutti questi documenti, tutte queste carte? È da folli, da folli, cioè lascio le prove per potere poi essere denunciato, visto che stiamo parlando di cose così delicate.

In ogni caso io credo che ciò che ho detto sia già sufficiente quanto meno ai sensi del 530 comma 2, ma in ogni caso non c'è la prova di coinvolgimento di Marini. Tutti i carteggi, Marini diventa responsabile del servizio organizzazione e sicurezza sul lavoro nel maggio del 1982, diventa responsabile del servizio del Sesl, servizio ecologia e sicurezza del lavoro, cioè dei due servizi unificati, anche quello dell'ecologia, il 01 febbraio del 1986 e abbiamo visto, poi lo affronterò più avanti, lo affronterò anche il collega Fracchia, che il servizio ecologia rimane anche dopo l'unificazione con il servizio sicurezza sul lavoro, rimane autonomo sia per gestione, sia per collocazione anche fisica. Allora, Marini non compare in nessuno dei documenti rinvenuti, in nessuno, coloro che sono autori di questi appunti sono tutte persone che lavoravano all'interno del servizio ecologia, Fornero, la Mariotti che peraltro sappiamo perché ce l'hanno dichiarato essi stessi, Fornero, la Mariotti e anche gli altri testi, Piancone, Groia, eccetera, ci hanno detto che queste persone facevano riferimento a Maria Luisa Ravera, non si confrontavano con Marini perché erano persone in forza al servizio ecologia, peraltro entrambi si occupavano proprio delle problematiche, degli accertamenti della pericolosità dei materiali usati nei processi di produzione, infatti la Mariotti e autrice

delle schede di pericolosità.

Quindi non c'è nessun documento in cui compaia il nome di Marini, non c'è nessuna persona che faceva riferimento a Marini che sia coinvolta in questa vicenda, ma soprattutto c'è un altro dato. Il teste Lagna, udienza del 17 marzo 2016, pagine 103 e seguenti ci dice che "già dal 1984" cioè prima che Marini giungesse al servizio ecologia sicurezza sul lavoro "esistevano dei presidi, esisteva una cappa in plexiglas che era posta su quest'unico banco delle operazioni di talcatatura cui erano impiegati due persone che copriva interamente il banco ed evitava qualsiasi possibilità di inalazione" questo nel 1984, quindi, ripeto, non c'è nessun elemento per potere affermare un coinvolgimento di Manlio Marini in questa vicenda. Passo velocemente all'aspetto del talco strutturale che riguarda gli altri capi di imputazione. Avevo detto e l'apro subito che c'è una brevissima parentesi da aprire con riferimento ad una delle imputazioni mosse a Bergandi, pardon, relative a Bergandi, mosse a Marini, lei vedrà signor Presidente, che a Marini viene anche mossa relativamente al capo di imputazione A), Bergandi, anche una contestazione per un periodo che fa riferimento dal 1974 al 1973, dice che come addetto alla manutenzione delle macchine utensili, Bergandi avrebbe eseguito la sostituzione di ceppi frenanti e frizioni contenenti amianto. Allora, premesso che nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è emerso nulla, sono stati sentiti, l'ha ricordato il collega Del Duomo, questa mattinata, i testi Fracassa

all'udienza del 04 febbraio 2016 e Cravero sempre all'udienza del 04 febbraio 2016 che hanno dei ricordi molto vaghi del signor Bergandi, dicono che faceva il loro stesso lavoro fino ai primi anni '70, poi dicono di non averlo più visto, Marini, ripeto, entra al Sosl a maggio 1982, non fanno riferimento alcuno, pur dicendo questi due testimoni, Fracassa e Cravero che Bergandi lavorava con loro nella loro stessa squadra, non fanno nessun riferimento ad attività di manutenzione avente la sostituzione di ceppi frenanti, tutta l'istruttoria del Pubblico Ministero e le domande del Pubblico Ministero e delle difese sono invece orientate sul tema del ferobestos. Tanto è vero che il Pubblico Ministero all'udienza del 13 giugno 2026, pagina 43 delle trascrizioni, in sede di discussione, leggo anche qui, ci sono degli anacoluti, ma questo conferma la genuinità di ciò che sto leggendo, dice "riguardo allo stato, Bergaldi..." è ovvio che c'è un errore in sede di trascrizione "che sia come addetto al montaggio macchine utensili di San Bernardo che usa le lastre contenenti ferostebos, sia come addetto alla manutenzione delle macchine utensili nel capannone sud... no, chiedo scusa, questo è amianto strutturale, soltanto come addetto al montaggio dal 1972 al 1974, come dipendente della ditta" quindi lo stesso Pubblico Ministero all'esito dell'istruttoria che ha effettuato, focalizza gli addebiti relativi all'attività svolta da Bergandi... da addebiti inerenti le attività svolte da Bergandi per attività e non per esposizione a fibre aerodisperse unicamente al periodo storico anteriore al

1974, tutto ciò che è successivo al 1974 è oggetto di contestazione a titolo di fibre aerodisperse. Chiusa questa parentesi prendo in esame i residui capi di imputazione che hanno ad oggetto tutti quanti il contatto con fibre aerodisperse di amianto, amianto cosiddetto strutturale. Sarò più veloce perché il tema è un tema che è già stato affrontato e verrà affrontato dai colleghi, quindi posso muovermi con maggiore velocità, richiamando, ovviamente, ciò che i colleghi hanno detto e diranno sul punto. In maniera molto rapida, signor Presidente, esordisco come ha esordito il collega amico Nicola Menardo, il quale ha richiamato il decreto ministeriale 06 settembre 1994, ecco, Marini ha come periodo di garanzia dal 1982 al 1988, il collega, poi Davide Fracchia e io stesso lo accennerò prima, dimostreremo in maniera documentale che in realtà Marini già dall'estate del 1987 non era più a capo del Sesl, è una circostanza documentale, ma comunque il decreto ministeriale 06 settembre 1994, quindi parliamo di quasi 10 anni dopo da quando Marini cessa dalle proprie funzioni, afferma "la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti, se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto" siamo in un processo penale, come ha ricordato il collega e amico Claudio D'Alessandro, non è regno delle possibilità questo, è il regno di l'oltre ogni ragionevole dubbio, altrimenti si fa una causa civile,

il decreto ministeriale, una fonte di legge dice che è estremamente improbabile che la presenza di amianto sia pericolosa, la pericolosità sussiste solo se l'amianto viene manomesso, questa affermazione molto elegante del decreto ministeriale con maggiore vivacità tutta da campo (inc.) era stata già espressa da Cerbone, il teste Cerbone all'udienza del 15 febbraio 2016, pagine 35 e 36 con veramente un dizionario dei sinonimi, una ricchezza da partenopeo. Diceva, leggo "non da problemi, a meno che uno non va lì e lo graffia, lo fa, lo martorizza, lo titilla, allora è diverso, se lo violento è diverso" è lo stesso concetto espresso con il linguaggio Cerbone che non è uno stupido, è stato il responsabile della sicurezza, qui in Tribunale e in Procura. Allora, la domanda che dobbiamo porci, visto che il pericolo sussiste solo se viene manomesso e se rilascia polvere, è vedere se nella fattispecie per cui sono stati contestati i capi di imputazione, io ripeto, il periodo di Marini finisce, prendo per buona la contestazione del Pubblico Ministero, 01 gennaio 1989, quindi fine del 1988, vedere se in questo periodo storico c'è prova di presenza di fibre aerodisperse perché la mera presenza di materiali contenenti amianto non è sufficiente se seguiamo il rigore di un processo penale per potere affermare che ci sia una situazione di pericolo concreto. Parto da un dato... il collega Menardo fortunatamente si colloca in un periodo storico in cui non c'è evidenza alcuna perché gli viene contestato un fatto che è successo 50 anni fa, mezzo secolo fa, Marini parliamo solo di un pochino più di 30

anni fa. Allora, abbiamo dei dati empirici, cioè sono le deposizioni testimoniali che vengono riportate dai vari testimoni che si sono succeduti e io li prendo in esame velocemente perché non vogliono annoiare né lei, né i poveri colleghi che poveri anche loro da stamattina stanno sentendo le elucubrazioni dei difensori. Mensa Ico, raggruppato per denominatori comuni che poi sono i capi di imputazione mossi a Manlio Marini. Mensa Ico, il teste Perello 25 gennaio 2016, pagine 21 e 22 delle trascrizioni, Laura Longo domanda "lei si ricorda se ci fosse pulviscolo, se venisse sollevato pulviscolo dalle pareti, dal soffitto, se lo ricorda? Parliamo ancora della mensa" dice Laura Longo. "No, non mi ricordo" "si ricorda se fosse polverosa?" Risposta della Perello "no, no". Teste Cacciola 01 febbraio 2016, tutti testimoni del Pubblico Ministero, pagina 56 delle trascrizioni "era un bel posto, era verniciato e aveva un soffitto normale" Teste Marozin 01 febbraio 2016, pagina 23, richiama il soffitto che abbiamo avuto noi per tutto il corso di questo processo, ha detto "era un soffitto che sembrava morbido" teste Cerbone pagina 28, udienza del 15 febbraio 2016 "eravamo tranquilli, per 30 anni, sì, per 30 anni ho mangiato alla mensa" teste Arras sempre 15 febbraio 2016, pagina 94, Cerbone e Arras lavoravano entrambi al Sesi e si occupavano proprio dei monitoraggi "in mensa ci stavamo tutti i giorni" teste Boltri 07 marzo 2016, pagina 45, parliamo sempre della mensa "non ha mai creato problemi, io abitualmente mangiavo alla mensa Ico" teste Piancone, 17 marzo 2016

"il soffitto della mensa era di materiale gommoso, le pareti erano completamente rivestite da una vernice gommosa che isolava completamente dal contatto con la fibra".

Officina H, partiamo sempre con Cerbone, 15 febbraio 2016, pagina 46 "il soffitto era un soffitto di materiale floccato" teste Boni che è un teste di D'Alessandro, che era l'addetto alla pulizia, ricordiamo tutti che questo Boni ci veniva a dire che siccome si fidava poco dei suoi collaboratori andava lui stesso, pure essendo titolare, a controllare le attività di pulizia, gli domandano se i pavimenti fossero polverosi, risposta di Boni, siamo a pagina tra il 12 e 16 del 07 marzo 2016 "assolutamente no" teste Boltri pagine 45, 46 e 47, faccio una specie di antologia se no non finisco più, dice che "il soffitto dell'officina H..." perché la si vede passando per via Iervis, ha le pareti di vetro, quindi l'unica superficie che può contenere materiale contenente amianto è il soffitto, dice che "il soffitto è dello stesso materiale che era stato utilizzato per la mensa, non ha mai rilasciato polvere". Riferisce Boltri perché è un teste corretto e puntuale, dice "si verificò un distacco nella torneria, nella torneria si era verificato un distacco, dopo il quale si è prontamente intervenuti, ma perché l'area era stata abbandonata e quindi non era più riscaldata e conseguentemente le lamiere di copertura avevano una dilatazione molto forte e quindi vi era stato un lieve distacco". Teste Cerbone udienza del 15 febbraio 2016, pagina 48 "io non ho mai visto polvere bianca

all'officina H, non ne ho mai vista di polvere".
Passiamo a San Bernardo. Boni ripete le stesse affermazioni che ha effettuato per... Boni ripeto, è l'impresa di pulizia, ripete le stesse affermazioni di prima, quindi non ha mai notato pavimenti polverosi, Cerbone a pagina 35 delle trascrizioni del 15 febbraio 2016 dice "non abbiamo mai trovato niente" capannone sud viene ribadito lo stesso concetto, Lagna, udienza del 17 marzo 2016, pagine 104, 105, cerco di cambiare nomi dei testimoni e di non ripetere nuovamente Cerbone, Bellardone eccetera, dice che "l'edificio veniva pulito, le condizioni del soffitto erano normali" e anche lui dice "era un soffitto come questo" indica il soffitto del Liceo Gramsci, e bon, era così. De Marco, udienza 21 marzo 2016, pagine 7 e 9, ci dice che "il capannone sud di via Delle Rose era il fiore all'occhiello di San Bernardo perché era l'officina meccanica in cui portavamo i clienti, quando volevamo loro cercare di convincere a vendere i prodotti li portavamo lì per fare vedere come era la nostra officina meccanica, era un biglietto da visita" peraltro puntualizza De Marco, pagine 9 e 10 e pagina 13 sempre dell'udienza del 21 marzo 2016 che "c'era a San Bernardo anche la camera bianca dove si costruivano gli hard disk" e ci ha ricordato che la camera bianca doveva essere in condizioni sterili perché negli hard disk non ci può assolutamente essere la benché minima traccia di polvere e ci spiega anche che "i locali adiacenti alla camera bianca dovevano essere assolutamente degli ambienti puliti" perché se di

fianco a una camera sterile abbiamo degli ambienti pieni di polvere o con della polvere è chiaro che non ha senso creare una camera... ci ha anche puntualizzato in risposta a una domanda del Pubblico Ministero che veramente è stata brava Laura Longo, ha cercato di eliminare ogni dubbio, dice "quando è che è stata realizzata questa camera bianca?" Dice "esisteva fin dalla fine degli anni '70, si facevano hard disk, ovviamente, di dimensioni molto più grandi rispetto a quelli attuali, ma già fin dalla fine degli anni '70 c'era la camera bianca". Le stesse cose le dice sia pure sotto forma diversa, il teste Biagio Calò, pagina 112, 115 e 118 delle trascrizioni sempre dell'udienza del 21, anche lui ricorda che i visitatori, gli aspiranti acquirenti, gli aspiranti soggetti coinvolti in operazioni di joint venture con Olivetti venivano portati in questa officina meccanica proprio perché si rendessero conto che non siamo dei mangia spaghetti, ma anche gli italiani sono in grado di realizzare prodotti di grande tecnologia e anche lui ricorda che c'era questa camera bianca e che le zone contigue alla camera bianca dovevano essere assolutamente prive di polvere.

Sui cunicoli ha già parlato D'Alessandro, sarò rapidissimo. Teste Giacchino, 04 febbraio 2016, cunicoli di San Bernardo ci dice che "l'accesso ai cunicoli era limitato alle ditte che passavano per pulire" pagina 52, pagina 60 e 61 che "i cunicoli erano chiusi a chiave" teste Femia 04 febbraio 2016, pagine 206 e 207 che "l'accesso della vigilanza nei cunicoli avveniva solo di notte" peraltro ha risposto a domanda

dell'Avvocato Luca Fiore "non tutte le notti, ma avveniva il passaggio nei cunicoli che, ripeto, avveniva solo di notte, solamente quando c'erano state delle emergenze, delle situazioni particolari che giustificavano l'accesso nei cunicoli" e quindi alla domanda di Luca Fiore "poteva esserci come poteva non esserci l'accesso a questi cunicoli?" Il teste Femia risponde "esatto" puntualizza tra l'altro il teste Femia a pagina 213 che "il turno di notte veniva effettuato una settimana su tre". Teste Ferraris dice alla domanda rivolta dalla collega D'Amico "se il materiale usato dagli addetti alla manutenzione che andavano per fare lavori di manutenzione all'interno dei cunicoli venisse raccolta" risponde Ferraris alla domanda "per quanto tempo restava sul marciapiede del cunicolo il materiale che cadeva a seguito delle operazioni di manutenzione?" Risposta del teste Ferraris "no, veniva raccolto anche dagli addetti alla manutenzione che ripulivano sotto". Teste Boni che è sempre l'addetto alla pulizia, quindi uno dei pochi soggetti, anzi l'unico soggetto che era legittimato ad andare in questi cunicoli, udienza del 07 marzo 2016, pagina da 17 a 19, alla domanda se avesse mai notato nulla di particolare e in particolar modo polvere o calcinacci depositati sul pavimento, risposta "no, no" gli viene altresì domandato se i tubi, le condotte che c'erano nei cunicoli fossero curate, la risposta è "questi tubi erano molto ben curati" gli viene infine domandato se ci fosse polvere, dice "non l'ho mai riscontrata". Teste Vitozzi 07 marzo 2016, pagine 26 e

33, anche lui ci ricorda che i cunicoli venivano chiusi a chiave.

E allora, questo è il quadro empirico, cioè ciò che dicono i testimoni, ma rispetto al collega Menardo, poiché il processo che stiamo facendo è fatto all'Olivetti di Adriano, questa non è una Olivetti diversa, noi abbiamo nel 1987, non c'era nessun obbligo di legge perché come l'ha ricordato... come ha ricordato il collega D'Alessandro, l'obbligo dei monitoraggi nasce nel 1991, quindi siamo quattro anni avanti, quattro anni, abbiamo nel 1987 anche i risultati, quindi non più dato empirico, ma un dato scientifico, i risultati dei monitoraggi, sono nel faldone 2 produzione da 626 a 636, le vede scritte a mano da Marini, fanno venire il mal di testa, sono un ottimo rimedio contro l'insonnia, vengono invece riportate in maniera più leggibile nelle varie consulenze Chiono, Cottica, eccetera, è la stessa cosa, ma sono più gradevoli e più facili da leggere. Io vado molto velocemente perché poi la tematica è stata ripresa da colleghi molto più autorevoli e più bravi di me, vengono fatti monitoraggi in tutti gli stabilimenti del comprensorio Olivetti, quindi San Bernardo, Scarmagno, io mi limito, ovviamente, a San Bernardo perché ho questo come capo di imputazione, la mensa, l'officina H e i dati che emergono che io rapporto direttamente al decreto legislativo del... la 277 del 2001, quindi io già mi muovo... non considero la direttiva CEE, non considero i dati delle citazioni scientifiche italiane e statunitensi, io mi muovo già come se fosse in vigore il decreto legislative 277 del

1991, sebbene ripeto siamo quattro anni prima, non c'era niente. Lei vedrà signor Presidente che questi dati sono di 10 volte inferiori rispetto a ciò che quattro anni dopo prevederà il legislatore italiano, 10 volte inferiori, non glieli sto a leggere, guarda poi lei con calma, poi verrà ricordato da altri consulenti.

Non mi intrattengo neanche sulle lunghe discussioni che hanno fatto Chiono e Cottica rispetto all'affermazione di Silvestri quando Silvestri dice che il criterio che si sarebbe dovuto utilizzare per accertare la presenza di fibre aerodisperse all'interno dei locali sarebbe stato quello che veniva indicato nel decreto ministeriale 47 del 1986, che era un criterio veramente curioso, cioè non ci sono dati oggettivi, dei numeri, ma si dice, la percentuale di fibre aerodisperse all'interno del locale non deve essere superiore del doppio rispetto alle fibre aerodisperse nell'esterno perché è veramente qualche cosa di estremamente opinabile, lo hanno spiegato i consulenti tecnici, quindi non mi soffermo. Se c'è una giornata ventosa le fibre aerodisperse esterne sono enormi e quindi raggiungere il doppio delle fibre aerodisperse all'interno del locale è impossibile, quindi io posso avere valori altissimi ma che però vengono considerati bassi perché fuori in quel momento c'è il vento e quindi la base è una base sollevata. Viceversa quando piove e quindi le fibre aerodisperse sono bassissime, io facilmente raggiungo valori che superano abbondantemente il doppio pure non essendoci criteri... situazioni di oggettiva pericolosità, quindi è inutile che stiamo a usare

questi criteri, i criteri, ripeto, cui dobbiamo fare riferimento poiché sono criteri adottati dal legislatore italiano accogliendo una direttiva comunitaria europea, quindi non penso siano dei soggetti non in grado di stabilire dei dati sensati, sono i criteri del decreto legislativo 277 del 1991 che, ripeto, sono 10 volte superiore come soglia rispetto a quelli che vengono rilevati nel 1987.

Passo all'ultimo tema, poi cedo il testimone al collega Davide Fracchia che è quello relativo ai profili di colpa mossi a Manlio Marini e quindi alla tematica della posizione di garanzia. Il Pubblico Ministero all'udienza del 13 giugno 2016 parte accogliendo un dato di fatto e cioè che Marini non aveva un potere decisionale, non aveva poteri di intervento, questo dato è pacifico, la collega e amica, l'ho intravista un attimo fa, legale della parte civile, Loretta Clerico ha, alla scorsa udienza, nuovamente posto in dubbio il rapporto tra Sosl centrale e Sosl periferici provando a sostenere che in realtà il Sosl avesse dei poteri decisionali, avesse possibilità operative, Loretta Clerico riporta delle circostanze a sostegno che sono le deposizioni del teste Pichi e del teste Chirieleson, sono principalmente i due riferimenti principali. È vero, Pichi quando dice "ero a capo del personale a San Bernardo... a Scarmagno" pardon "mi rapportavo con l'ufficio personale centrale in termini di, tra virgolette, sudditanza, avevo poteri discrezionali molto limitati" quindi l'organismo centrale era più penetrante rispetto alla tesi che avevano provato a

sostenere i difensori della Ravera e di Marini e la stessa cosa dice il teste Chirieleson quando colloca i suoi ricordi come capo dello stabilimento di Marcianise dicendo che "presso lo stabilimento di Marcianise c'era un delegato per la sicurezza sul lavoro e che questo delegato dipendeva poi di fatto dal Sosl centrale di Ivrea" se nonché i ricordi che riferiscono Pichi e Chirieleson sono entrambi anteriori al 1978 che è una data che sappiamo tutti essere focale perché nel 1978 arriva Carlo De Benedetti e stravolge, lo spiegherà meglio il collega David Fracchia l'organizzazione dell'Olivetti. Tema questo, circostanza questa che è già stata confermata da vari testimoni ed è stata poi riassunta nelle consulenze tecniche di Vagman e di Garegnani sulle quali non torno. Pichi riferisce della sua attività svolta come capo personale a Scarmagno tra il 1969 e 1972, cioè lui è stato... la circostanza storica che l'amica Loretta Clerico ricorda è una circostanza storica che si colloca tra il 1969 e il 1972 perché è in quel periodo che Pichi è capo dell'ufficio personale a Scarmagno, siamo a pagina 36 delle trascrizioni del 17 marzo 2016. Chirieleson, ripeto, che riferisce della sua esperienza come capo dello stabilimento di Marcianise, direttore dello stabilimento di Marcianise, a pagina 57 del verbale del 07 marzo 2016 riferisce che lui è stato capo, direttore, pardon, dello stabilimento di Marcianise dal 1976 al 1978, quindi sono circostanze storiche che non possono valere... peraltro fanno riferimento a situazioni diverse, uno stabilimento collocato a

Marcianise, è un capo di personale, ma peraltro, ripeto, pur essendo situazioni oggettivamente diverse, deontologicamente diverse, sono situazioni che si collocano nel periodo storico anteriore rispetto al forte decentramento che (inc.) Carlo De Benedetti che si manifesta col suo arrivo, quindi 1978, 1979 e 1980, Marini diventa capo del Sosl nel maggio 1982.

Dicevo quindi, do per buona perché l'ha colta pure il Pubblico Ministero la circostanza emersa nel corso dell'istruttoria che Manlio Marini non avesse potere decisionale, potere di intervento e quindi do per buona la contestazione che il Pubblico Ministero mi fa, veramente do per buona come affermazione senza dovere affrontare le tematiche sul potere del Sosl e del Sosl che a Marini sia addebitato come profilo di colpa il mancato esercizio del potere di segnalazione proposta, siamo alle pagine tra 118 e 120 delle trascrizioni del 13 giugno 2016.

Allora, la domanda che noi ci dobbiamo porre per capire se Manlio Marini, questo da un punto di vista storico perché poi, ripeto, sul piano giuridico parlerà il collega David Fracchia, per potere affermare se effettivamente ci sia stato un mancato esercizio del potere di segnalazione e proposta dobbiamo un attimo capire che cosa erano il Sosl e il Sosl non nel 1969 o negli anni '70, come ha ricordato stamattina Del Duomo, Del Duomo parlava dell'esperienza del suo cliente, cliente che si colloca, Calogero, anche lui in un periodo storico anteriore, decisamente anteriore rispetto a quando Marini entra a capo del Sosl.

Parliamo di come funzionava il Sosl e poi successivamente il Sosl negli anni '80, a partire dal 1982. Anche qui mi muovo molto velocemente sulla base delle deposizioni testimoniali, il ruolo del Sosl e del Sosl era un ruolo, dal 1982 in avanti di natura squisitamente consulenziale "non potevano i dipendenti del Sosl e del Sosl centrale compiere accessi negli stabilimenti" teste Cerbone pagina 32, 15 febbraio 2016 "noi non eravamo autorizzati a entrare" Piancone 17 marzo 2016 pagina 133 "non potevamo compiere accessi di nostra iniziativa a sorpresa, noi andavamo solo previamente concordando con i direttori e con i responsabili della sede, il nostro accesso" ripeto, mi scuso per gli anacoluti, ma queste sono le trascrizioni, quando uno parla non può curare più di tanto la sintassi. "Potevate compiere di vostra iniziativa accessi negli stabilimenti?" Risposta di Piancone "no". Teste Puccinelli 21 marzo 2016 pagina 97 "non solo le visite erano concordate con i responsabili locali, ma addirittura noi eravamo scortati dal personale locale e dai capi reparto". Potere investigativo ispettivo, allora abbiamo capito che per potere entrare negli stabilimenti dovevano essere scortati e accompagnati e invitati "potevano una volta che erano lì svolgere attività investigative di propria iniziativa?" Teste Cerbone 15 febbraio 2016, pagine 37 e 38 "non era nelle mie competenze svolgere attività investigativa, io dovevo fare quello che mi veniva richiesto, cioè il direttore dello stabilimento chiama il Sosl per un problema e deve limitarsi a fare quello"

Piancone "attività di ispezione come le intende lei, avvenivano solo su richiesta del direttore di stabilimento o di un suo referente" 17 marzo 2016 pagina 134. Groia, 21 marzo 2016, pagina 50 "i sopralluoghi avvenivano sempre su chiamata, non entravo da solo, ero sempre accompagnato da un esponente di quello che era il Sesi locale". Puccinelli 21 marzo 2016, pagina 100 "non potevano essere fatte delle ispezioni per verificare che venisse eseguito il nostro suggerimento" che poi come funzioni consulenziali dicevano che cosa si sarebbe dovuto fare, ma non potevano poi verificare. Siccome era un servizio di consulenza venivano anche pagati, nel senso che il direttore dello stabilimento pagava il Sesi ogni volta che offriva consulenza, era proprio una funzione, poi il collega Fracchia che è un amante del mondo anglosassone userà il termine staff, era una funzione di staff, ricorda Cerbone 15 febbraio 2016, pagina 32 - 33 "ci pagavano" ovviamente, erano passaggi di denaro interni dell'Olivetti, ma nel budget della società che chiedeva l'accesso veniva addebitato un costo e tra l'altro è curioso, io inizialmente non avevo dato grande importanza, ma poi riprendendo in mano tutti i verbali per preparare la discussione, ho notato questa circostanza, il teste Costa, all'udienza del 04 febbraio 2016, pagina 113 che era il direttore dello... il responsabile dei servizi tecnici e quindi anche il responsabile della sicurezza sul lavoro a San Bernardo, dice che addirittura loro per fare i monitoraggi dell'area, siamo a pagina 123, quindi l'attività che

era delegata a servizio ecologia, successivamente Sosl "chiamavano delle ditte specializzate" quindi risulta che addirittura c'era libertà da parte dei (sibialle) di stabilimento di rivolgersi a soggetti esterni all'Olivetti proprio perché siccome dovevano pagare i servizi ecologia, avranno fatto anche delle valutazioni di opportunità economica, avranno detto "ma chiamare Certone ci costa ipotizziamo" all'epoca c'erano le lire "mezzo milione, se prendo Achiluzzi, mi costa 250 mila lire, piglio un'azienda specializzata" non Olivetti.

Ci hanno detto che erano senza portafoglio, evito di ripetere dei testimoni, mi sembrano circostanze pacifiche, ci è stato ricordato quali erano i poteri del direttore dello stabilimento rispetto al Sosl, cioè era il direttore dello stabilimento che aveva poteri di spesi, poteri di verifica, poteri di controllo, poteri di imposizione sui lavoratori, potere di applicare le normative che nella funzione consulenziale Sosl, servizio ecologia e Sosl dalla sede centrale mandavano ai vari stabilimenti, non potevano rapportarsi con i lavoratori, non potevano imporre alcun tipo di soluzione, potevano solo suggerire, non potevano effettuare sorveglianza sulle condizioni di lavoro. Leggo nomi dei testimoni, ho paura poi di annoiare, Gianoglio dice, appunto che "trasferivamo le norme dal settore..." è teste del Pubblico Ministero Gianoglio, 15 febbraio 2016 pagina 138" il compito del (inc.) era entrare e trasferire le norme al periferico il quale poi era compito suo svilupparle e adattarli all'interno dello stabilimento". "La sorveglianza sulle condizioni

di lavoro, sulle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro a chi competevano?" "Al periferico" teste del Pubblico Ministero Gianoglio, udienza del 15 febbraio 2016, pagina 138. Salto, penso che il concetto sia stato compreso.

È interessante notare che il servizio ecologia e il servizio organizzazione e sicurezza sul lavoro, come ho detto prima, erano inizialmente due servizi separati che si occupavano di materie distinte ed è un aspetto interessante poi per affrontare il quesito che ci siamo posti, cioè se non sia stato svolto correttamente questo potere di segnalazioni, erano, ripeto, due servizi separati fino al 01 febbraio 1986 con competenze e ruoli diversi. Il Sosl e qui richiamo una disposizione... delle disposizioni organizzative si occupava prevalentemente della sicurezza sul lavoro in senso stretto, cioè la sicurezza degli impianti, dei macchinari, dell'impianto elettrico, la prevenzione antincendio ed era un servizio che aveva una dimensione a livello di dotazione organica abbastanza modesta, nel 1982 la disposizione organizzativa Gandi, fascicolo 14, progressivo 845 che io comunque ho prodotto come produzione numero 3, riporta testualmente "per il 1983 il Sosl centrale è un organico costituito dal Dottor Marini che ne è responsabile e da tre impiegati" sono in quattro, in quattro a dover svolgere funzioni di sicurezza sul lavoro per tutta la Olivetti. La stessa disposizione organizzativa riporta sempre per il 1983 che il servizio ecologia invece ha un dirigente, 10 impiegati e 7 operai. Già da questa disposizione

organizzativa si coglie qual è la diversa importanza dei due organismi e infatti al servizio ecologia, vengono affidati dei compiti delicati che erano quelli che ho ricordato prima, cioè il compito di provvedere a quella che ora indichiamo con igiene sul lavoro, cioè la verifica delle condizioni di salubrità dei posti di lavoro con le attività, appunto, di monitoraggio degli ambienti, testimoni hanno più volte ricordato, Mariotti, Fornero eccetera che erano tutti addetti, loro chiamavano, laboratorio, cioè al settore della Luisa Ravera e oltre all'attività di monitoraggio delle condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro, costoro si occupavano anche della pericolosità dei materiali usati nei processi di produzione e infatti ho ricordato quando ho parlato del talco che le schede di pericolosità materiali venivano redatte dal servizio ecologia. Questo avveniva storicamente da parecchio tempo perché è stato più volte ricordata dall'Accusa la famosa riunione della Commissione permanente ecologia, parliamo del 1977, quindi molti anni prima, quasi 10 anni prima che Marini arrivi al Sesl, riunione del 18 maggio 1977, su richiesta del Presidente della Commissione permanente ecologia, viene disposta un'attività ricognitiva sull'impiego di amianto negli ambienti di lavoro, questa attività non viene svolta da Bucci che era all'epoca il responsabile del servizio organizzazione e sicurezza sul lavoro, ma viene svolta da Maria Luisa Ravera che era responsabile del servizio ecologia, quindi questo conferma, poi richiamo anche la disposizione organizzativa 04 luglio 1983 fascicolo 13

pagine 185 e seguenti, l'ho prodotta anche questa come produzione 5 e si scrive testualmente in questa disposizione organizzativa che "l'attività di igiene sul lavoro era un'attività delegata, compresa la verifica della polverosità e la relativa rilevazione, era delegata al servizio ecologia" non al Sosl, cioè al servizio sicurezza sul lavoro.

Questi due uffici, questi due organi vengono unificati in data 01 febbraio 1986, ma nonostante l'unificazione il ruolo delle due strutture rimane di fatto un ruolo autonomo, ci è stato ricordato da numerosissimi testimoni che sono la Mariotti, Groia, io cito solo le date delle udienze, altrimenti divento troppo noioso, sono distribuite tra l'udienza del 17 marzo 2016 e l'udienza del 21 marzo 2016, tutti ci dicono che i due servizi hanno mantenuto sedi diverse, il servizio ecologia ha continuato anche dopo l'unificazione ad avere la sede presso i locali dove ora si trova l'Arpa e invece la sicurezza del lavoro ha continuato a tenere i propri uffici presso la fabbrica i Mattoni rossi, cioè il primo stabilimento dell'Olivetti, cioè quello realizzato da Camillo all'inizio del secolo scorso, quindi sono distinti. Ci è stato ricordato che sebbene Maria Luisa Ravera fosse andata in pensione a partire dal 01 febbraio 1986 rimase come consulente per due anni nel servizio ecologia e ci è stato ricordato che l'autorevolezza di Maria Luisa Ravera che era all'Olivetti dal 1949, era un'autorità nel suo settore, era talmente forte, per cui comunque coloro che lavoravano al servizio ecologia, si rapportavano con

lei, aveva un peso enorme nel dare consigli, nel dare istruzioni. Ci è stato anche ricordato che i servizi ecologia e sicurezza sul lavoro a livello di collocazione nella struttura organizzativa dell'ingegnere Camillo Olivetti & C. SpA, era sottoposto negli anni '80 alla direzione servizi generali e il consulente tecnico Vagman, ripeto, altro tema sul quale poi si soffermerà il collega Fracchia, ci ha ricordato che a capo di questa direzione servizi generali che era l'organo gerarchicamente superiore rispetto al servizio ecologia e sicurezza sul lavoro, c'era un dirigente di terzo livello che era Smirne, quindi Marini, siccome è a un livello inferiore, era un dirigente di quarto livello, stiamo parlando del livello dirigenziale più basso, ci viene altresì ricordato sia da disposizioni organizzative che ora citerò, sia dalle deposizioni dei testimoni, sia addirittura dai consulenti tecnici Vagman e Garegnani che nel 1987 Marini entra a capo del Sesl nel febbraio del 1987, nel 1987 in un periodo storico che si colloca tra la primavera e l'inizio dell'estate, su richiesta di Smirne che è responsabile della direzione servizi generali, cioè l'organo gerarchicamente superiore al Sesl, arriva un certo ingegnere Piero Abelli che Vagman nel corso dell'udienza del 16 maggio 2016 pagina 100, ci riferisce essere stato chiamato da Piero Abelli... da Smirne e questo Piero Abelli lavorava all'unione industriali di Torino "e aveva una specializzazione" leggo testualmente "come pochi allora avevano e cioè quella di occuparsi dell'amianto, di tutto quello che

era collegato a questo materiale" quindi Smirne chiama nel 1987 Piero Abelli perché è esperto di amianto, sappiamo che questo Piero Abelli arriva in una maniera abbastanza curiosa, sembra quasi un film di Paolo Villaggio, arriva improvvisamente senza disposizione organizzativa alcuna nel Sesi e fisicamente defenestra proprio Marini nel senso che Marini da un giorno all'altro si trova più senza il suo ufficio, arriva questo Belli, prende l'ufficio di Marini e Marini viene messo in un ufficietto emarginato, quindi da quel momento il capo del Sesi risulta Piero Abelli. La formalizzazione di questo cambiamento l'abbiamo nell'organigramma 08/87 che costituisce l'allegato 24 alla consulenza tecnica Vagman e viene anche richiamato nella consulenza tecnica di Giovanni Maria Garegnani a pagina 128, dicevo, la formalizzazione l'abbiamo in questo organigramma, dove vediamo che responsabile del servizio ecologia e sicurezza sul lavoro risulta Abelli P..

Quindi il ruolo di Marini è un ruolo veramente marginale sia per competenza perché non si interessa assolutamente di ecologia, si trova inserito in una struttura unificata, ma il capo dell'ecologia per autorevolezza rimane Maria Luisa Ravera, sia anche perché poco tempo dopo dal suo arrivo, ripeto, maggio 1986, aprile, in primavera - estate 1987 viene sostituito, defenestrato proprio in maniera brutale, l'ufficio se lo trova da un momento all'altro occupato da un'altra persona, da questo ingegnere Abelli che era un esperto di amianto.

Peraltra Marini, risulta dall'istruttoria dibattimentale, non

ha mai ricevuto delle deleghe, per quanto possano valere delle deleghe, non ha mai ricevuto delega alcuna a differenza dei suoi predecessori perché Guarini e lo stesso Pubblico Ministero hanno ricordato che Emerigi e Bucci che storicamente furono coloro che occuparono il posto di Marini prima di lui al Sosl, entrambi furono destinatari di deleghe. E altro aspetto curioso è che mentre la Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro che era l'organismo che esisteva negli anni '70 e che serviva come funzioni di contatto tra gli operativi, i tecnici e la dirigenza Olivetti, prevedeva come componenti di diritto, il responsabile dell'ecologia e della sicurezza sul lavoro, tant'è vero che il verbale che ho richiamato del 1977, dove c'è il problema di fare il monitoraggio sulla presenza di amianto in Olivetti, vede presenti la Ravera e Bucci, l'organo che viene creato nel 1986 che dovrebbe essere, anche se ha poi competenze in parte diverse, la prosecuzione di questa commissione permanente per l'ecologia e cioè il Comitato aziendale ecologia, non prevede e c'è un dato documentale, cioè il documento 3 della produzione Pisapia 17 marzo 2016 che è la comunicazione del 27 giugno 1986 che Vittorio Levi manda a tutta l'Olivetti, comunicando che è stato creato questo Comitato, ebbene, questa comunicazione elenca i partecipanti, i partecipanti a questo organismo, ci sono direzione centrale approvvigionamenti che è il Presidente, direzione servizi generali che è il coordinatore, direzione affari legali, direzione relazioni industriali,

direzione e sviluppo servizi sociali, direzione e pianificazione controllo operativo, direzione qualità centrale, gruppo sistemi reti informatica, gruppo prodotti di informatica, direzione commerciale di gruppo, direzione consociate italiane, c'è tutta l'Olivetti salvo i servizi ecologia sicurezza sul lavoro, in un organismo che si chiama Comitato aziendale ecologia, questo era il peso che aveva Manlio Marini, non lo chiamavano neanche come membro di... poteva partecipare su invito, se lo invitavano in questo organismo.

E allora, ripeto, la colpa addebitata a Marini è quella di non avere esercitato, mancato esercizio del potere di segnalazione proposta a livello oggettivo, di circostanze di fatto. Che cosa fa Marini, si gira i pollici, si disinteressa totalmente dei problemi relativi all'amianto? Marini arriva come, ripeto, nel servizio che si occupa delle problematiche di igiene sul lavoro in data 01 febbraio 1986, un mese dopo e cioè il 25 marzo 1986 invia una lettera, il Pubblico Ministero dice sulla base di input esterni, poi vediamo quali sono, invia una lettera di propria iniziativa, il collega Fracchia ha fatto rettificare a Vagman il merito di questa lettera a Marini perché Vagman ha provato a sostenere che l'avesse inviata a Smirne, ma Smirne arriva a maggio del 1986, quindi sarà un po' difficile che riesca ad avere il potere di inviare delle lettere precedentemente nel tempo e infatti Vagman rivolgendosi all'amico David Fracchia siamo alla trascrizione del 16 maggio 2016, pagina 106, dice "mi

scuso di avere tolto il merito della scoperta al suo cliente" quindi sappiamo che quella lettera, quella comunicazione 25 marzo 1986 che lei ha comunque a foglio... fascicolo 2 numero 659 che viene inviata a una serie di destinatari fra cui abbiamo l'ingegnere Rossi che è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale essere il responsabile della direzione impianti, a Mosca, Piero Mosca che è il responsabile del comprensorio di San Bernardo in quel periodo, alla direzione sanitaria, all'ingegnere Rebaudengo che all'epoca occupava il posto di Smirne, poi viene aggiunto con un carattere diverso Smirne, per cui poi questa lettera (inc.) a Rebaudengo, è stata poi anche girata a Smirne, manda una comunicazione avendo ad oggetto "utilizzo dei componenti in amianto nei trattamenti fonoassorbenti". Scrive Marini "porto a vostra conoscenza questo lungo elenco di destinatari che la Regione Lombardia settore sanità e igiene ha recentemente emesso una circolare operativa, di risistemazione e di altre in precedenza emesse relative alle prime raccomandazioni tecniche e piani di interventi per la individuazione ed eliminazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nei trattamenti fonoassorbenti di alcune strutture dei plessi scolastici. La circolare allegata in copia concerne, come detto, la Regione Lombardia e in particolare le scuole, merita comunque attenta considerazione poiché il tipo di argomento trattato si presta al cosiddetto effetto domino ed è bene pertanto riflettervi su per tempo". Aggiunge Marini "ritengo

opportuna per conseguenza un'indagine nei settori di competenza per accertare se e in quale misura le raccomandazioni tecniche ci potrebbero toccare e quale piano di interventi e con quale tempistica dovremmo elaborare. A disposizione per chiarimenti e in attesa di cortese sollecito, riscontro, cordiali saluti".

Questa comunicazione non ha nulla a che vedere con la circolare ministeriale 45/86, siamo tre mesi prima, in Italia non c'è nulla, niente, non c'è nessuna normativa in materia di materiali contenenti amianto a livello strutturale, non c'è niente. Nella circolare Ministero della Sanità 10 luglio 1986 più volte ricordata, verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 23 luglio 1986, è la Gazzetta ufficiale numero 169, stiamo parlando di una circolare di una regione diversa rispetto al Piemonte, la Lombardia, di una circolare che contiene raccomandazioni tecniche per i plessi scolastici, la Olivetti è un'impresa industriale, Marini che è arrivato al Sesi da un mese, che non sa nulla di ecologia, sente comunque il dovere di sensibilizzare una teoria di persone fra cui ci sono, ripeto ancora una volta, il suo superiore gerarchico, il responsabile dei servizi impianti, i responsabili dei comprensori, la direzione sanitaria, sente comunque l'esigenza di sensibilizzarli sulle tematiche dell'amianto ambientale, ripeto, non c'aveva nessun tipo di obbligo di alcun tipo, proprio di alcun tipo e chiede già di fare le attività che verranno previste dal decreto legislativo del 1991. Allora, questa persona che sulla base di niente, una circolare della Regione Lombardia,

si attiva già come poi prevederà la legge nel 1991, questa persona dovrebbe, secondo le richieste del Pubblico Ministero, scontare 4 anni di carcere. Io mi domando in Italia quali altre imprese industriali di fronte al provvedimento che ho ricordato prima, una circolare della Regione Lombardia, no la circolare Ministero della Sanità, la circolare della Regione Lombardia, che ha come destinatari le scuole, abbia sensibilizzato tutti i settori, direzione sanitaria, direzione legale, il suo superiore gerarchico, cioè direzione servizi centrali, i capi dei vari comprensori, chiedendo loro di svolgere già un'attività ricognitiva. La risposta è... sono pronto a scommettere qualsiasi cifra a partire dall'industria che abbiamo a 40 chilometri a sud, nessuno ha fatto una cosa del genere, questa è l'Olivetti di Adriano perché una simile sensibilità è l'Olivetti di Adriano, sono i residui di quella impostazione, 4 anni, è una giustizia, mi scusi, mi immagino, un po' pesante, collodiana, sembra pinocchio che va dal Giudice a chiedere... a denunciare il furto delle monete d'oro e finisce in galera, Marini 4 anni per essersi mosso, sono sicuro che è il primo in Italia che si è mosso sul tema dell'amianto a livello industriale.

In data 15 gennaio 1987 Marini manda poi sulla base della circolare del Ministero della Sanità comunicazione sempre a tutti i destinatari di prima, è il documento 15 gennaio 1987, faldone 2, 657, manda una seconda comunicazione in cui richiamando, facendo riferimento alla mia comunicazione su argomento similare a quello

in oggetto, 25 marzo 1986 nuovamente allega questa volta una circolare del Ministero della Sanità e chiede, leggo testualmente "di procedere a fare attività di monitoraggio, di prelevare i materiali, di fargli pervenire i campioncini affinché egli possa procedere all'analisi del caso" tra parentesi, identificazione della fibra "considero il problema urgente per il rinnovato interesse al tema. Circolare questa del 47/85, ripeto, che è una circolare Ministero della Sanità che ha come destinatari le Regioni, i Presidenti... sto leggendo la circolare, i Presidenti delle Giunte regionali e quelle provinciali di Trento e Bolzano, i Commissari di Governo, non si parla di associazioni di categorie, di imprese private che potevano non esserne a conoscenza, non è applicabile a strutture industriali, ma si parla solamente di scuole e ospedali, non viene evitato l'uso dell'amianto, ma contiene solo raccomandazioni del Ministero per evitare l'uso in futuro di materiali contenenti fibre, 4 anni di reclusione. Dice il Pubblico Ministero "ah, ma questa seconda... questa comunicazione" perché il Pubblico Ministero insinua che anche la prima sia avvenuta su input esterno "questa seconda comunicazione nasce dal fatto che c'era stato in data 18 dicembre 1986" faldone 2, progressivo 660 "un incontro tra i Sindacati e l'Olivetti proprio sul tema dell'amianto e quindi Marini invia questa seconda comunicazione perché sente il fiato sul collo dei Sindacati". Abbiamo visto che non è così perché Marini si muove molto prima del 18 dicembre 1986.

Ciò che però ricorda il Pubblico Ministero e cioè che c'era stato un incontro tra Sindacati Olivetti sul tema dell'amianto, è importante per un altro aspetto. Leggo il comunicato in parola che è nel fascicolo per il dibattito che è un comunicato che le tre confederazioni sindacali CGIL, Cisl e U.I.L. Mandano ai lavoratori, scrivono che in data giovedì 18 dicembre si è svolto l'incontro, è una comunicazione rivolta dai Sindacati ai lavoratori, con la Olivetti, leggo con difficoltà perché è fotocopiato in maniera approssimativa, chiesto incontro unitariamente dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e UILM che corrispondono alle confederazioni che ho prima citato, vado ai passaggi essenziali "per la presenza di amianto nelle controsoffittature di Palazzo uffici, dei comprensori, delle due mense eccetera, le organizzazioni sindacali avevano accertato nelle settimane scorse la presenza di amianto "la Olivetti" così conclude il comunicato "si è impegnata a redigere un piano di bonifica degli impianti che sarà sottoposta alle organizzazioni sindacali unitamente ad un calendario per la sua completa realizzazione nei primi giorni di gennaio" firmato Fim, Fiom e, ripeto, UILM. Noi abbiamo sentito a dibattito, abbiamo sentito i testi lavoratori Olivetti indicati dalla Fiom CGIL, faccio l'elenco, Bellardone, Paoloni, Malerba, De Filippi, Terena, Sciandra, sono tutti, correttamente hanno detto "siamo sindacalisti della Fiom CGIL in Olivetti" tutti hanno risposto alla domanda se erano a conoscenza della domanda "no" bugiardi, nessuno in

Olivetti sapeva nulla dell'amianto, comunicato... è un documento, comunicato sindacale del 18 dicembre 2016, in cui viene concordato... ora si direbbe, visto che vanno di moda gli anglicismi una rod map, si è impegnata a redigere un piano di bonifica, noi come sindacalisti staremo attenti, li seguiremo, verificheremo che vengano realizzati e si parte nei primi giorni di gennaio, come accade? Perché poi adesso ricorderò cosa è stato fatto "noi non sapevamo nulla come sindacati" vergogna, stiamo facendo dei processi, un processo penale a un ottantenne cui si rimprovera il fatto che da Mestre non è venuto ad assistere a tutte le udienze.

Che i Sindacati fossero a conoscenza, peraltro, signor Giudice, ce l'ha ricordato il teste Cerbone il 15 febbraio 2016, pagina 50 delle trascrizioni, viene domandato a Cerbone "prima di fare i campionamenti avvisavate i sindacati?" "Noi no, ma la ditta dove andavamo, cioè il comprensorio, l'unità produttiva eccetera, sì, anzi i sindacati molte volte assistevano ai campionamenti, erano lì con noi, qualche volta mangiavano pure con noi" e del resto, siccome questi campionamenti sembravano quasi delle missioni Apollo 11, arrivavano con queste tute, con queste attrezzature, è chiaro che i lavoratori fossero incuriositi quando vedevano arrivare queste persone, come è possibile pensare che in Olivetti nessuno sapesse che c'era questa problematica. Torno alle attività che fa Marini, se no Fracchia veramente mi manda tutte le maledizioni possibili e immaginabili

perché non lo faccio parlare. Allora, ho ricordato della lettera del 25 marzo 1986, quindi siamo ben prima della riunione sindacale del dicembre del 1986, il 17 novembre 1986, quindi prima della riunione che ripeto, è del 18 dicembre 2016, 1986, chiedo scusa, quindi un mese prima rispetto a quella che sarà la prima riunione sindacale, nonostante il Pubblico Ministero dica che il servizio si muove su input esterni, la Ravera, la tanto famigerata Ravera a capo del Sesi invia al Politecnico di Torino già i primi campioni di Palazzo uffici, faldone 3 bis 441, quindi prima ancora che venga concordata la rod map con i sindacati, prima che si svolga la riunione, la Ravera, questo demone della vicenda Olivetti, la Ravera aveva già inviato al Politecnico i campioni di Palazzo uffici quando non esisteva nessun tipo di normativa che prevedeva questo tipo di... c'era una circolare interna alla Regione Lombardia e c'era una circolare ministeriale relativa... della Sanità, relativa ai plessi scolastici e sanitari, rivolta ai Presidenti delle Regioni, l'Olivetti già prima della riunione sindacale si era già mossa con anticipo di cinque anni rispetto a quelle che saranno le norme successive, già avevano mandate i campioni al Politecnico di Torino. Il 04 dicembre 1986, quindi ancora prima della riunione sindacale del 18 dicembre 1986, la Ravera relaziona Smirne sulle indagini che stanno svolgendo sul soffitto di Palazzo uffici, faldone 22, pagina 156. C'è la riunione sindacale, l'Olivetti assume degli impegni coi sindacati e infatti il 10 febbraio 1987, Marini questa

volta invia all'ingegnere Rossi che è responsabile della direzione impianti, le tipologie dei rivestimenti e le relative ubicazioni individuate in occasione del sopralluogo effettuato presso Ico, Palazzo uffici e San Lorenzo, cioè faldone 3 bis 427 in modo che trovo il documento, cioè già Marini aveva provveduto a un'attività di individuazione di monitoraggio dei luoghi in cui potessero trovarsi i componenti in amianto, individuano le tipologie, le ubicazioni e Marini invia già a Rossi, 10 febbraio 1987 l'esito dell'attività che ha effettuato presso Ico, Palazzo uffici e San Lorenzo. Il 13 febbraio 1987 Marini inizia l'attività di monitoraggio sulla presenza in azienda di rivestimenti con materiali contenenti amianto, faldone 2, progressivo da 466 a 476 e a maggio 1987 Marini è già in grado di offrire i risultati sui campionamenti delle fibre aerodisperse d'amianto, Marini intendo, Marini, Ravera, tutto il gruppo che era al Sesi, faldone 2, produzioni da 626 a 636, credo che... no, credo, sono sicuro che è stata l'unica azienda italiana che già a maggio 1987, azienda privata, industriale, italiana che avesse fatto una cosa del genere, risultati sui campionamenti delle fibre aerodisperse e riguardano tutti i compressori della Olivetti, trova, ripeto, il faldone in parola... nel faldone 2, 626 - 636 li trova esposti in maniera più facilmente leggibili nelle varie consulenze tecniche, ripeto, Chiono e Cottica, ci sono tutti, l'elenco, i posti in cui sono stati fatti i rilevamenti, Nuova Ico, Ico centrale, mensa Ico, Nuova Ico piano terra uffici,

Nuova Ico primo piano, passerella Ico centrale nuovo, Ico primo piano, ex DTA che non so manco cosa sia, Palazzo uffici, 1S esterno zona posteriore, sono tutti valori rapportati al decreto legislativo, ai parametri del decreto legislativo 277/91 inferiori dell'ordine di 10 volte rispetto alle soglie indicate. Siamo nel 1987. Ma non finisce qui, sebbene nessuna norma prevedesse un tale obbligo, poiché bisognerà aspettare la legge 27 marzo 1992 numero 257, come ha ricordato questa mattina Claudio D'Alessandro, bisognerà aspettare il 27 marzo 1992 per avere una norma che preveda obblighi di intervento, Marini procede anche, Marini e il Sesi procedono anche a suggerire perché loro potevano, abbiamo visto prima quali erano i loro ruoli, i ruoli di consulenza, procedono anche a sensibilizzare i direttori degli stabilimenti affinché procedano ad attività di intervento. Ricordo che tanto la legge 257/92 quanto il decreto ministeriale del 1994, indicano come soluzioni elettive di intervento non gli interventi di confinamento e bonifica, ma l'intervento di fissaggio, ricordo l'articolo 12 della legge 27 marzo 1992 che testualmente dispone "qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio le Regioni e le Province autonome dispongono la rimozione di materiali contenenti amianto, saranno le Regioni e le Province autonome a disporre la rimozione sulla base del censimento degli edifici, attraverso la vigilanza delle unità sanitarie locali eccetera".

GIUDICE - Avvocato chiedo scusa, posso sapere quanto...

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Io ormai ho finito, stia tranquilla.

Ho proprio l'ultima osservazione, poi cedo la parola a David Fracchia, omessa il nesso causale, mi rimetto a voi. Che Marini, due minuti proprio di cronometro, si attivi e suggerisca interventi, in questo pochissimo spazio che mi è rimasto perché ho detto dall'estate del 1987 non è più a capo del Sesi, c'è Abelli, il canto del cigno di Marini è quello di muoversi in questo pochissimo lasso di tempo che gli è rimasto, non sa che andrà a morire a livello dirigenziale, manda ai responsabili di comprensorio i suggerimenti per gli interventi da effettuare e noi sappiamo e ringrazio nuovamente Laura Longo, è stata veramente molto, molto corretta come Pubblico Ministero d'udienza, quella che è stata poi, si direbbe feedback, uso sempre questi anglicismi perché vedo che ora va di moda anche a livello governativo usare termini anglosassoni, quella che è stata la risposta che il direttore di comprensorio hanno dato alle richieste di intervento di Marini "plastico, esemplare" è il contenuto della deposizione del teste Mosca Piero Dante, udienza del 04 febbraio 2016 che ricorderemo tutti, è l'ultima audizione del pomeriggio, andiamo da pagine 225 delle trascrizioni, la riassumo perché ho detto che sarei stato molto conciso, Laura Longo con grande pazienza inizia a porre delle domande, domanda a Mosca se si ricorda del documento di Marini, la lettera del 25 marzo 1986, risposta di Mosca "non ho capito la domanda" la Longo dice "chiedono un monitoraggio" risposta di Mosca "cosa vuol dire?" Questo è responsabile del comprensorio di San Bernardo, un

tecnico e la Laura Longo poverina inizia a fare una sorta di contestazione, a un certo punto è stanca e dice "vabè, ma non sta a me adesso raccontare tutta la storia" perché questo Mosca era stato già sentito nel corso delle sit e si va avanti "signora non ricordo, non ricordo signora, non ricordo, mi sfugge" allora la Longo senza mai perdere la pazienza perché la calma che l'ha contraddistinta nel corso dell'udienza, una gentilezza, sempre determinata, ma sempre molto gentile e con il sorriso sulle labbra, la Longo inizia a fare una lunghissima contestazione perché seguono sempre dei "non ricordo" la Longo tra l'altro dice... siamo tra le pagine 228 - 232 delle trascrizioni "le abbiamo chiesto, signor Mosca, quali interventi erano stati programmati e realizzati e lei ci dice..." sta parlando delle dichiarazioni che Mosca ha reso nel corso delle sit "ricordo che si era parlato di verniciare l'intonaco con delle applicazioni speciali" "noi le abbiamo chiesto se questa attività fosse stata effettuata e lei ci aveva risposto che non era stato fatto nulla". Allora Mosca, a questo punto, di fronte a queste contestazioni finalmente si ricorda, dice "ricordo che c'era una lettera del Dottor Marini che suggeriva di fare questa verniciatura" allora Elena Stoppini, proprio lei Presidente, stanca di questo gioco veramente a rimpiazzino a dire "non ricordo" dice... "perché come ci ha spiegato questo intervento non è stato fatto perché come ci ha spiegato..." sono le parole sue "significava interrompere la produzione, ho capito bene?" E Mosca dice "in effetti la

verniciatura non è stata fatta" "avete fatto qualcos'altro?" "No, ho parlato col mio capo, col mio responsabile" interviene Laura Longo "che aveva il potere la decisione se fare o non fare, se chiudere il reparto" la risposta di Mosca "fermare la produzione, questo, assolutamente". Allora, noi abbiamo una persona per la quale vengono chiesti 4 anni di reclusione che è in difetto di qualsiasi obbligo giuridico normativo, 4 anni prima rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni, quattro - cinque anni prima rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni che prevederanno questi obblighi, sensibilizza, raccoglie i campioni, da disposizioni per fare questi primi interventi conservativi e dall'altra parte ci sono i direttori degli stabilimenti cui spetta l'attività esecutiva che non lo fanno, questi ultimi che non procedono a eseguire gli interventi che ripeto, Marini non era neanche obbligato a sensibilizzare, a che venissero fatti, sono i testimoni dell'Accusa, Marini che poveretto si muove e sensibilizza, 4 anni di reclusione, potrei riportare altre circostanze, evito perché ho detto che sarei stato due minuti, ma spero di essere stato chiaro. Prego David, scusami il ritardo.

GIUDICE - Facciamo cinque minuti di pausa.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Può darsi che alla fine dell'udienza prenda una

disposizione, adotti una disposizione in merito alla trascrizione integrale della requisitoria dell'Avvocato che ovviamente varrà per tutti. Prego Avvocato.

AVV.DIFESA FRACCHIA

AVV. DIFESA FRACCHIA - Grazie Presidente. Avvocato Fracchia, difesa Marini. Io cercherò sicuramente con molta meno partecipazione emotiva inevitabile rispetto a quella del collega Achiluzzi di portare qualche contributo molto più delimitato sul piano dell'analisi dell'organizzazione aziendale Ico dell'epoca e su alcuni inevitabili concetti giuslavoristici da applicare al nostro caso poiché se è sotto processo quella che viene ritenuta la conseguenza di ipotetiche omissioni di una struttura molto ampia e articolata considerata nel suo complesso, o inseriamo qualche nozione di questa natura o siamo destinati inevitabilmente e in malo modo a rimanere alla superficie degli eventi. Nell'ambito dell'udienza di discussione tenuta dalla Procura della Repubblica, abbiamo notato, penso tutti, che rispetto al nucleo centrale di tutti i capi di imputazione formulati nei confronti dell'ingegnere Marini la Procura abbia un pochino impostato la ritirata della beasina, per dirla napoleonicamente. Ogni singolo capo di imputazione che riguardava il Marini, conteneva, contiene questo nucleo fondamentale. In quanto dirigente, responsabile del Sosl, nonché del servizio ecologia, nonché componente della Commissione permanente per l'ecologia e l'ambiente di lavoro e fin qui le etichette, ecco il

predicato "esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni" cagionava ovvero, non impediva. Questi sono i nuclei di tutti i capi di imputazione, siccome dal dibattito è emerso tutt'altro, in serie di discussione la Procura ha cambiato rotta e ha condensato il suo pensiero in quattro affermazioni, prima affermazione, vi erano due categorie di dirigenti, quelli dei servizi generali e poi i responsabili dei servizi Sosl, Sosl eccetera, il che intanto è concettualmente inesatto, in quanto all'interno della categoria dirigenziale, i sottotipi di dirigenti possibili sono quattro, uno dei quali è definito addirittura pseudo dirigente e non soltanto due. Ammette già la Procura che i dirigenti di livello più basso non fossero in condizione di decidere autonomamente e ciò rispetto al nocciolo dei capi di imputazione già ci potrebbe portare a certe conclusioni. Riconosce coerentemente un ruolo consulenziale dell'ingegnere Marini, ma a questo punto propone un parallelo inesatto anch'esso, rispetto all'odierna figura di RSPP che all'epoca ovviamente non esisteva. Quarto e ultimo, sostiene ancora la Procura in discussione, riporto testualmente perché merita "qui parliamo di figure dirigenziali che avevano una posizione di garanzia *iure proprio* figure che sono in line e non in staff, queste figure di dirigenti erano in line e avevano anche la funzione di proposte di consulenza" (inc.) abbiamo ultimato un mix

pericolosissimo per la salute dell'imputato, mix quanto mai inesatto, sono inesattezze che derivano non certo da non curanza, da sbadataggine, ma da metodo di indagine applicatomi dal principio poiché è emerso in modo ineluttabile che la Procura, validissima, non aveva nemmeno chiesto al suo consulente sull'organizzazione all'Avvocato Guarini di operare non dico un'analisi, ma una ricognizione completa dell'organizzazione aziendale occupandosi anche dei dirigenti. Nella consulenza Guarini vi è soltanto una fotografia di due livelli, il primo quello gestorio, quello delle deleghe di funzioni in sede CDA, i vari CDA e poi quello che lui definisce il secondo livello, vale a dire dei soggetti destinatari di procure e questo a sua volta non è certo una omissione o una negligenza del consulente poiché l'Avvocato Guarini ci ha detto molto onestamente di non avere mai ricevuto dal Pubblico Ministero dell'epoca, Dottor Boscagli, l'incarico di esaminare l'organigramma dirigenziale, allora mi chiedo già di cosa stiamo parlando. Una ricognizione più ampia, ma sempre a livello di ricognizione, non di analisi e senza l'analisi qui non andiamo da nessuna parte, si trova nella consulenza di parte del Professore Garegnani che ha fotografato, ovviamente, anche i livelli dirigenziali, ma quello che dobbiamo tentare di compiere oggi noi come difensori e poi attendiamo di conoscere la sua opinione, Presidente, è ovviamente, un'analisi della casella occupata dall'ingegnere Marini in quegli anni per capire se lui fosse titolare o meno di questa

tonitruante posizione di garanzia che è quella contenuta nei capi di imputazione. Proviamo a valutare innanzitutto in estrema sintesi quale fosse la filosofia organizzativa della Ico di quegli anni poiché ne ha parlato sì, Garegnani nel suo ampio elaborato, ma qualcosa forse ho da puntualizzare. Sappiamo che a fine anni '70 cambia il mondo in Olivetti, arriva l'ingegnere De Benedetti e, ovviamente, rispetto a una struttura industriale tradizionale fondata sul principio "mi strutturo in certo modo perché devo produrre un tot" applica sulla base delle acquisizioni prima giapponesi e poi americane di fine anni '70, inizi 80, il modello Toyota penso abbia fatto scuola a tutti, non soltanto in ambito automotive, un modello completamente diverso, imperniato sul flusso produttivo, sulle richieste dei clienti esterni e le necessità dell'utenza interna, comincia a comparire questa parola utenza affibbiata a titolare di funzioni interne, di sezioni, di reparti, di stabilimenti che si rivolgono ai servizi, non è certo un fenomeno esclusivo della Ico di quegli anni, a parte Toyota che ha insegnato questa cosa al mondo, condensati in uno studio del 1978 dell'ingegnere Torici (inc.) si è diffusa a livello planetario passando dagli Stati Uniti, ha assunto la denominazione di (inc.) vale a dire pensare snello, produzione leggera che è un insieme, un coacervo di principi che a spiegarli ci vorrebbe il professore Garegnani, ma io cerco di sintetizzarli veramente al minimo, l'assetto funzionare dell'azienda, l'assetto produttivo non è più quello

cosiddetto push, io mi strutturo in un certo modo per spingere la produzione e poi vediamo il mercato come me la piglia, è esattamente l'opposto, si adotta un assetto definito pull, la mia produzione, tutte le mie attività vengono poste in essere intanto in quanto ci siano i clienti che me le chiedono, che me le tirano perché il principio è, ha senso produrre solo ciò che per i clienti ha senso pagare, è (inc.) di Colombo, ma alla fine degli anni '70 ci ha pensato qualcuno altrimenti oggi non lo direbbero tutti. Lo stesso metodo è applicato ovviamente, anche nei servizi, ciò che io applico come metodo aziendale verso i clienti esterni nella stessa logica di contenimento dei costi, diminuzione degli sprechi e snellimento, a volte scheletrico delle strutture, lo adotto anche all'interno nei confronti dei miei uffici e servizi che a questo punto forniscono i loro servizi agli utenti interni, solo intanto e in quanto questi glielo chiedono. Cosa significa questo minimalmente come primo approdo? Il servizio non presidia più la posizione, se si attiva intanto in quanto riceve una richiesta, questo approccio organizzativo è in sé incompatibile col persistere di una posizione di garanzia in capo al servizio, in quanto tale, è chi ha deciso di organizzare l'azienda in quel modo e chi eventualmente non si avvale del servizio che diventa titolare della posizione di garanzia, in quanto il servizio da solo non ha più il dovere funzionale di operare a prescindere.

Verifichiamo se questa ipotesi ricostruttiva trova qualche

conferma dalle risultanze di causa perché le ipotesi sono tanto belle, ma bisogna vedere se ci azzeccano con la vita concreta. In Ico troviamo amplissime conferme, ci ha già ricordato l'Avvocato Achiluzzi che si è giunti all'estremo per cui gli utenti degli stabilimenti pagavano per i servizi di consulenza resi ed erano liberissimi di sceglierli all'esterno o all'interno, capite che qui siamo veramente allo zenit, cioè se si arriva al punto per cui il servizio può essere soppiattato liberamente nelle scelte dei miei colleghi d'aziende ad un fornitore esterno, cosa mi rimane dell'ottica produttiva e organizzativa iniziale? Nulla. Veniamo ai documenti. Abbiamo prodotto, e li ha già citati anche il collega Achiluzzi, i nostri documenti 2 e 3 e sono le disposizioni organizzative dell'ingegnere Gandhi che sono fondamentali perché sono esattamente esistenti negli anni che connotano l'inizio del periodo di interesse dell'ingegnere Marini. Nel nostro documento 2 che è la disposizione organizzativa Gandhi che determina l'attività 1980 del Sosl, Marini arriva poco dopo, quindi di quello stiamo parlando, si proclama il decentramento, portare gli adempimenti più vicini alle aree in cui ha luogo l'attività di produzione che determina gli adempimenti stessi. Eccolo qua, il metodo Toyota è in lin proclamati dall'ingegnere Gandhi, sono le singole unità, quelle che in futuro diventeranno le business unit che determinano, il verbo determinare mi sembra evidente, gli adempimenti dei servizi centrali e dei servizi corporate di normativa, coordinamento legale,

quant'altro, sono gli utenti a chiedere pull, non più push.

Nel 1982, il 14 settembre, il nostro documento 4, l'altra comunicazione Gandi, chiedo scusa, documento 3, l'altra disposizione organizzativa dell'ingegnere Gandi, merita una lettura di un singolo paragrafo perché prevede già che il Sosl sia riconosciuto come sottodimensionato, che alcune delle sue attività che erano previste dalla disposizione organizzativa del 1981, potranno essere penalizzate, scrive esplicitamente con candore invidiabile l'ingegnere Gandi "tra le attività penalizzate" è bello citarla una perché è talmente onnicomprensiva che ci sta talmente tutto questo processo isole comprese "l'elaborazione e diffusione di norme sicurezze relative a posti di lavoro, macchinari, mezzi, impianti ad elevato rischio" questo quel signore che evidentemente in quel momento, lui sì, può essere ritenuto titolare di una posizione di garanzia perché è lui a decidere chi ha le truppe per fare cosa e come deve farlo. "Per questa attività" aggiunge il nostro Gandi, "ci si propone di evidenziare di volta in volta gli interventi necessari a trovare gli specialisti che possono effettuarli" cosa rimane della posizione di garanzia in capo al Sosl, da quello che ci ha detto la Procura io sinceramente non l'ho capito. "In ogni caso" aggiunge Gandi "se l'applicazione della norma interna 4 del 1981 lo renderà necessario, si riconsidererà il dimensionamento previsto per questo servizio" quindi struttura leggera, risparmio, valutiamo la rispondenza e l'esigenza degli utenti e se del caso interveniamo.

Un piccolo riferimento ancora testimoniale, che il termine utenti per indicare i direttori di stabilimento responsabili di reparto non sia rimasto nelle carte aziendali, ma fosse l'iter effettivo Olivetti ce l'ha detto anche un teste, l'ha già menzionato la signora Mariotti, l'ha utilizzato spesso volte nella sua deposizione. Era proprio lo stesso Gandi quindi, a potere valutare discrezionalmente anno dopo anno il dimensionamento del Sosl. Ulteriori brevissimi riscontri, perché dal punto di vista testimoniale Luca Achiluzzi ha già fatto una sintesi assai completa.

Era chiaro innanzitutto agli interni, soprattutto a un teste come il Pichi, uomo di gestione del personale, quindi particolarmente sensibile a queste tematiche, che un conto fosse la linea, cioè la gerarchia, l'operatività e la responsabilità e un conto lo staff o la staff perché a volte la si dice al femminile, consulenza ed eventuale persuasione nei confronti degli utenti. Gli enti centrali, gli enti corporate erano enti di staff, il Pichi considera una stranezza che in quegli anni il Sosl sia stato collocato nell'ambito degli acquisti, può essere strano rispetto al passato, ma è esattamente coerente alla filosofia aziendale nuova perché si acquistano idealmente o all'interno o all'esterno i servizi che gli utenti interni *ad libitum* secondo il loro buon senso ritengono necessari. Connotato comune di tutti questi servizi di staff, abbiamo visto, è l'assoluta distanza da ogni linea decisionale operativa, da ogni linea di intervento gerarchico nei confronti delle strutture operative centrali o

soprattutto periferiche, ci ha già raccontato, ci ha già ripercorso Luca Achiluzzi il contesto operativo di tutti i componenti di questa struttura di staff, la relazione del Professore Garegnani sul punto è altrettanto esplicativa. Ho trovato e mi piace citarla, una sentenza dell'epoca del Tribunale del Lavoro di Ivrea del 1982 in una causa in cui la convenuta era la Olivetti, altrimenti non lo citerei per niente e in quella sede, in quegli anni la Magistratura del Lavoro eporediese cosa già ci vedeva per la qualifica dirigenziale può essere attribuita in una struttura complessa, non solo agli organi di line da cui discendono direttamente le decisioni della società, ma anche ad organi altamente specializzati di ricerca, informazione, controllo che sono lo staff contrapposto alla line dell'organigramma, ma al di là di questo la decisione se tizio o caio sia o meglio dirigente, dipende dalle scelte compiute dall'alta dirigenza in un dato periodo della vita aziendale. Come possa quindi, per tornare all'esordio, la Procura individuare nel Sosl e in particolare nella persona dell'ingegnere Marini, un personaggio di line, cioè dotato di poteri gerarchici di determinazione delle linee d'orientamento di ampi settori aziendali, mi pare leggermente fantasioso.

Il secondo punto su cui vorrei dire qualcosa è quale e quante tipologie di dirigenti possono esserci, perché sul punto abbiamo udito da parte della Procura una semplificazione funzionale alle esigenze di un'accusa che si è sentita franare il pavimento sotto i piedi, ma

peccato che non siano coerenti a più o meno 40 anni di interpretazione giurisprudenziale lavoristica. La categoria di dirigenti è una, ovviamente, è stata introdotta, ma non disciplinata, non delineata dal codice del 42 all'articolo 2095, ma già lo stesso articolo 96 delle disposizioni di attuazione al codice, addirittura, siamo sempre nel 42 specificava a beneficio di tutti che nell'ambito di ciascuna delle categorie possono essere stabilite e raggruppate per gradi, secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa, le qualifiche dei prestatori di lavoro. Bene, la legge ci dà i cancelli, i contenuti li danno le parti sociali perché non c'è nessuna disposizione normativa civilistica che ci dica cos'è un dirigente, le parti sociali hanno cominciato a definire cosa sia un dirigente d'azienda industriale nel contratto collettivo nazionale del 1948, l'abbiamo prodotto in copia in allegato alla nostra memoria ex articolo 121, la nozione di dirigente dell'epoca e siamo quindi sette e otto anni prima dei DPR del 1955 e 1956 è questa "il contratto ai dirigenti si applica agli institori, ai direttori, ai condirettori tecnici amministrativi, ai capi di importanti servizi uffici che esercitano ampi poteri direttivi, ai procuratori cui la Procura conferisca in modo continuativo detti poteri o la rappresentanza di tutta una notevole parte dell'azienda". Un anno dopo abbiamo prodotto un estratto di uno dei manuali più diffusi dell'epoca, il manuale di Luigi Delitale contratto di lavoro del 1949 che in estrema sintesi individuava come connotati della

categoria dirigenziale il potere discrezionale nella determinazione delle direttive concrete di attività interna ed esterna e la supremazia gerarchia su tutto il personale o un ramo del medesimo e connesso potere disciplinare perché il potere direttivo ha come figlio il potere disciplinare naturalmente, quindi se questo è l'humus normativo di quegli anni, nessuno si può stupire di trovare poi nei due D.P.R. Del 1955 e del 1956 l'accoglimento della nozione alta di dirigente, l'alterego dell'imprenditore, di fatti utilizziamo i tre verbi, (inc.) dirigono o sovrintendono a tutte le attività a cui siano addetti i lavoratori subordinati.

Questo è il punto d'approdo del 1955 e 1956 ma la prassi già da subito aveva fatto evidenziare come nelle aziende, soprattutto in quelle grandi ci fosse una proliferazione di attribuzioni di qualifiche dirigenziali a soggetti che in realtà con queste etichette alte non rispondevano minimamente. Il dibattito è durato decenni e piace citare, per rimanere sempre molto fedeli al criterio di cercare i riferimenti dell'epoca del nostro processo, due sentenze di Cassazione, una del 1980 e una del 1983, le abbiamo prodotte anche qui in allegato alla memoria, 121, Cassazione 1922 del 1980, sezione lavoro, distingue, è una delle prime a farle così netto, "tra dirigente e pseudo dirigente che dirigente non è, nonostante l'inquadramento e l'investitura convenzionale e formale, lo pseudo dirigente è in realtà un impiegato" non lo dico io, ma lo dice la Cassazione e lo dice 36 anni fa che poi in queste

discussioni si sentano trarre riferimenti dalle sentenze Thyssenkrupp e Montefibre è comprensibile, in un certo senso anche interessante, ma con l'epoca non c'entra assolutamente niente. Questa sentenza è annotata dal Professore Vallebona, uno dei più noti giuslavoristi italiani, il quale brevemente in cinque righe annota questa sentenza, ritiene "la Cassazione giunge a ritenere inutilizzabili ai fini legali, i sistemi formali di inquadramento fondati sulla mera attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro a prescindere dall'affidamento di mansioni corrispondenti. In tale prospettiva può accadere dunque, che un lavoratore sia classificato come dirigente ai fini del trattamento contrattuale, in quanto così investito formalmente, ma contemporaneamente ai fini legali debba essere qualificato ai fini delle oggettive mansioni svolte come un impiegato". Stesse cose le ha ripetute tre anni dopo la Cassazione sezione lavoro numero 47 del 1983 annotata di nuovo dal Vallebona, non la ripeto perché l'abbiamo prodotta, sentenza che ha negato la categoria dirigenziale a un primario chirurgo che non oso pensare a questo punto cosa una Procura avrebbe ritenuto di questo chirurgo, fosse mai stato sottoprocesso per fatti analoghi, invece la sezione lavoro ha negato che fosse dirigente poiché non era dirigente effettivo, non aveva ricevuto una Procura. Ricordiamo del resto che lo stesso decreto 626 di anni dopo, ha ribadito la nozione alta, non ha proposto una sua netta nozione di dirigente, è pienamente comprensibile, solo se si tiene

conto dell'evoluzione lavoristica dei 20 anni precedenti e ci parla del soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva e fa l'esempio del dirigente delle pubbliche amministrazioni cui spettano i poteri di gestione, quindi anche nel 1994 si segue il filone del 1955 e 1956 di mantenere la posizione di garanzia allocata a livello alto. Quindi in estrema sintesi, la lavoristica ci dice che le tipologie di dirigenti sono quattro, non due, ci sono i dirigenti apicali, quelli a diretto contatto con l'organo amministrativo, direttori generali o simili, dirigenti non apicali, ma dice la Cassazione "veri dirigenti, titolari di poteri coerenti alla declaratoria di CCNL suddivisibili nei sottotipi dei dirigenti medi e minori, ma sempre dirigenti veri" ultimo i cosiddetti pseudo dirigenti che sono quelli che cominciavano a essere scolpiti dalla Cassazione del 1980. Mi sono permesso poi di indicare alcuni riferimenti di varie pronunzie di Cassazione sezione lavoro nella prima traccia scritta di questa discussione che mi permetterei per comodità, appunto, di non andarsi poi a cercare i riferimenti, di lasciarli al Presidente.

Sulla base di questo cosa possiamo dire, tentando una valutazione da giuslavoristi del ruolo di Marini che finora non è stata fatta, che Marini fosse figura di line e non di staff, non solo è concettualmente errato, ma alla luce dei fatti è pura utopia. Sopra di lui, secondo punto, avevamo un dirigente che a sua volta non era apicale, è un dirigente medio, presumibilmente, lo

Smirne ed era il capo diretto di un servizio del quale il dominus era lui, lui teneva a dire ai soggetti neo assunti dal Sosl, la Puccinelli "guardi che il suo capo sono io" la figura intermedia di formale dirigente che in quel momento era il Manlio Marini quindi nei confronti della Puccinelli non aveva nemmeno l'ordine di dire "lei si prenda un caffè o no" e lo Smirne ha rivendicato queste sue prerogative orgoglioso del ruolo, ci mancherebbe, umanamente parlando è più che comprensibile, ma la conseguenza sul piano giuslavoristico è che abbiamo dato una mera etichetta a un personaggio come Marini che rispetto a quella etichetta o è stato demansionato e svuotato di contenuti fin da subito o è uno pseudo dirigente come ci dice la Corte di Cassazione sezione lavoro del 1980, non può stupire allora quello che ci ricordava prima Luca Achiluzzi per cui il buon ingegnere Marini non sia mai stato un componente stabile del Comitato aziendale ecologia, partecipava su invito se e quando il suo capo gli diceva di accompagnarlo, quale sarebbe stato il senso, del resto, per uno pseudo dirigente confinato in una stanza con tre dipendenti sui quali non aveva potere gerarchico e collocato in un servizio ufficialmente sottodimensionato fin dal 1982 di partecipare addirittura in modo permanente al Comitato ecologia. Sì, perché la carriera dell'ingegnere Marini non ha raggiunto un culmine negli anni del Sosl e del Sosl, in quegli anni ha ricevuto un'etichetta, ma è stato sostanzialmente messo da parte, l'espressione "messo da parte" non è mia, ce l'hanno detto i

testimoni, è stato messo da parte nel corso di un turnover massiccio gestito "un po' così" ci ha detto un teste, erano anni di cambiamenti e il Marini si è trovato in mezzo a questi cambiamenti ed è finito messo da parte un po' così, ma al di là di questi che sono spunti coloristici, se un soggetto con l'etichetta formale di dirigente non ha potere direttivo, nei confronti dei suoi teorici inferiori diretti, cioè quei tre impiegati del suo Sosl non ha potere direttivo, non ha potere disciplinare, non può decidere della loro prestazione perché ai medesimi viene detto "guardate che il vostro capo non è lui" che cosa rimane? A questo punto personalmente poi prenderei più che non per il demansionamento per la quarta delle categorie individuate dalla Cassazione sezione lavoro. L'ingegnere Marini era a tutti gli effetti uno pseudo dirigente e vediamo subito come calare questa proposta di conclusione sull'impianto di D.P.R. 457 e 303.

Anche qui proviamo a fare il test di capire quale era l'interpretazione dell'epoca perché gli assetti organizzativi, mi si perdoni se insisto, non vanno valutati con le norme di 30 anni dopo, se no oggi dovremmo fare alla Olivetti, scusatemi l'assurdità, i processi ai sensi del decreto 281 del 2001, di cosa stiamo parlando? Andiamo a vedere l'interpretazione di quegli anni perché chi stabiliva le scelte organizzative, le allogenazioni di poteri in quegli anni era molto bene informato, aveva fior di consulenti e di questa interpretazione teneva conto. Bene, Cassazione penale del 1981 "l'individuazione del responsabile

della mancata attuazione delle misure di sicurezza va effettuata con riferimento alle mansioni in concreto disimpegnate non all'astratta qualificazione del rapporto" citiamo un altro a caso, Pretura Firenze del 1988 "è configurabile la responsabilità penale, in caso di infortunio del dirigente che abbia ampi poteri di intervento e gestione sulla organizzazione del lavoro" citiamone un'ultima solo per chiudere più o meno un decennio, Cassazione penale del 1990, ricorso Bagnini, si parla ai medesimi fini del dirigente legittimato ad applicare ai dipendenti riottosi, richiami formali o sanzioni disciplinari, voilà il potere disciplinare come figlio del potere conformativo della prestazione, tutte cose che Marini non ha mai visto. Questi sono i dirigenti di line, non il Marini come vorrebbe la Procura. Abbiamo prodotto poi per dare un riferimento anche dottrinale oltre che giurisprudenziale in allegato sempre alla memoria 121 un articolo di un Magistrato, oggi purtroppo scomparso, il Dottor Luciano Celestino che nel 1987 scriveva sul DPL, diritto e pratica del lavoro "non si può fare soltanto riferimento al criterio formale dell'inquadramento contrattuale dei dipendenti, qualora volessimo desumere da un organigramma aziendale le specifiche e concrete responsabilità penali" come apparentemente ha fatto la Procura senza nemmeno analizzarlo quell'organigramma aziendale "si darebbe luogo ad una interpretazione per molti aspetti errata e non rispondente alla realtà delle cose" e poi ci ripete le acquisizioni della giuslavoristica sulla figura del dirigente già

prevista, ma non riempita di contenuti dal legislatore e conclude con riferimento al dirigente di cui a quei D.P.R. 303 e 457 "il dirigente, come risulta dalla vigente legislazione, è l'alterego, colui cui è affidata la direzione dell'azienda o reparti settori di essa" quindi anche la sottodisciplina... la banca di disciplina specifica del cosiddetto diritto penale del lavoro recepiva integralmente in quegli anni le applicazioni della giuslavoristica dei due decenni precedenti e siamo coerenti anche alla filosofia organizzativa aziendale che viene introdotta in Olivetti a partire dalla fine degli anni '70.

Mi avvicino molto celermente alla conclusione. Come dicevo in esordio, la Procura nella sua udienza di discussione ha cambiato rotta e ha parlato dell'ingegnere Marini come di un consulente quasi avesse TP, cioè non di meno dirigente, quindi responsabile *iure proprio*. Bene, per una impostazione comunque concettualmente viziata, non solo perché spostare all'indietro di molti anni la figura di RSPP non sia particolarmente corretto da un punto di vista logico perché stiamo impugnando il cannocchiale al contrario, ma perché in quegli anni c'erano delle figure analoghe, erano studiate, ci si decideva sopra e basta cercarle, le si trova, si parla dell'addetto alla sicurezza, il cosiddetto addetto ai servizi antinfortunistici, un simpatico volumetto del 1992 su cui avevo studiato all'epoca, il mitico Marando della (inc.) "la sicurezza del lavoro nel sistema della giurisprudenza" facendo una sintesi, ci diceva e l'ho riportato perché è molto bello, devo dire, una figura

priva tutt'oggi di riconoscimento legislativo, ma che si riscontra in molte grosse aziende, è quello del cosiddetto addetto alla sicurezza o addetto ai servizi antinfortunistici, figura nata di iniziativa degli imprenditori che all'inizio miravano a riversare su questi esperti, ogni loro onere in materia di prevenzione ritenendo, a torto, di mettersi al riparo da eventuali responsabilità. In seguito questo ruolo è stato meglio definito professionalmente da compiti di studio e consulenze in seno all'impresa, ma assai di rado sono stati attribuiti al soggetto mansioni operative e poteri decisionali che avrebbero fatto di lui un dirigente in senso tecnico e dentro questi due poli della semplice consulenza o della vera funzione dirigenziale oscilla la qualificazione con le conseguenti responsabilità. Fin qui questa autore che fa una sintesi direi molto chiara. Vogliamo fare un'ultima e poi veramente concludo, verifica con la giurisprudenza di nuovo dell'epoca, l'appello di Venezia del 17 maggio 1985 ci cita l'addetto alla sicurezza che se non acquisisce una delle qualifiche cui il D.P.R. del 547 subordina la responsabilità per l'adozione delle misure di infortunistica, cioè quella di dirigente o di preposto secondo il D.P.R. Stesso, non risponde penalmente degli eventi di danno verificatosi all'interno dell'impresa, Pretura di Firenze del 1986 si occupa dell'addetto ai servizi antinfortunistici non investita di particolari responsabilità all'interno delle normative in materia di sicurezza, titolare degli obblighi sono datori di

lavoro, dirigenti e preposti non l'addetto alla sicurezza. Quindi cosa si ottiene da un punto di vista concettuale tentando di collocare sul capo del povero ingegnere Marini che già lo tiene basso, anche il cappellino di diversi TP di oggi? Assolutamente nulla perché è una operazione giuridicamente, intellettualmente scorretta. Concludo a questo punto perché penso di avere già occupato tutto il tempo che ragionevolmente potevo ritenere di concedermi con il suo permesso, Presidente. Marini operò in questa realtà l'analisi della quale fino ad oggi mi permetto di dirlo, non è stata compiuta, quello dei dirigenti è stato un settore su cui la Procura non ha dedicato particolare attenzione, se ci fermiamo come ricognizione alle acquisizioni dell'epoca tenendo conto della filosofia aziendale dell'epoca, dobbiamo a mio avviso escludere proprio in radice che su Marini sia individuale una posizione di garanzia quale quella di cui al capo di imputazione. Lascio alle conclusioni al mio collega Achiluzzi, grazie.

AVV.DIFESA ACHILUZZI

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Telegraficamente, poi provvederò a trasmettergliela anche via e-mAil signor Presidente, chiedo in principalità sentenza di assoluzione con la formula i fatti non sussistono, in subordine per non avere l'imputato commesso i fatti, in via ulteriormente gradata, i fatti non costituiscono reato con sentenza pronunciata ai sensi del 01 comma del 530 e solo in via subordinata ai sensi del comma 2. Grazie.

GIUDICE - Ci vediamo il 27, l'udienza è tolta, arrivederci.

(Esito: Rinvio al 27/06/2016)

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 303177

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: SIG.NA V. LUCARIELLO

Il redattore: OPERATORE OFT

OPERATORE OFT
